

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890

ROMA — SABATO 26 LUGLIO

NUM. 175

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	45	88	175

Le associazioni decorano dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli annunci propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0.25; per gli altri avv. L. 0.30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e spazi di linea. Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2a). Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI — Per le pagine superanti il numero di 16 in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

AVVISO.

Lunedì 28 corrente sarà pubblicata la nuova Legge sulle Opere Pie in un opuscolo di 64 pagine.

La tipografia delle Mantellate la mette in vendita al prezzo di cent. 25 la copia.

(Inviare richieste, accompagnate dal vaglia postale, alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Coeli in Roma.)

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Ordine della Corona d'Italia: Nomine e promozioni — Leggi o decreti: **Legge numero 6973 (Serie 3^a), con la quale, la tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera, è dichiarata monumento nazionale** — R. decreto numero 6964 (Serie 3^a), che stabilisce il quadro organico del corpo di Commissariato militare marittimo — R. decreto numero 6966 (Serie 3^a), che estende al comune di Gallarate le disposizioni contenute in tre articoli della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 — R. decreto numero 6967 (Serie 3^a), che accorda al consorzio d'irrigazione del Fontanile S. Carlo con sede in Fossano (Cuneo) la facoltà di riscuotere il contributo dei soci — Regio decreto numero 6969 (Serie 3^a), che stabilisce il numero, i gradi, le classi e gli stipendi dei medici provinciali, secondo lo specchio annesso — Regio decreto numero MMMDCCCXLIV (Serie 3^a, parte supplementare), che autorizza il comune di Brighisella (Ravenna) ad applicare, nel 1890, la tassa di famiglia col massimo di L. 300 — 5^a Continuazione e fine del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, annesso al regio decreto n. 6952 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 18 luglio 1890, n. 168 — Decreti ministeriali che estendono ai comuni di Termini Imerese e Coria (Palermo) e di Radduso (Catania) le disposizioni legislative per impedire la diffusione della fillossera — Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Disposizioni fatte nell'Amministrazione del Fondo per il Culto — Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria — Concorsi — Bollettino meteorico — Pubblicazioni Ufficiali.

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. si compiace nominare nell'ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 5 giugno 1890.

A commendatore:

Lazzaroni cav. Cesare, possidente in Roma.

Ad ufficiale:

Paolini cav. Luigi, direttore della cassa di risparmio di Imola.

Cetti cav. Giuseppe, ispettore superiore forestale.

Rossi cav. Gerolamo, commerciante di cereali in Genova.

Puccinelli cav. Ruggero, capo sezione di 1^a classe nel Ministero di agricoltura.

Minnelli cav. Pietro, vice presidente della camera di commercio di Gergenti.

A cavaliere:

Ascoli Massimo, direttore del banco sconto di Carrara.

Bona Eugenio, industriale in Carignano.

Di Paola Giuseppe, impiegato del banco di Sicilia, sede di Roma.

Baccetti Marcello Andrea, scultore in legno in Firenze.

Cavaglieri Treja, consigliere ed economo della camera di commercio ed arti di Rovigo.

Ciaccio Cristoforo, possidente in Sambuca Zalent.

Cora Egidio, comproprietario della fabbrica di vernici in Castiglione d'Asti.

Calzolari avv. Giovanni di Roma.

Novi Giuseppe, industriale in marmi, in Genova.

Buccico Rocco, amministratore del bosco di Montecchio.

Savati Gio. Batt., proprietario in Roma.

Palermo Luigi, presidente della banca popolare Cosentina.

Cambieri Guido, direttore della banca Tomellina in Mortara.

Cappabianca Gaetano, rappresentante del banco di Napoli in S. Maria Capua Vetere.

Lauro Pietro, direttore della banca di depositi e sconti di Catania.

Ceretti Ignazio, proprietario e direttore di una fonderia di Villadossola.

Di Benedetto Francesco, consigliere della camera di commercio di Palermo.

Denina Giovanni, già presidente della società operaia di Mondovì.

Dulto Pietro Paolo, industriale in Cuneo.

De Filippis Pasquale, industriale in Bari.
 Fusco avv. Ludovico, presidente della associazione dei distillatori di spirito in Roma.
 Friedländer Lazzaro, ispettore della compagnia di assicurazioni « L'Urbanine » in Roma.
 Ferroni Edoardo, vice Presidente della camera di commercio di Ancona.
 Guldetti Giuseppe, rappresentante di case commerciali in Napoli.
 Gudre Giovanni, direttore della cassa di risparmio di Alessandria.
 Giustrelli Pietro, possidente in Aversa.
 Spada Nicola, direttore della banca popolare Cosentina.
 Rendano Domenico, industriale in seta in Cosenza.
 Comboni Enrico, professore di chimica nella R. scuola di viticoltura ed enologia in Conegliano.
 De Rossi Luigi, vice presidente della camera di commercio di Como.
 Di Bellis Giuseppe, proprietario ed industriale in Castellana.
 Comello nob. Antonio, presidente del Comitato agrario di Chioggia.
 Pandolfi Cesare, possidente e commerciante in Pozzollo.
 Carminati dott. Angelo, direttore della fabbrica lombarda di prodotti chimici in Milano.
 Ippolito Antonio, enologo in Aquara.
 Ianamorati Francesco, direttore della Banca del popolo di città S. Angelo.
 Liprandi Ippolito, enologo in Asti.
 Lattes Leon Vita, industriale in Napoli.
 Mazzolini Ernesto, chimico farmacista in Gubbio.
 Malerba Alfonso, possidente in Niscemi.
 Mercolini Luigi, baccolgo in Offida.
 Marafni Emilio, direttore della fabbrica di zuccheri in Rieti.
 Ostini Tullo, enologo in Roma.
 Barabico Giorgio, industriale in Savona.
 Blanc Angelo, direttore della Banca Bitontina in Bitonto.
 Cipriani Gustavo, membro del comitato amministrativo della R. scuola di zootomia e caseificio di Reggio Emilia.
 Minà Palumbo dott. Francesco, presidente del Comitato agrario di Cefalù.
 Mayrargues Gustavo, già segretario del comitato ordinatore del Congresso internazionale per la proprietà industriale ed artistica di Venezia.
 Petreglia Filippo, commerciante in pellami in Roma.
 Panedda Canonico Giuseppe, amministratore della cassa di risparmio di Sassari.
 Pini Ranieri, enologo in Roma.
 Lovico Andrea, consigliere della Camera di commercio ed arti in Salerno.
 Pleiocchi dott. Antonio, direttore della Banca popolare cooperativa di Nola.
 Rossi ingegner Eusebio, direttore della succursale della Banca Nazionale in Rovigo.
 Reggio Giacomo, industriale in Ferrara.
 Giglioli dott. Italo, direttore della Scuola superiore di agricoltura in Portici.
 Peyron Angelo, industriale in tessuti in Firenze.
 Ponzio ingegner Edmo, direttore tecnico della Società torinese dei concimi chimici.
 Ravasi Rosario, industriale e commerciante in Catania.
 Colarusso Vincenzo, consigliere del Banco agrario di Palmi.
 Menghini Mosè, negoziante e membro della Camera di commercio di Roma.
 Cobani prof. Giuseppe, direttore della R. stazione di patologia vegetale in Roma.
 Rovere Cesare, ispettore delle Compagnie d'assicurazioni « Il Sole » e « L'Aquila di Parigi » in Torino.
 Scorsa Giuseppe, presidente della Società operata di Morano-Calabro.
 Venturi avv. Cassio, agente della « Riunione Adriatica di Sicurtà » in Ravenna.
 Vitelli Francesco, proprietario ed agronomo in Boscotrecase.

Marini Francesco, possidente in S. Demetrio Corone.
 Vitale Achille, commerciante in tessuti in Genova.
 Laurenti-Forti ing. Laurento di Norcia.
 Sandri dott. Giovanni, direttore della scuola pratica di agricoltura in Brescia.
 Pantanella Tommaso, industriale in Roma.
 Con decreto del 15 giugno 1890:
 Ad ufficiale:
 Caratozzolo cav. Alfonso, segretario ed amministratore della Banca Nazionale Italiana, succursale in Girgenti.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6973 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera è dichiarata monumento nazionale.

Art. 2.

Il Ministero della Marina è incaricato di provvedere alla custodia ed alla conservazione della tomba predetta, mediante una guardia di veterani del corpo Reale equipaggi.

Art. 3.

I Ministri dell'Interno e della Marina sono incaricati di quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI
BRIN.

Visto, il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 6964 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2^a) e 19 giugno 1887, n. 4584 (serie 3^a);

Viso il R. decreto 30 giugno 1889, n. 6246 (serie 3);

Vista la legge 28 giugno 1890, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico del corpo di Commissariato militare marittimo è stabilito in conformità della seguente tabella:

Ispettore	N.	1
Direttori	>	4
Commissari capi di 1 ^a classe	>	13
Commissari capi di 2 ^a classe	>	21
Commissari di 1 ^a classe	>	130
Commissari di 2 ^a classe	>	121
Allievi commissari	>	20

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6963 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione 2 giugno 1887 del Consiglio comunale di Gallarate, colla quale si chiede l'autorizzazione di applicare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 nell'esecuzione del progetto di risanamento della via già Capovico, ora Mazzini;

Vista la successiva deliberazione 28 ottobre 1889 del predetto Consiglio;

Vista la deliberazione 28 gennaio 1889 della Deputazione provinciale di Milano;

Vista la deliberazione 24 aprile 1890 della Giunta amministrativa di detta provincia;

Vista la domanda del sindaco di Gallarate;

Visti i pareri 16 marzo 1889 e 3 marzo 1890 dell'Ufficio degli Ingegneri sanitari;

Visto l'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2592 e l'art. 19 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

Vista la legge 16 giugno 1887, n. 4614;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono estese al comune di Gallarate le disposizioni contenute negli articoli 12, 13 e 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per l'esecuzione del progetto di risanamento della via Capovico ora Mazzini, in base alla planimetria annessa al progetto 10 agosto 1865 dell'ingegner Croci, che d'ordine Nostro sarà firmata dal Ministro proponente, e tenuto conto dei considerandi espressi nei pareri dell'Ufficio degli Ingegneri sanitari;

Le opere da eseguirsi in seguito alla presente autorizzazione sono dichiarate di pubblica utilità e dovranno compiersi nel termine di anni cinque da oggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6967 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Consorzio irriguo del Fontanile San Carlo con sede in Fossano, provincia di Cuneo, per ottenere la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Visto l'atto costitutivo del Consorzio in data 8 maggio 1883, a rogito Zabaldano;

Visto lo statuto e gli atti relativi;

Vedute le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, 20 marzo, 26 aprile e 4 giugno corrente anno, con cui sono accettate le modificazioni allo statuto suggerite dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2^a);

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Consorzio d'irrigazione del Fontanile S. Carlo, con sede in Fossano, provincia di Cuneo, è accordata la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6969 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 22 dicembre 1888, n. 5819 sulla tutela della igiene e della sanità pubblica;

Visti gli articoli 19 e 20 del relativo regolamento approvato con R. decreto 9 ottobre 1889, n. 6142;

Vista la legge 23 giugno 1890, n. 6906 con cui è stato approvato il bilancio del Ministero dell'Interno per l'anno 1890-91;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi dei medici provinciali sono stabiliti secondo lo specchio annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli : ZANARDELLI.

Ruolo organico dei medici provinciali.

Numero dei posti	Classe	Stipendio	Importo totale
20	1 ^a	5,000	100,000
20	2 ^a	4,000	80,000
29	3 ^a	3,500	101,500
69			281,500

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro: CRISPI.

Il Num. **MMDCCCLIV** (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 25 marzo 1890 del Consiglio comunale di Brisighella, con la quale si è stabilito di applicare nel corrente anno la tassa di famiglia col massimo di lire 300, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia di Ravenna ;

Veduta la deliberazione 17 aprile successivo della Giunta provinciale amministrativa di Ravenna, che approva quella succitata del comune di Brisighella ;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 5 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Brisighella di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire trecento (L. 300).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, Il Guardasigilli : ZANARDELLI.

5^a Continuazione e fine del REGOLAMENTO per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, annesso al regio decreto numero 6952 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 18 luglio 1890, N. 468.

Sezione quarta.

Del proscioglimento dal servizio militare per l'articolo 98 della legge.

§ 818. Il sottufficiale, caporale, o soldato arruolato volontario ordinario o di un anno può, a mente dell'art. 98 della legge, ottenere dal ministro della guerra di essere prosciolto dal servizio militare con l'obbligo di soddisfare alla leva colla propria classe, qualora dopo l'arruolamento, ma prima del suo concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione della sua famiglia.

§ 819. Il militare arruolato volontario ordinario o di un anno, che intende chiedere il proscioglimento dal servizio per l'art. 98 della legge, deve farne domanda al ministro della guerra per mezzo del comandante del corpo, se si trova sotto le armi, o del distretto militare, se in congedo illimitato.

La domanda deve essere firmata dal richiedente, e, secondo che questi si trovi sotto le armi o in congedo illimitato dev'essere vidimata dal comandante del corpo, o dal sindaco, ed autenticata col bollo d'ufficio dell'autorità che l'ha vidimata.

§ 820. I documenti che il richiedente deve unire alla domanda di cui nel precedente paragrafo sono quegli stessi che sono prescritti nella tabella che fa seguito al presente capo quando la domanda sia fondata sopra uno dei casi in essa indicati.

Quando si tratti che la domanda sia fondata sopra altri motivi, il richiedente dovrà esibire i documenti necessari per comprovare i motivi stessi.

Tanto la domanda che i suddetti documenti potranno essere scritti e rilasciati su carta libera.

Alla domanda sarà inoltre unita, a seconda dei casi, a cura del comandante del corpo o del distretto la copia del foglio matricolare del militare richiedente.

§ 821. I volontari, sia ordinari che di un anno, i quali avranno ottenuto il proscioglimento dal servizio militare in applicazione dell'articolo 98 della legge, saranno cancellati dai ruoli e muniti di una dichiarazione conforme al mod. n. 79, la quale sarà loro rilasciata, a seconda dei casi, dal comandante del corpo o da quello del distretto militare.

§ 822. I volontari sia ordinari che di un anno, ai quali sia stato accordato il proscioglimento dal servizio militare in applicazione dell'art. 98 della legge, qualora poi nella leva alla quale hanno obbligo di concorrere non siano assegnati alla 3^a categoria, seguiranno la sorte del numero estratto; e, qualora vengano arruolati in 1^a categoria, il loro obbligo di servizio verrà regolato nel modo prescritto dal precedente paragrafo 754, se volontari di un anno, e nel modo indicato dal successivo § 846, se volontari ordinari.

§ 823. I proscioglimenti dal servizio militare in applicazione dell'art. 98 della legge sono partecipati dal ministro della guerra per ciascun volontario ai comandanti dei corpi e dei distretti militari, ai prefetti o ai sottoprefetti ed ai sindaci.

I comandanti di corpo e di distretto militare provvederanno all'esecuzione di quanto è prescritto nel § 817; e i prefetti o i sottoprefetti ed i sindaci cureranno di prender nota nelle liste di leva sulle quali i volontari sono iscritti, dell'ottenuto proscioglimento e dell'obbligo che hanno di concorrere alla leva con gli iscritti della loro classe.

TABELLA dei documenti da prodursi a corredo delle domande di passaggio alla 3^a categoria in applicazione dell'art. 96 della legge.

SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi	SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
1. — Figlio unico di padre vivente.	Atto di richiesta del padre (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29). Copia dell'atto di morte del fratello, o del fratelli del militare, ove ne sia il caso.		o dei fratelli maggiori in età del militare; Copia degli atti di morte dei fratelli nati prima di quello vivente che segue immediatamente il militare.
2. — Figlio unico naturale legalmente riconosciuto di padre vivente.	Oltre ai documenti di cui al n. 1. Copia dell'atto di riconoscimento; Copia dell'atto di nascita del militare dal quale risultò il seguito riconoscimento; Certificato del sindaco, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, da cui consta che il padre del militare non ha figli legittimi od altri figli naturali legalmente riconosciuti.	8. — Figlio unico di madre tuttora vedova.	Atto di richiesta della madre (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29); Copia dell'atto di morte del padre; Certificato di vedovanza della madre; Copia degli atti di morte dei fratelli del militare, ove ne sia il caso.
3. — Figlio unico legittimato di padre vivente.	Oltre ai documenti di cui al n. 1: Copia dell'atto di matrimonio e copia dell'atto di riconoscimento, se questo sia avvenuto posteriormente al matrimonio; oppure la copia del decreto di legittimazione, se questa abbia avuto luogo per decreto reale; Copia dell'atto di nascita del militare con la corrispondente rettificazione.	9. — Figlio primogenito di madre tuttora vedova.	Atto di richiesta della madre (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29); Copia dell'atto di morte del padre; Certificato di vedovanza della madre; Copia degli atti di morte dei fratelli nati prima di quello vivente che segue immediatamente il militare; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare ed, ove il fratello abbia concorso alla leva, il certificato del di lui esito di leva (mod. n. 35).
4. — Figlio primogenito di padre che non ha altro figlio maggiore di 12 anni.	Atto di richiesta del padre (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29); Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare; Copia dell'atto di morte del fratello deceduto in età superiore di 12 anni, e degli altri fratelli, ove ne sia il caso, maggiori in età del militare.	10. — Figlio unico di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova.	Atto di richiesta della madre (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29); Copia dell'atto di morte del padre; Copia dell'atto di matrimonio contratto dalla madre col secondo marito; Copia dell'atto di morte del padrigno del militare; Certificato di vedovanza della madre; Copia dell'atto di morte del fratello o dei fratelli germani od uterini, ove ne sia il caso.
5. — Figlio primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre che non ha altro figlio naturale, anche legalmente riconosciuto, maggiore di 12 anni.	Oltre ai documenti di cui al n. 4 devono prodursi i documenti indicati nel n. 3.	11. — Figlio primogenito di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova.	Atto di richiesta della madre (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29); Copia dell'atto di morte del padre; Copia dell'atto di matrimonio contratto dalla madre col secondo marito; Copia dell'atto di morte del padrigno del militare; Certificato di vedovanza della madre; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare, ed, ove il fratello abbia concorso alla leva, il certificato del di lui esito di leva (mod. n. 35); Copia dell'atto di morte del fratello o dei fratelli germani od uterini nati prima di quello vivente che segue immediatamente il militare.
6. — Figlio primogenito legittimato di padre che non ha altro figlio legittimo o legittimato maggiore di 12 anni.	Oltre ai documenti di cui al n. 4 devono prodursi i documenti indicati nel n. 3.		
7. — Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età.	Atto di richiesta del padre (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29); Copia dell'atto di nascita del padre; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare; Copia dell'atto di morte del fratello		

SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi	SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
12. — Nipote unico di avolo che non ha figli maschi.	Atto di richiesta dell'avolo (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29), nella quale siano compresi tutti i figli e tutte le figlie dell'avolo, nonché i di lui nipoti oltre al militare; Copia degli atti di morte dei figli dell'avolo; Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avolo, ove ne sia il caso; Certificato del sindaco, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'avolo non ha vivente alcun figlio, nè alcun altro nipote.		Copia dell'atto di morte del marito dell'avola; Certificato di vedovanza dell'avola; Copia degli atti di morte dei figli dell'avola, ove ne sia il caso; Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avola maggiori in età del militare, ove ne sia il caso; Copia degli atti di morte dei fratelli del militare nati prima di quello vivente che lo segue immediatamente; nonché la copia degli atti di morte, ove del caso, degli altri nipoti dell'avola maggiori in età del militare; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente, che per ragione d'età segue immediatamente il militare, e, qualora abbia concorso alla leva, certificato del di lui esito di leva (modello n. 35); Certificato del sindaco, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'avolo non ha vivente alcun figlio maschio, nè alcun altro nipote maggiore in età del militare.
13. — Nipote primogenito di avolo entrato nel 76° anno di età e che non abbia figli maschi.	Atto di richiesta dell'avolo (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29); Copia dell'atto di nascita dell'avolo. Copia degli atti di morte dei figli dell'avolo; Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avolo, maggiori in età militare, ove ne sia il caso. Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione d'età segue immediatamente il militare, e, se abbia concorso alla leva, certificato del di lui esito di leva (modello n. 35); Copia degli atti di morte dei fratelli del militare nati prima di quello vivente che lo segue immediatamente, nonché le copie degli atti di morte, ove del caso, degli altri nipoti dell'avolo maggiori in età del militare; Certificato del sindaco, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'avolo non ha vivente alcun nipote maggiore in età del militare.	16. — Primogenito di orfani di padre e madre.	Atto di richiesta del tutore (modello n. 75), od, in mancanza del tutore, l'atto di richiesta di tre prossimiori congiunti (mod. n. 76); Situazione di famiglia (mod. n. 29); Copia dell'atto di morte del padre e della madre; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione d'età segue immediatamente il militare, e, se il fratello abbia concorso alla leva, certificato del di lui esito di leva (mod. n. 35); Copia degli atti di morte dei fratelli del militare nati prima di quello vivente che lo segue immediatamente.
14. — Nipote unico di avola tuttora vedova che non ha figli maschi.	Atto di richiesta dell'avola (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29), nella quale siano compresi tutti i figli e tutte le figlie dell'avola, nonché i figli di costoro oltre al militare; Copia dell'atto di morte del marito dell'avola; Certificato di vedovanza dell'avola; Copia degli atti di morte dei figli dell'avola; Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avola, ove ne sia il caso; Certificato del sindaco, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'avola non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun altro nipote maggiore in età del militare.	17. — Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre.	Atto di richiesta (mod. n. 73) delle orfane stesse se maggiori di età, o del loro tutore se minorenni; od in mancanza del tutore, dei tre prossimiori congiunti (mod. n. 76); Situazione di famiglia (mod. n. 29); Copia degli atti di morte del padre e della madre; Certificato di stato nubile delle sorelle; Copia degli atti di morte dei fratelli, ove ne sia il caso.
15. — Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi.	Atto di richiesta dell'avola (modello n. 75); Situazione di famiglia (mod. n. 29);	18. — Maggiore nato di orfani di padre e madre se il primogenito fratello consanguineo si trova in alcuna delle condizioni prevedute dall'articolo 93.	Atto di richiesta del tutore (modello n. 75), od in mancanza del tutore, l'atto di richiesta dei tre prossimiori congiunti (mod. n. 76); Situazione di famiglia (mod. n. 29); Copia degli atti di morte del padre e della madre; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione

SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi	SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
	<p>di età segue immediatamente il militare; e, qualora abbia concorso alla leva, certificato del di lui esito di leva (modello n. 35);</p> <p>Copia degli atti di morte dei fratelli del militare nati prima di quello vivente che lo segue immediatamente;</p> <p>Certificato, conforme al modello n. 78, a seconda dei casi, relativo alle infermità da cui è affetto il fratello primogenito.</p>	<p>22. — Militare il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi.</p>	<p>Situazione di famiglia (mod. n. 29);</p> <p>Copia del foglio matricolare e copia dell'atto di morte del fratello da cui il militare ripete il diritto al passaggio alla 3ª categoria per i combinati articoli 88 e 96 della legge;</p> <p>Certificato d'esito di leva (modello n. 35) dei fratelli viventi del militare richiedente, e, se vincolati al servizio di 1ª o di 2ª categoria, la copia del loro foglio matricolare;</p> <p>Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli, ove del caso, che per ragione di età hanno concorso od avrebbero dovuto concorrere alla leva.</p>
<p>19. — Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovano in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente.</p>	<p>Atto di richiesta degli orfani (modello n. 75);</p> <p>Situazione di famiglia (mod. n. 29);</p> <p>Copia degli atti di morte del padre e della madre;</p> <p>Certificato conforme al mod. n. 77, ovvero atto di notorietà, conforme al mod. n. 78, a seconda dei casi, relativo alle infermità da cui sono affetti i fratelli e le sorelle maggiori.</p>	<p>23. — Militare il cui fratello morì in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio militare.</p>	<p>Situazione di famiglia (mod. n. 29);</p> <p>Copia dell'atto di morte, nonché copia del foglio matricolare del fratello da cui il richiedente ripete il diritto al passaggio alla 3ª categoria per i combinati articoli 88 e 96 della legge;</p> <p>Attestazione del consiglio d'amministrazione del corpo a cui apparteneva il fratello deceduto, dalla quale risulti della infermità contratta in servizio e per causa del medesimo, per effetto della quale morì;</p> <p>Certificato d'esito di leva (modello n. 35) dei fratelli viventi del militare richiedente, e, se vincolati al servizio militare di 1ª o di 2ª categoria, la copia del loro foglio matricolare;</p> <p>Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli, ove del caso, che per ragione di età hanno concorso o avrebbero dovuto concorrere alla leva.</p>
<p>20. — Militare che ha un fratello consanguineo al servizio militare dello stato.</p>	<p>Situazione di famiglia (mod. n. 29);</p> <p>Copia del foglio matricolare del fratello da cui il militare richiedente ripete il diritto al passaggio alla 3ª categoria per i combinati articoli 87 e 96 della legge;</p> <p>Certificato d'esito di leva (modello n. 35) nonché:</p> <p>Copia dell'atto di morte del fratello già esentato dal servizio di 1ª o di 2ª categoria, ed il cui decesso costituisce la modificazione determinante il diritto all'invocato passaggio, ovvero quel documento che serve a provare quell'altra specie di modificazione determinante il diritto stesso;</p> <p>Certificato d'esito di leva (modello n. 35) dei fratelli viventi del militare e, se vincolati al servizio militare di 1ª o di 2ª categoria, la copia del loro foglio matricolare;</p> <p>Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli, ove del caso, che per ragione di età hanno concorso o avrebbero dovuto concorrere alla leva.</p>	<p>24. — Militare il cui fratello morì mentre era in ritiro od in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio militare.</p>	<p>Situazione di famiglia (mod. n. 29);</p> <p>Copia del foglio matricolare, nonché copia dell'atto di morte del fratello del richiedente;</p> <p>Certificato d'esito di leva dei fratelli viventi, e, se vincolati al servizio militare di 1ª o di 2ª categoria, la copia del loro foglio matricolare;</p> <p>Atto di collocamento in ritiro od in riforma del fratello da cui il richiedente ripete il diritto al passaggio in 3ª categoria;</p> <p>Copia dell'atto di morte del fratello o dei fratelli, ove del caso, che per ragione di età, hanno concorso o avrebbero dovuto concorrere alla leva.</p>
<p>21. — Militare avente un fratello consanguineo in ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare.</p>	<p>Situazione di famiglia (mod. n. 29);</p> <p>Copia del foglio matricolare, nonché copia dell'atto di collocamento a riposo del fratello del richiedente;</p> <p>Certificato d'esito di leva (modello n. 35) dei fratelli viventi, e, se vincolati al servizio militare di 1ª o di 2ª categoria, la copia del loro foglio matricolare;</p> <p>Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli, ove del caso, che per ragione di età hanno concorso od avrebbero dovuto concorrere alla leva.</p>		

Avvertenza.

Occorrendo di provare che alcuno dei membri della famiglia del militare che invoca il diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96 sia da considerarsi come non esistente nella famiglia stessa agli effetti dell'art. 93, devosi produrre:

se si tratta di applicare il n. 1, 2 o 4 del detto articolo, il certificato modello n. 77.

se si tratta di applicare il n. 3, l'atto di notorietà modello 78 (specificando in entrambi i detti documenti alle rispettive lettere e od / l'epoca approssimativa in cui il difetto o l'infermità ebbe a costituirlo nelle condizioni stabilite dall'art. 93 della legge);

se si tratta di applicare il n. 5, la copia della sentenza di condanna, ed il certificato del direttore dello stabilimento di pena presso il quale il condannato trovasi in corso di espiazione della pena stabilita inflitta.

CAPO XXV.

DELLE RASSEGNE DI RIMANDO.

§ 824. I militari sotto le armi che sieno ritenuti inabili al servizio militare in genere, od a quello speciale dell'arma o corpo cui appartengono, saranno sottoposti a rassegne di rimando, eccezione fatta per coloro da sottoporsi invece a rassegna speciale, giusta le prescrizioni del capo XVI.

§ 825. Le rassegne di rimando sono affidate ad un ufficiale generale o superiore rassegnatore, assistito da due ufficiali medici, sì l'uno che gli altri nominati dal comandante di divisione militare.

Nel procedere a tali rassegne dovrà avervi per norma l'elenco C delle imperfezioni fisiche e l'infermità, annesso al presente regolamento, fatta eccezione tanto per i militari di 1ª categoria che vengono alle armi dopo il termine del secondo periodo della leva nella quale furono arruolati, quanto per i militari di 2ª e 3ª categoria che vanno per la prima volta sotto le armi per istruzione o per effetto di chiamate, per i quali dovrà avervi per norma l'elenco B e, se deficienti di natura, l'art. 80 della legge.

§ 826. Le proposte dell'ufficiale rassegnatore dovranno essere:

a) per il congedo assoluto, quando risulti dell'inabilità assoluta e permanente al servizio attivo.

b) per la trasferta ad altr'arma o corpo, quando l'inabilità sia soltanto relativa al servizio in quell'arma o in quel corpo a cui il militare appartiene;

c) per una licenza di convalescenza da tre mesi a un anno, quando il militare sottoposto a rassegna sia giudicato suscettibile di ristabilimento in salute in modo da potere riprendere più tardi il servizio;

d) per il passaggio al corpo dei veterani, quando il militare conti 18 anni di servizio effettivo sotto le armi e sia giudicato inabile a continuare nel servizio attivo, od anche prima di 18 anni quando la sua inabilità provenga, in modo bene accertato, da eventi del servizio stesso;

e) per il collocamento a riposo, quando il militare sia giudicato inabile in modo assoluto e permanente per eventi al servizio;

f) per la riforma quando il militare sia giudicato inabile in modo assoluto e permanente al servizio per cause indipendenti dal servizio stesso, purchè conti 18 anni di servizio sotto le armi.

§ 827. I militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio, i qualientino un servizio effettivo sotto le armi maggiore di anni 10 o minore di anni 18, possono essere proposti per il congedo assoluto con una gratificazione.

Perimenti possono essere proposti per il congedo assoluto con una gratificazione i militari, i quali quantunque abbiano prestato un servizio minore di 10 anni, abbiano subito una amputazione, o siano affetti da cecità, da atrofia assoluta di un membro, da paralisi o semiparalisi o da altra infermità che li renda inabili a proficuo lavoro, nel caso che tali imperfezioni od infermità non provengano da cause dipendenti dal servizio.

La gratificazione sarà ragguagliata all'assegno (di tre mesi, di sei mesi, di nove mesi o di un anno, a seconda del minore o maggiore tempo di servizio prestato, della condotta tenuta sotto le armi, o della gravità dell'imperfezione o della malattia da cui i detti militari sono affetti).

§ 828. I militari ai quali spetti il passaggio ai veterani e che preferiscano il congedo assoluto, possono ottenerlo dichiarando di rinunciare a qualunque beneficio per i servizi prestati.

In questo caso saranno congedati con la gratificazione di un anno di assegno.

§ 829. La facoltà di decidere intorno alle proposte fatte dall'ufficiale rassegnatore è dal ministro della guerra delegata ai comandanti delle divisioni militari.

§ 830. Oltre le rassegne di cui al precedente § 824, apposite rassegne di rimando avranno luogo nei mesi di aprile e di ottobre di ciascun anno per sottoporvi i militari in congedo illimitato sì di 1ª che di 2ª e di 3ª categoria, i quali ritengano di esser divenuti inabili al servizio militare.

§ 831. Non possono essere ammessi alla rassegna di rimando semestrale di cui al paragrafo precedente:

a) i volontari di un anno in congedo illimitato che non hanno ancora prestato l'anno di servizio;

b) i militari di 1ª categoria che ottennero il ritardo a presentarsi a senso dell'art. 120 della legge, perchè studenti di università o di istituti assimilati e non hanno ancora prestato servizio;

c) i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio.

§ 832. I militari in congedo illimitato che intendono di essere sottoposti a rassegna di rimando, dovranno rivolgere domanda in carta da bollo da L. 0,50 per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare, sui ruoli del quale trovansi iscritti, e ad esso comandante dovranno queste domande pervenire non più tardi del 15 aprile o rispettivamente del 15 ottobre.

A tali domande dovrà essere unito un certificato medico constatante le infermità per le quali i militari credono di esser divenuti inabili al servizio, ed il foglio di congedo illimitato del militare richiedente.

§ 833. Il comandante del distretto militare, ricevute tali domande, prenderà nota dei detti militari, e li farà a suo tempo avvertire del giorno in cui dovranno presentarsi al distretto, disponendo perchè sieno muniti dei mezzi di viaggio con le stesse norme prescritte per gli iscritti di leva.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto, se occorrono, pel viaggio al distretto saranno pagati dal sindaco del capoluogo del mandamento. Pel viaggio di ritorno saranno pagati dal distretto militare.

§ 834. I militari di cui al paragrafo precedente che fossero riconosciuti in modo assoluto e permanente inabili al servizio, saranno definitivamente congedati, ed i comandanti di divisione, emessa la determinazione di congedo, disporranno presso i comandanti dei distretti proponenti perchè sia mandata ad effetto.

§ 835. Le rassegne di rimando dei militari in congedo illimitato dovranno possibilmente aver luogo lo stesso giorno dell'arrivo di essi al distretto.

Appena passata la rassegna, i militari stessi saranno lasciati in libertà, con riserva di far loro conoscere per mezzo dei sindaci le determinazioni che saranno emesse a loro riguardo dal comandante della divisione militare.

Ove per constatare il grado dell'addotta infermità fosse creduto necessario di sottoporli ad osservazione, saranno inviati all'ospedale militare più vicino, considerandoli, finchè vi rimarranno, come richiamati temporaneamente alle armi.

In caso che fosse riconosciuta la loro inabilità, il comandante del distretto provvederà che dal corpo cui il militare è effettivo sia scambiato il foglio di congedo illimitato col foglio di congedo assoluto, con le norme stabilite dal § 955.

Durante la loro permanenza alla sede del distretto, i detti militari non avranno diritto ad alcun assegno.

CAPO XXVI.

DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO, DELLE FERME, E DELLE INTERRUZIONI DI SERVIZIO

Sezione prima.

Dell'obbligo di servizio e delle ferme.

§ 836. L'obbligo di servizio decorre, per tutti indistintamente i militari di truppa, dal 1º gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun militare è iscritto compiono il 21º anno di

età, ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui ciascun militare compie il 30° anno.

§ 837. Assumono la ferma di anni 5, o vi fanno passaggio da quelle di anni 1, 2, 3 e 4.

- a) i sottufficiali di tutte le armi;
- b) i militari dell'arma dei carabinieri reali;
- c) gli allievi armauoli giudicati idonei all'impiego di capo armauolo;
- d) gli allievi sergenti;
- e) i militari ammessi alla scuola di mascaia;
- f) i musicanti;
- g) i vivandieri;
- h) gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena;
- i) i militari dei depositi cavalli stalloni;
- l) i militari ri ammess i in servizio di qualsiasi grado ed in qualsiasi arma.

La ferma di anni cinque decorre dal giorno in cui ha od ebbe effettivamente principio il servizio sotto le armi, ad eccezione dei militari di cui alla lettera l), per i quali decorre dalla data della riammissione.

Nell'assumere la detta ferma il militare che sia già al servizio con una ferma diversa, deve sottoscrivere in presenza del consiglio d'amministrazione del corpo un atto di consenso conforme al modello 11 del catalogo.

§ 838. Gli allievi armauoli, benchè già vincolati alla ferma di anni 5, assunta dopo la dichiarazione d'idoneità all'impiego di capo armauolo, dovranno poi allorchè vengono nominati capi armauoli ed ascritti ad un reggimento o corpo in tale qualità, contrarre una nuova ferma di anni 5, la quale comincerà a decorrere dal giorno dell'ammissione in tale qualità, cessando però l'obbligo di terminare quella in corso.

§ 839. I sergenti ammessi come allievi alla scuola magistrale di scherma assumono una nuova ferma di anni 5, decorribile dal giorno in cui ha luogo la loro ammissione nella scuola stessa, ma cesserà per essi l'obbligo di compiere la ferma in corso.

§ 840. I militari sotto le armi che fanno passaggio di carabinieri reali ed i quali contino di già uno o più anni di servizio effettivo, dovranno obbligarsi a passarne altri quattro nei carabinieri reali.

§ 841. I militari vincolati alla ferma di anni 5, i quali per incapacità, per menomata attitudine fisica od intellettuale, o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà siano giudicati inetti a prestare gli speciali servizi od a rimanere nei corpi o reparti per quali dovettero assumere la ferma stessa, possono ottenere dal ministro della guerra il passaggio alla ferma di anni 3 o 4 se di cavalleria. Potrà anche essere rimeso nella ferma di due anni il militare che per ragione del numero estratto, fosse stato precedentemente designato a prestar questo periodo di servizio.

Laddove invece venissero retrocessi o rimossi di grado o per propria colpa giudicati immeritevoli di rimanere nei corpi o reparti cui appartengono, ovvero di continuare in uno dei detti speciali servizi, dovranno compiere la ferma intrapresa.

§ 842. Gli uomini assegnati all'arma di cavalleria con la ferma di anni 4, quelli di tutte le altre armi con la ferma di anni 3, o gli altri che fossero designati a prestare due anni soli di servizio, hanno l'obbligo di rimanere rispettivamente sotto le armi 4, 3 o 2 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe alla quale sono ascritti compiono il 21° anno di età, ma possono essere inviati in congedo illimitato anche prima del termine ora detto, a senso dell'art. 126 della legge.

§ 843. La ferma degli iscritti di 1ª categoria ammessi a ritardare il servizio quali studenti universitari, ai termini dell'art. 120 della legge, avrà la stessa decorrenza di quella degli uomini di 1ª categoria della classe di leva con la quale vengono alle armi.

Però all'atto dell'invio in congedo illimitato essi riprendono gli obblighi di servizio della loro classe di leva.

§ 844. Gli arruolati volontari di un anno di qualsiasi arma restano in servizio un anno intero. Qualora interrompano il servizio per ma-

lattia o per altre cause, lo riprendono nel giorno dell'anno o degli anni successivi, corrispondente a quello in cui ebbe principio l'interruzione, e vi rimangono finchè vi restano i volontari giunti sotto le armi nell'anno stesso.

Il disposto del presente paragrafo non è però applicabile al volontario di un anno che durante il servizio venga sottoposto a giudizio, e questo non sia poi seguito da condanna.

§ 845. Per gli uomini arruolati volontariamente con la ferma di anni 3 o 4, la ferma stessa decorre con quella degli uomini della classe di leva le cui operazioni sono in corso al momento del loro arruolamento, e ciò tanto se furono arruolati durante il primo periodo, quanto se lo furono nel secondo periodo della leva.

§ 846. Ai volontari stati prosciolti dal servizio prima del concorso alla leva, non che agli iscritti stati mandati rivedibili in rassegna speciale da leve precedenti, ed arruolati poi in 1ª categoria come iscritti di leva, si terrà conto del precedente servizio, purchè questo sia superiore a 6 mesi nel seguente modo, cioè: se servirono più di 6 mesi e non più di 18, saranno retrocessi alla classe immediatamente anteriore; se più di 18, ma non più di 30 mesi, saranno retrocessi di due classi, e di tre classi se prestarono un servizio maggiore.

Tale disposizione non è applicabile a coloro che vengono ammessi nei carabinieri reali, ma se essi già prestarono più di un anno di servizio prima del proscioglimento, rimarranno sotto le armi 4 anni soltanto.

§ 847. I volontari ed i rivedibili di cui al precedente paragrafo, che prima del proscioglimento avessero conseguito un grado, riacquisteranno il grado stesso con anzianità anche dalla primitiva nomina, sotto deduzione del tempo compreso tra il giorno in cui vennero prosciolti dal servizio e quello in cui furono di nuovo incorporati nel regio esercito.

Però se si tratta di riprendere il grado di sottufficiale, i detti militari debbono nuovamente obbligarsi ad assumere la ferma di 5 anni, nella quale si terrà conto del servizio precedentemente prestato, e laddove rifiutassero di assumerla, non potranno conseguire che il grado di caporal maggiore.

§ 848. Per gli uomini che quali omessi, rivedibili, renitenti o rimandati siano arruolati in una leva posteriore a quella cui avrebbero dovuto concorrere per ragione di età, la ferma ha la stessa decorrenza di quella degli iscritti della leva con la quale furono arruolati, tanto se lo furono nel primo che nel secondo periodo.

§ 849. La ferma dei surrogati di fratello è quella stabilita, a seconda dei casi, dai precedenti §§ 267 e 283.

§ 850. I militari che passano dalla 2ª o dalla 3ª alla 1ª categoria per libera elezione, assumendo la ferma di tre anni, e quelli che dalla 3ª sono trasferiti alla 2ª od alla 1ª in virtù delle prescrizioni della legge, sono ascritti alla classe della leva in corso al tempo del loro passaggio, tanto se questo ebbe luogo nel primo che nel secondo periodo, e la loro ferma decorre con gli iscritti della leva stessa.

§ 851. I militari di 2ª o 3ª categoria hanno un tempo prestabilito o determinato di permanenza sotto le armi, ma vi sono chiamati temporaneamente per la loro istruzione militare e rimangono in congedo illimitato a disposizione del Governo.

§ 852. Gli ufficiali dell'esercito permanente d'espensati dall'effettività di servizio per dimissione volontaria prima di aver servito tre anni nella qualità di ufficiali o come militari di truppa complessivamente, dovendo, a senso dell'articolo 121 della legge, compiere tale periodo di servizio come militari di truppa, sono ascritti ad un corpo designato volta per volta dal Ministero col grado di sergente, ed appena compiuti i tre anni di servizio, sono ascritti ai ruoli degli ufficiali di complemento.

Gli ufficiali di complemento e quelli della milizia mobile e territoriale, che vengono dimissionati in seguito a loro domanda, sono iscritti nei ruoli del proprio distretto col grado di sergente (o col grado di furiere o furiere maggiore se rivestivano l'uno o l'altro di questi gradi prima della nomina a sottotenente) per seguire la sorte

della classe e categoria che loro spettò, a seconda del tempo in cui avvenne il loro arruolamento e dell'esito avuto nella propria leva,

§ 853. Gli ufficiali in qualsiasi posizione, che, prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età siano dimessi a senso dell'articolo 14 del codice penale per l'esercito oppure rimossi, ovvero incorsti nella perdita del grado per effetto di condanna che non li renda indegni di appartenere al regio esercito, vanno iscritti d'autorità al proprio distretto di leva come semplici soldati nelle compagnie permanenti o nella milizia mobile o nella milizia territoriale, secondochè loro spettò in ragione degli obblighi riportati nella leva.

In tempo di pace sono però mandati in congedo illimitato quando anche continuo meno di tre anni sotto le armi.

§ 854. I militari che all'atto del concorso alla leva si trovavano a servire nel corpo delle guardie di finanza, a senso del § 149, laddove per qualsiasi motivo vengano a cessare dal far parte del corpo stesso, debbono compiere i loro obblighi di servizio nel regio esercito con la classe con cui furono arruolati.

Se tale classe fosse ancora sotto le armi, saranno dal rispettivo intendente di finanza diretti subito al distretto di leva, informandone per lettera il comandante di questo.

Laddove essi all'atto della cessazione dal servizio delle guardie di finanza si trovino nelle compagnie di disciplina di punizione, il loro invio al distretto avrà luogo per cura del comando degli stabilimenti militari di pena.

§ 855. Il sottufficiale che, compiuto il suo dodicesimo anno di servizio, rimane sotto le armi in attesa di un impiego civile, non è vincolato da ferma alcuna, e può essere congedato, con autorizzazione ministeriale, anche prima di ottenere l'impiego cui aspira.

§ 856. I veterani e gli invalidi servono senza obbligo determinato di ferma.

Sezione seconda.

Interruzioni di servizio.

§ 857. Non si computa nella ferma, ai termini dell'art. 130 della legge, e costituisce interruzione di servizio il tempo trascorso dal militare:

a) in stato di diserzione.

b) scontando la pena inflittagli da tribunali militari o da magistrati ordinari, quand'anche la detenzione sia sussidiaria alla multa;

c) in aspettazione di giudizio, se fu seguito da condanna passata in giudicato, salvo che abbia potuto prestare servizio, perchè detenuto alla prigione semplice del corpo, o per essere stato ammesso a libertà provvisoria;

d) nelle compagnie di disciplina di punizione, ma per i soli primi 6 mesi di permanenza in esse.

I militari in licenza di qualunque specie, non esclusa quella per convalescenza, che venissero a trovarsi in uno dei casi di cui alle lettere b) e c), sono considerati, quanto all'interruzione del servizio, come se fossero sotto le armi.

§ 858. Il tempo non computabile nella ferma, a senso della lettera a) del precedente § 857, decorre dal giorno in cui fu dichiarata la diserzione se si tratta di militari sotto le armi, o dal giorno in cui dovettero presentarsi se si tratta di iscritti che non raggiunsero le insegne alla prima chiamata della classe alle armi.

Il tempo non computabile nella ferma, a senso delle lettere b) e c) del precedente § 857, decorre dalla data della detenzione giudiziaria, la quale data si desume dalla indicazione fattane sulla sentenza di condanna.

§ 859. Per tutti i militari condannati al carcere ed alla reclusione militare, l'interruzione cessa col giorno dell'uscita dal luogo di pena per ultimata condanna, ovvero con la data del regio decreto di condono.

Per disertori invece che siano stati assolti, la interruzione cessa dal giorno dell'arresto o della presentazione spontanea.

§ 860. La durata della interruzione di servizio per condanna deve sempre corrispondere al tempo che il militare per effetto della condanna stessa non poté prestare servizio; e quindi non deve valutarsi

dalla durata della pena inflitta con la sentenza, ma dal tempo che il militare ha effettivamente trascorso in carcere o nella reclusione.

Per la stessa ragione, se la pena viene espiata nelle prigioni semplici del corpo non produce interruzione di servizio, perchè il militare in tale posizione presta di fatto servizio.

Il computo della interruzione si fa allora soltanto che il militare, scontata la pena, sia in condizione di riprendere il regolare servizio.

Qualora il militare che avesse interposto ricorso contro la sentenza di condanna venisse, in attesa dell'esito del ricorso stesso, a rimanere in carcere oltre il limite della pena riportata, il tempo che eccede questo limite non è cumulato con quello che costituisce la interruzione di servizio.

§ 861. Pel militare assolto da una imputazione, si computa quale servizio utile il tempo trascorso dal giorno in cui fu posto in attesa di giudizio sino alla data della sentenza assolutoria, e pel tempo della successiva detenzione si osservano, ove occorra, le norme indicate nei precedenti paragrafi.

§ 862. Per l'iscritto che dopo l'arruolamento è mandato in congedo illimitato provvisorio, e che non risponde alla chiamata sotto le armi perchè detenuto in attesa di giudizio, non si considera interruzione di servizio il ritardo alla venuta sotto le armi nel solo caso che stia poi stato assolto, e semprechè abbia raggiunto le insegne appena lasciato in libertà. Se non si presenta entro 15 giorni al più tardi, si considera interruzione di servizio il tempo passato dall'uscita delle carceri a quello della presentazione.

§ 863. Quando si verificano ripetute interruzioni di servizio, queste devono valutarsi come se fossero un'interruzione sola rappresentata dalla somma delle varie interruzioni calcolando sempre il mese di trenta giorni.

A tal fine le interruzioni del servizio di qualunque durata devono esser sempre annotate sui fogli matricolari.

§ 864. Ai militari trasferiti alle compagnie speciali di disciplina, ai termini dell'art. 219 del Codice penale per l'esercito va computato nella ferma l'intero tempo che passano in esse compagnie.

§ 865. Va del pari computata nella ferma l'intero tempo che si passa nelle compagnie di disciplina da quei militari per quali sia così determinato dallo speciale regolamento per le compagnie di disciplina e per coloro che vi siano trasferiti dal corpo delle guardie di finanza,

§ 866. Ai militari che rimangono sotto le armi dopo il congedamento della propria classe come attendenti di ufficiali, non è applicabile il disposto dell'art. 130 della legge; essi perciò non sono soggetti al trasferimento di classe se durante questo prolungamento di servizio venissero a trovarsi in uno dei casi di cui al precedente § 857.

Una volta però espiata la pena, essi perdono la qualità di attendente e sono inviati in congedo illimitato.

§ 867. L'interruzione di servizio dà luogo a trasferimento di classe nei militari vincolati alla ferma di 2, 3 o 4 anni quando, per effetto di quella interruzione, il militare non abbia potuto compiere regolarmente il suo obbligo di servizio sotto le armi, per un tempo maggiore di 150 giorni.

§ 868. I militari con la ferma di 1 o di 5 anni, i quali interrompano il servizio, debbono prestare sotto le armi, qualunque sia la durata dell'interruzione, tanto tempo di servizio quanto occorre a compiere l'anno od i cinque anni inerenti alla ferma intrapresa: quelli con la ferma di un anno la compiranno nel tempo indicato nel precedente § 844.

I detti militari sono altresì soggetti al trasferimento di classe per ciò che riguarda i loro obblighi in congedo illimitato, qualora l'interruzione di servizio che devono compensare sia maggiore di 150 giorni.

§ 869. Quando si debba applicare il trasferimento di classe non deve tener conto se nel frattempo il militare avrebbe avuto diritto all'invio in congedo, di guisa che, calcolando il tempo non computabile nei modi di cui ai paragrafi precedenti, se l'interruzione non raggiunse un anno e 151 giorni ha luogo il trasferimento alla classe suc-

cessiva, e a due classi successive se l'interruzione fu maggiore di un anno e 150 giorni e non raggiunse i due anni e 151, e così di seguito (1).

§ 870. I militari trasferiti di classe seguono la sorte di quella a cui furono trasferiti e non possono far passaggio alla milizia mobile, nè alla milizia territoriale se non con la classe stessa.

§ 871. Pei militari di 1^a, 2^a e 3^a categoria in congedo illimitato, richiamati alle armi per istruzione o per mobilitazione, non ha luogo trasferimento di classe.

Ai militari ora detti non dovrà in alcun modo essere considerato come interruzione di servizio, agli effetti dell'art. 130 della legge, il tempo di non prestato servizio all'epoca della loro chiamata alle armi come pure il tempo che, in seguito al loro successivo arresto o presentazione, venisse da essi passato in carcere in attesa di giudizio od isconto di pena.

CAPO XXVII.

DELLE RAFFERME SENZA PREMIO E CON PREMIO. — DELLA CAPITALIZZAZIONE DEI PREMI DI RAFFERMA. — DELLE RAFFERME CON SOPRASSOLDO E IN-NITA' RELATIVE.

Sezione prima.

Rafferre di un anno senza premio.

§ 872. Le rafferme di un anno senza premio possono essere accordate a quei militari che, per la loro attitudine fisica o per la loro condotta, sono ritenuti meritevoli di rimanere sotto le armi.

Le dette rafferme possono essere rinnovate d'anno in anno senza limite di età, finchè il militare sia idoneo al servizio attivo.

§ 873. L'anno di servizio del militare ammesso alla rafferma di un anno senza premio decorre dal giorno successivo alla scadenza della ferma o della precedente rafferma.

§ 874. Non potrà il rafferma essere trasferito ad altra arma senza il suo consenso, salvo che debba far passaggio per punizione alle compagnie di disciplina.

§ 875. Il militare rafferma, ove sia retrocesso dal grado o rimosso, è prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma e sarà inviato in congedo illimitato rimanendo iscritto all'esercito permanente o facendo passaggio, ove gli spetti, alla milizia mobile od alla milizia territoriale.

Il rafferma però, che fosse all'atto della retrocessione o della rimozione trasferito in corpo disciplinare, non sarà inviato in congedo illimitato se non dopo aver scontato in detto corpo sei mesi di effettivo servizio di punizione computabile dalla data del passaggio.

Sezione seconda.

Rafferre con premio.

§ 876. I militari che possono essere ammessi alle rafferme con premio sono quelli soltanto indicati nell'art. 141 della legge.

Nessun militare potrà ottenere la rafferma con premio se non soddisfa alle seguenti condizioni:

a) avere una costituzione fisica tale da offrire sufficiente garanzia che, durante il tempo della rafferma, possa continuare a prestare un buon servizio secondo il proprio grado od ufficio nel corpo cui appartiene;

b) aver dato prove di buona condotta morale o disciplinare, e

(1) Per l'applicazione del § 867 e 869 valga il seguente esempio: un militare della classe 1868 stato condannato alla reclusione militare, nel giorno pel quale è ordinato il licenziamento della sua classe, conta soltanto 150 giorni o meno di interruzioni di servizio, sia in una volta che in più volte, è calcolata secondo le norme di cui al § 857, e seguenti: egli non dovrà essere trasferito di classe quantunque in quel giorno stia scontando la pena. Se conta invece in quel giorno 151 giorni o più di interruzione dovrà essere trasferito di classe.

In questo secondo caso, (senza tener conto se nel frattempo il militare avrebbe avuto diritto all'invio in congedo illimitato), se l'interruzione non raggiunge un anno e 151 giorni, deve essere trasferito alla classe 1869, se supera un anno e 150 giorni, ma non raggiunge due anni e 151 giorni, deve essere trasferito alla classe 1870 e così di seguito.

non avere commesso alcun atto contrario al carattere ed alla dignità militare;

c) avere l'istruzione necessaria per esercitare in modo soddisfacente il servizio del proprio grado od ufficio speciale.

§ 877. È valido nel calcolo degli anni di servizio richiesti per potere aspirare alla rafferma con premio il tempo che secondo la legge computa nella ferma.

E fatta però eccezione per i surrogati di fratello, i quali non potranno aspirarvi se non abbiano personalmente compiuto in effettivo servizio sotto le armi il tempo stabilito, e per capi armatuoli per quali il servizio utile decorre dal giorno in cui assunsero la ferma di anni cinque nell'atto di esser nominati capi armatuoli.

§ 878. La decorrenza del premio comincia dal 1° del mese successivo all'ammissione alla rafferma, e da quel giorno ha pure principio la nuova ferma di anni tre.

§ 879. Tutti i militari cui possono essere concesse le rafferme con premio, i quali ottengano la riammissione in servizio, possono, dopo un anno dalla data della riammissione, aspirare alla rafferma ove risultino nelle condizioni richieste dalla legge.

Ottonuta la rafferma, cessa per essi l'obbligo di servizio inerente alla ferma intrapresa nell'atto della riammissione in servizio.

§ 880. La concessione ai militari delle rafferme con premio sarà fatta mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Tali concessioni, quand'anche fatte con decreti collettivi, avranno un numero progressivo di ruolo per ogni nuovo rafferma.

Qualora prima della decorrenza della rafferma concessa il militare venisse a perdere alcuno dei requisiti necessari per esser rafferma, la concessione sarà revocata mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

§ 881. I premi di rafferma sono considerati quali competenze e pagati dai consigli di amministrazione dei corpi.

Però questi premi sono dovuti anche quando i militari si trovino in licenza ordinaria, straordinaria o di convalidazione, oppure ricoverati allo spedale od in qualunque altra posizione, nella quale il tempo in essa trascorso è computato nella ferma a norma della legge.

§ 882. Ai raffermati con premio posti sotto giudizio, sia che si trovino detenuti in carcere, sia che abbiano ottonuta la libertà provvisoria, o siano a piede libero, sarà sospeso il pagamento del premio. Il premio cesserà definitivamente per quelli che incorressero in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dei tribunali militari.

Per i condannati dai tribunali ordinari dopo il 1° gennaio 1890 si avranno presenti le disposizioni del nuovo Codice penale corrispondenti a quelle del Codice penale abolito, giusta le norme del R. decreto 1° dicembre 1889, N. 6509.

A coloro che fossero dai tribunali ordinari condannati a pene diverse da quelle suindicate sarà di nuovo corrisposto il premio di rafferma dopo scontata la pena.

A coloro il cui giudizio non fu seguito da condanna sarà di nuovo corrisposto il premio di rafferma e saranno anche pagati gli arretrati.

§ 883. Il sottufficiale promosso ufficiale cessa di godere il premio di rafferma dalla data del regio decreto di nomina, e da quel giorno egli acquista diritto al capitale di cui all'articolo 143 della legge.

§ 884. Per provvedere al pagamento dei premi di rafferma e delle altre spese accennate nel presente capo, e di cui sono incaricati direttamente i corpi, i consigli d'amministrazione compiranno al principio di ogni trimestre e trasmetteranno al ministero della guerra in duplice copia la richiesta dei fondi presuntivamente occorrenti nel corso del trimestre.

§ 885. In seguito alla richiesta di cui al paragrafo precedente, il ministero emetterà un mandato collettivo a favore dei consigli d'amministrazione richiedenti, con quietanza del consiglio d'amministrazione dell'ufficio di personali militari vari, o dell'ufficiale a ciò delegato, il quale ufficio ne accrediterà i singoli consigli d'amministrazione mediante operazioni di conto corrente.

§ 886. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre i consigli d'amministrazione trasmetteranno al ministero della

guerra, in duplice copia, le note nominative dei militari ai quali furono pagati, nel precedente trimestre, i premi di rafferma.

§ 887. La somma totale risultante da tali note sarà iscritta a credito dal consiglio di amministrazione in un rendiconto pure in duplice copia, nel quale saranno compresi anche i pagamenti fatti per altri titoli accennati nella richiesta di cui al § 884.

A tutte queste spese saranno nel detto rendiconto contrapposte le anticipazioni ricevute, per determinare le rimanenze in credito o in debito verso l'erario alla fine del trimestre.

Queste rimanenze saranno riprodotte nella contabilità del trimestre successivo, tranne quelle dell'ultimo trimestre dell'esercizio, che devono esser liquidate e saldate.

Sono applicabili alla liquidazione di questi rendiconti le eccezioni consentite per la contabilità dei corpi dell'esercito degli articoli 378 e 331 del regolamento di contabilità generale.

§ 888. Ladove un rafferma con premio venga a trovarsi in uno dei casi, per i quali, a senso dell'art. 146 della legge, debba essere sottoposto a commissione di disciplina per decidere sulla perdita o non del premio di rafferma, si osserverà il procedimento indicato dal regolamento di disciplina.

§ 889. Quando un graduato rafferma con premio sia sottoposto a commissione di disciplina per la retrocessione, ed il voto risulti contrario alla proposta, la commissione dovrà nella seduta stessa emettere il voto se il graduato debba ciò nonostante esser privato del premio della rafferma, in applicazione del primo capoverso dell'articolo 146 della legge.

§ 890. Per i graduati dell'arma dei carabinieri reali la retrocessione del grado non implicando per se stessa la perdita della rafferma, quando essi vengano sottoposti a commissione di disciplina per la retrocessione, se la commissione stessa delibera in senso affermativo, dovrà pure, refuta stante, pronunciarsi se debbano o non esser privati del premio di rafferma.

§ 891. Ogni volta che il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali approverà qualche deliberazione di commissione di disciplina per cui un militare venga privato della rafferma, trasmetterà al ministero, corredata della nota di approvazione, una copia del verbale della detta commissione.

La stessa trasmissione sarà fatta dai comandanti di corpo d'armata per le commissioni di disciplina dei militari non sottufficiali rafferma con premio.

§ 892. Il disposto del precedente § 875 è applicabile ai rafferma con premio che siano retrocessi, rimossi o privati della rafferma.

§ 893. Se il rafferma perde il premio della rafferma in seguito a deliberazione di commissione di disciplina, il godimento del premio stesso cessa il giorno seguente a quello nel quale la deliberazione è stata approvata.

Per i militari ammogliati senza permesso, cessa dal giorno in cui è constatata la loro trasgressione al regolamento di disciplina; in questo caso il comandante del corpo dovrà darne avviso al ministero della guerra.

§ 894. I militari che godono di una o più rafferme con premio se in seguito a loro domanda od a promozione vengono a trovarsi in una posizione per la quale le rafferme con premio non sono consentite, ma possono aspirare alle rafferme con soprassoldo, dovranno rinunciare ai diritti loro derivanti dalle rafferme compiute e optare per il trattamento stabilito per sottufficiali, in relazione all'anno di servizio in cui si troveranno all'atto dell'opzione.

Sezione terza.

Capitalizzazione dei premi di rafferma.

§ 895. Le domande per conseguire la capitalizzazione dei premi di rafferma, di cui agli articoli 143, 144 e 145 della legge, devono essere dirette dagli aventi diritto al ministero della guerra ed in esse dovrà essere indicato:

a) se il richiedente intende ottenere la capitalizzazione dei premi in cartelle del debito pubblico, ovvero preferisce di averla in contanti secondo il disposto del successivo § 897;

b) il domicilio del ricorrente e la intendenza di finanza dalla quale l'interessato desidera ritirare le cartelle del debito pubblico che gli sono dovute, ovvero il luogo in cui desidera ritirare la somma in contanti, se in tal senso ne abbia fatta domanda.

Nelle domande di capitalizzazione presentate, in relazione al disposto dall'art. 143 della legge, da rafferma con premio che continuano a rimanere sotto le armi, dovranno i richiedenti esporre i motivi per quali invece non la capitalizzazione.

§ 896. Il diritto alla capitalizzazione dei premi di rafferma si verifica:

a) per i sottufficiali promossi ufficiali dalla data del R. decreto di nomina;

b) per i nominati ad impiego civile dal giorno in cui cominceranno ad aver diritto agli assegni inerenti all'impiego;

c) per quelli che cessano dal servizio sotto le armi per congedo, e per i morti, dal giorno successivo a quello del congedo o della morte, salvo il disposto del 3° alinea dell'art. 146 della legge.

Dal detto giorno compete il godimento della rendita a chi riceve il capitale in cartelle del debito pubblico.

§ 897. Quando il militare che chiese la capitalizzazione di uno o più premi di rafferma espresse il desiderio di riceverne l'ammontare in contanti, il relativo ragguglio sarà fatto dal ministero della guerra al prezzo medio di borsa risultante dal bollettino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per il giorno in cui si è verificato il diritto alla capitalizzazione, o per quello che sarà stato determinato dal ministero della guerra nel caso di cui all'ultima alinea del precedente paragrafo 895.

Lo stesso ragguglio dovrà farsi per gli eredi di rafferma che chiedono la capitalizzazione di premi di rafferma in contanti, avuto presente il giorno nel quale pervenne la domanda all'amministrazione militare.

§ 898. Gli eredi del rafferma con premio, per ottenere, a norma dell'art. 145 della legge, il capitale di premi di rafferma, debbono provare il loro titolo legale a possedere, tanto in caso di successione testamentaria che intestata, mediante un decreto pronunciato in camera di consiglio del tribunale civile del luogo in cui sarà aperta la successione.

Un tale decreto dovrà indicare tanto il capitale del cui pagamento si tratta, quanto le singole persone dagli eredi, legatari, od altri aventi diritto, nei quali per effetto della successione degli atti di divisione od altro, riconosce essersi devoluta la proprietà del capitale, ed ove faccia d'uopo la quota a ciascuno spettante.

§ 899. Tutti gli atti e tutti i documenti che vengono presentati a corredo delle domande degli aventi diritto a capitalizzazione di premi di rafferma, debbono aver forma legale ed essere inoltre regolari anche per quanto è prescritto dalle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Le firme dei notari negli atti che si producono al ministero della guerra agli effetti suddetti, debbono essere legalizzate dal competente presidente di tribunale.

§ 900. La concessione della capitalizzazione del premio di rafferma è fatta con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

§ 901. Per la consegna del capitale di rafferma, in cartelle di rendita consolidata 5 per cento, agli aventi diritto provvederà, con le cautele e formalità di regola, il ministero del tesoro sulla richiesta del ministero della guerra, per mezzo dell'intendenze di finanza, che caso per caso verranno designate.

A tale effetto il ministro della guerra, tenendone speciale conto corrente da liquidarsi e paragonarsi trimestralmente, somministrerà al ministero del tesoro i fondi necessari per l'acquisto della rendita e per le spese relative mediante mandati di pagamento sulla tesoreria centrale, che se ne addebiterà in apposito conto corrente.

Il ministero del tesoro farà versare al conto corrente predetto l'ammontare, netto dell'imposta sulla ricchezza mobile, delle cedole che avrà staccate dalle cartelle acquistate per conto del ministero della guerra, come cedenti la decadenza dovuta all'atto della consegna.

§ 902. Quando il militare abbia lasciato debito verso la cassa del corpo, od anche, se si tratta di carabinieri, verso la massa individuale, potrà invocare che la capitalizzazione del premio di rafferma gli sia concessa in cartelle del debito pubblico soltanto nel caso che all'atto della presentazione di tale domanda egli saldi i debiti suddetti. Altrimenti il capitale del premio gli sarà dato in contanti, e in tal caso gli verrà ritenuto, sulla somma spettantegli, l'importo del suo debito perchè il ministero possa reintegrare la cassa del corpo.

Se però la prorata della rendita semestrale spettante ad esso rafferma, a senso del paragrafo seguente, fosse sufficiente, potrà chiedere che con questa sia saldato il suo debito.

§ 903. Ognora che le cartelle del debito pubblico debbono essere consegnate senza le codole del semestre nel corso del quale avviene la capitalizzazione, il ministero della guerra provvederà perchè sia pagata quella prorata che spetta al ministero, dal giorno in cui gli è dovuto il capitale a quello dal quale decorrerà il godimento delle cartelle di rendita suddette.

Sezione quarta.

Delle rafferme con soprassoldo e delle indennità relative.

§ 904. Le rafferme con soprassoldo sono concesse ai sottufficiali di cui all'art. 148 della legge, che per buona condotta, zelo e capacità se ne rendono meritevoli, e che, per il complesso delle loro qualità militari, offrono sufficienti guerenze che l'ulteriore servizio da loro assunto sarà utile e vantaggioso all'esercito.

§ 905. È valido nel calcolo degli anni di servizio richiesti per potere aspirare alla rafferma triennale con soprassoldo il tempo che, secondo la legge, computa nella ferma, fatta eccezione però per i surrogati di fratello, i quali non potranno aspirarvi se non abbiano personalmente compiuto in attivo servizio sotto le armi il tempo stabilito.

I sergenti ammessi come allievi nella scuola magistrale di scherma possono aspirare alla rafferma triennale, quando abbiano compiuto 5 anni di servizio, compreso quello precedente alla loro ammissione alla scuola suddetta.

§ 906. Il sottufficiale aspirante alla rafferma, e che abbia terminato i suoi obblighi di servizio sotto le armi, rimane in attesa della concessione di tale rafferma e non potrà, in nessun caso, essere congedato che per espressa determinazione ministeriale.

§ 907. I soprassoldi stabiliti dalla legge sono dovuti anche quando il sottufficiale si trovi in licenza ordinaria, straordinaria o di convalescenza, oppure si trovi ricoverato in un ospedale od in qualunque altra posizione nella quale il tempo in essa trascorso sia computato nella ferma a norma di legge e salvo i casi previsti al § 911.

§ 908. Il soprassoldo di rafferma è dovuto dalla data della decorrenza della rafferma.

§ 909. Al sottufficiale che compie il suo dodicesimo anno di servizio, il soprassoldo annuo di lire 365 decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza di tale servizio, e ciò indipendentemente da qualsiasi obbligo da lui contratto coll'ultima rafferma. Tale soprassoldo cessa definitivamente colla data di congedamento da servizio sotto le armi, ovvero, quando il sottufficiale sia nominato ad un impiego civile dal giorno in cui comincerà ad aver diritto agli assegni a tale impiego inerenti.

§ 910. Il diritto ai soprassoldi stabiliti dalla legge cessa definitivamente:

- a) colla perdita del grado, in seguito a rimozione o retrocessione;
- b) colla promozione al grado d'ufficiale.

§ 911. Il pagamento dei soprassoldi resta sospeso:

- a) per sottoposti a giudizio, dalla data del giorno successivo a quello in cui il sottufficiale è deferito al tribunale per il procedimento;
- b) per sottoposti a commissioni di disciplina, dalla data dell'ordine di convocazione della commissione.

Qualora il giudizio del tribunale o della commissione di disciplina non abbia dato luogo a rimozione o retrocessione, sarà al sottufficiale corrisposto cogli arretrati il soprassoldo di rafferma, salvo il caso in cui debba essere, o già si trovi, sospeso dal grado.

§ 912. Il diritto ai soprassoldi cessa temporaneamente

a) per gli ammessi alla scuola dei sottufficiali, dalla data della effettiva ammissione alla scuola fino al giorno in cui ritornano effettivi in un corpo;

b) per i sospesi dal grado, dalla data dell'ordine di sospensione e per tutta la durata della punizione.

§ 913. Al sottufficiale promosso ufficiale cesserà di essere corrisposto il soprassoldo dal giorno in cui principierà ad aver diritto allo stipendio di ufficiale.

§ 914. Il soprassoldo è pagato al sottufficiale unitamente agli altri assegnamenti fissi e coi modi di pagamento per questi stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito.

§ 915. La concessione delle varie rafferme con soprassoldo di L. 109,50 e di L. 219 all'anno, nonchè l'ammissione al soprassoldo annuo di L. 365 è fatta mediante decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.

Le concessioni delle rafferme con soprassoldo, quando anche fatte con decreti collettivi, avranno un numero progressivo di ruolo per ogni nuovo rafferma con soprassoldo.

Questo numero è assegnato ad ogni rafferma triennale nello stesso decreto di concessione.

§ 916. Nell'ammissione successiva alle rafferme annuali i raffermati assumono un nuovo numero d'ordine nel ruolo speciale dei raffermati con soprassoldo di L. 219 e conservano lo stesso numero finchè continuano a godere di quel soprassoldo.

Quando poi ai sottufficiali raffermati è concesso il soprassoldo di L. 365, con o senza rafferma, sono riportati su di un nuovo ruolo con nuova numerazione progressiva.

§ 917. Il diritto alle indennità, di cui agli articoli 154, 155, 153 e 159 della legge, deve essere accertato con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.

Il ministro della guerra dispone quindi per il pagamento delle indennità, e per quelle concesse a senso dell'art. 154 della legge dispone, a seconda dei casi, per il pagamento o per la iscrizione del credito relativo su apposito registro di conto corrente.

§ 918. Le varie indennità, eccettuata quella di cui all'art. 159 della legge, possono dal ministero essere fatte pagare direttamente dalla cassa dei corpi ed in tal caso il consiglio d'amministrazione iscriverà la spesa nell'elenco di cui al n. 5 del successivo § 921, nonchè le quietanze del militare col visto del presidente del consiglio d'amministrazione e la copia del decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

§ 919. L'assegno di L. 100, spettante al sottufficiale allorché gli viene concessa la prima rafferma con soprassoldo, è portato in spesa dal corpo e pagato alla mano al sottufficiale nel mese in cui comincia a decorrere la detta rafferma, senza che occorra una speciale domanda.

§ 920. Per provvedere al pagamento dei soprassoldi o delle varie indennità che i consigli d'amministrazione dovessero corrispondere ai sottufficiali, sarà osservato il disposto dei precedenti §§ 884 e 885.

§ 921. Nel rimettere gli elenchi dei militari ai quali furono pagate nel precedente trimestre le competenze loro dovute quali raffermati con soprassoldo, i consigli d'amministrazione dei corpi dovranno distinguere gli elenchi stessi per ogni titolo di spesa, cioè:

- 1° Raffermati con soprassoldo annuo di L. 109,50;
- 2° Raffermati con soprassoldo annuo di L. 219;
- 3° Soprassoldi di L. 365;
- 5° Assegni di L. 100 ai sottufficiali che assumono una prima rafferma con soprassoldo;

5. Indennità pagate in seguito a decreto ministeriale.

Gli elenchi suddetti saranno trasmessi al ministero della guerra nel limite di tempo indicato dal § 866 e riepilogati nel rendiconto di cui al § 887.

§ 922. Il sottufficiale che, compiuti dodici o più anni di servizio sotto le armi, ha acquistato diritto ad una indennità e che resta in servizio potrà, per gravi e bene accertate ragioni, domandare il pagamento anticipato di parte, o di tutta la indennità, che gli compete.

§ 923. Le domande per la indennità che spettino nei vari casi, devono essere di corpi rimosse al ministero della guerra dopo il giorno

In cui si è verificato il diritto al conseguimento della indennità rispettiva.

§ 924. Le domande intese a conseguire la indennità speciale, della quale è proposto all'art. 159 della legge, saranno pure inviate al ministero della guerra per mezzo dell'ufficio superiore della società od altro istituto amministrativo alla cui dipendenza si trovi l'impiego a suo tempo conseguito dal sottufficiale, e saranno corredate di attestazione dell'autorità competente, da cui risulti che il postulante ha già passato un anno nell'impiego e che vi si trova tuttora.

§ 925. Le indennità stabilite dagli articoli 154 e 155 della legge sono ereditarie dal giorno in cui il sottufficiale acquista diritto alle medesime.

§ 926. Gli eredi dei detti rafferma, nel chiedere il pagamento della indennità che è loro dovuta, si uniformeranno al disposto dei precedenti §§ 898 e 899.

CAPO XXVIII.
DEI CONGEDI

Sezione prima.

Congedo illimitato

§ 927. Il congedo illimitato spetta in tempo di pace:

a) ai militari di 1^a categoria, all'atto in cui per qualsiasi causa cessano dal servizio sotto le armi, rimanendo però ancora iscritti all'esercito permanente, alla milizia mobile, od alla milizia territoriale;

b) ai militari di 2^a e di 3^a categoria.

§ 928. Ai militari di cui al paragrafo precedente, viene rilasciato un foglio di congedo illimitato conforme al modello n. 89 (n. 34 del catalogo); però ai militari di 2^a e di 3^a categoria viene rilasciato soltanto dopo che abbiano ricevuto l'istruzione militare.

Per il tempo che i militari sono lasciati in congedo illimitato fra l'arruolamento o l'arrivo al distretto per l'assegnamento ai corpi o per l'istruzione, sieno di 1^a, di 2^a o di 3^a categoria, essi ricevono dall'ufficiale delegato in 1^a alla leva il foglio di congedo modello n. 13, giusta le prescrizioni del precedente § 187.

§ 929. Il militare in congedo illimitato deve obbedienza a qualunque ordine che relativamente ai suoi doveri in tale posizione, gli pervenga dal comandante del distretto militare, o dal sindaco. Qualora invitato a presentarsi al distretto, non obbedisca sarà fatto presentare per cura dell'arma dei carabinieri reali e potrà essere punito disciplinarmente.

§ 930. I militari in congedo illimitato possono liberamente cambiare di residenza, ed anche di domicilio nel senso prescritto dall'art. 17 del codice civile. Essi però continuano ad essere iscritti ai ruoli del distretto di leva fino a che appartengono all'esercito permanente ed alla milizia mobile. Quando appartenessero alla milizia territoriale, dovranno essere trasferiti dal distretto di leva al distretto nel cui territorio hanno preso nuovo domicilio, semprechè il cambio di domicilio sia seguito in modo legale, e sia stata rilasciata dai distretti interessati l'autorizzazione ai sindaci rispettivi di operare le relative variazioni ai ruoli matricolari.

Cambiando di residenza, i militari in congedo illimitato sono tenuti ad informarne il sindaco del comune di leva, o del comune di domicilio se questo comune è diverso da quello in cui concorsero alla leva.

§ 931. I militari in congedo illimitato dovranno presentare il loro foglio di congedo alle autorità militari e di pubblica sicurezza che ne li richiedessero.

Il detto foglio deve rimanere presso i titolari per tutto il tempo che rimangono in congedo illimitato e non deve essere ritirato, se non in occasione del loro richiamo o della loro riammissione in servizio sotto le armi.

§ 932. L'invio in congedo illimitato delle classi di 1^a categoria è annualmente determinato dal ministro della guerra, il quale stabilisce i giorni in cui i vari corpi dell'esercito debbono effettuare.

È pure determinato dal ministro il rinvio in congedo illimitato dei militari di 2^a e di 3^a categoria stati chiamati sotto le armi per la istruzione.

§ 933. Avrà luogo per cura dei comandanti di corpo, senza che occorra alcuna speciale disposizione, l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari che abbiano compiuto la ferma di anni uno o cinque;

b) dei rafferma che abbiano compiuto l'obbligo di servizio inerente alla rafferma;

c) degli attendenti rimasti sotto le armi dopo il licenziamento della loro classe e che cessino da tale qualità.

§ 934. Non saranno inviati in congedo illimitato, quand'anche fosse ordinato il congedo della loro classe, ossivvero avessero compiuto la loro ferma, i militari che:

a) stiano scontando una punizione nella sala di disciplina di rigore, o nella prigione di rigore;

b) si trovino per punizione alle compagnie di disciplina per qualsiasi ragione da meno di sei mesi;

c) si trovino in carcere in aspettazione di giudizio, o che stiano scontando la pena della reclusione o del carcere militare;

d) stiano in attesa di deliberazione di una commissione di disciplina;

e) siano sospesi dal grado;

i quali tutti saranno poi congedati, senza bisogno di alcuna speciale autorizzazione, dopo di avere scontata l'intera punizione, e dopo, se del caso, che avranno compensato sotto le armi il servizio dovuto ai termini dell'art. 130 della legge.

Laddove sia intervenuto trasferimento di classe, gli uomini con la ferma di anni 2, 3 o 4, saranno poi congedati con la classe alla quale furono trasferiti.

Sarà inoltre sospeso l'invio in congedo illimitato anche dei militari che:

f) siano ritenuti inabili a proseguire nel servizio, i quali devono invece essere subito proposti per la rassegna di rimando;

g) chiedano di rimanere sotto le armi come attendenti a mente dell'art. 128 della legge;

h) aspirino alla rafferma;

i) chiedano di rimanere sotto le armi per assumere la ferma di 5 anni con la promozione a sergente o di far passaggio nei carabinieri reali, nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, o nei depositi cavalli stalloni.

La facoltà di ammettere questi ultimi militari al cambiamento di ferma è devoluta ai rispettivi comandanti di corpo.

§ 935. Il militare giudicabile e non detenuto viene mandato in congedo illimitato colla sua classe.

Il comandante del corpo dovrà informarne l'autorità giudiziaria, notificandole la residenza prescelta dal militare stesso.

La stessa norma sarà seguita per i militari che debbono rispondere del reato di renitenza secondo il § 658 per i quali dovrà altresì essere trasmesso alla detta autorità giudiziaria il foglio matricolare e caratteristico (modello numero 59 del catalogo), munito delle ultime variazioni.

§ 936. I militari da mandarsi in congedo illimitato devono essere in massima inviati al comando del proprio distretto militare o da questo diretti con foglio di viaggio, conforme al modello n. 81 (n. 35 del catalogo) al rispettivo comune per ricevere dal sindaco il foglio di congedo illimitato.

Saranno però mandati dai corpi direttamente alle loro case senza passare per il distretto gli uomini dell'arma dei carabinieri reali e dei reggimenti alpini, quelli dei reggimenti di artiglieria da campagna (ad eccezione degli appartenenti ai distretti di complemento) quelli dei reggimenti di artiglieria da fortezza e da montagna, quelli della brigata lagunare, nonché tutti quelli delle altre armi e corpi che, per qualunque titolo, siano licenziati da sotto le armi isolatamente, tranne gli iscritti alle compagnie di sanità e di sussistenza ed alle compagnie operai di artiglieria che in tutti i casi dovranno essere avviati ai distretti.

§ 937. Qualora i militari prescelgano di stabilire la loro residenza in altro comune, saranno diretti al comando del distretto nella cui circoscrizione è compreso il comune stesso, senza però cambiare il loro distretto di leva, ancorchè debbano essere contemporaneamente iscritti alla milizia territoriale.

§ 938. I militari di cui al paragrafo precedente potranno in seguito cambiare di distretto qualora provino di aver cambiato domicilio a senso del § 1048.

§ 939. Della facoltà di cui al § 937 non potranno mai valersi i militari stati arruolati mentre si trovavano al domicilio coatto, pei quali i corpi riceveranno i fogli di ricognizione di cui al § 237.

Questi militari dovranno invece essere sempre diretti, colle norme suaccennate, al loro distretto militare per essere da questo avviati al proprio comune, ed i corpi dovranno informare subito il prefetto o sottoprefetto del circondario, cui appartiene il detto comune, del licenziamento, fosse avvenuto per riforma, per rivedibilità o per trasferimento alla 2^a o 3^a categoria.

§ 940. I militari da inviarsi in congedo illimitato appartenenti per leva all'isola di Sardegna devono, qualunque sia il corpo a cui appartengono, la loro ferma, e la causa del congedamento, essere trasferiti effettivi al rispettivo distretto per far parte della milizia speciale dell'isola.

§ 941. Tutti i militari di qualsiasi grado che per qualsivoglia ragione si trovino iscritti ad un corpo non reclutato dal distretto militare cui appartengono per fatto di leva, saranno trasferiti, all'atto dell'invio in congedo illimitato, ad altro corpo cui il distretto fornisce le reclute.

Quelli dell'artiglieria da campagna e da fortezza saranno trasferiti, ove occorra, al reggimento cui dovranno presentarsi in caso di richiamo alle armi.

Gli iscritti alle compagnie permanenti di un distretto passano a quello del proprio distretto di leva.

Gli uomini delle compagnie di sanità e di sussistenza sono trasferiti alle compagnie del corpo d'armata da cui dipende il rispettivo distretto.

§ 942. Il comandante del corpo cui appartiene il militare congedando compila il foglio di congedo illimitato con la data del giorno in cui l'individuo è licenziato.

Per i militari che hanno servito con regolare condotta, che non hanno subito condanne per motivi indecorosi o non siano stati trasferiti alle compagnie di disciplina, il comandante del corpo appone sul foglio di congedo, nello apposito spazio, la dichiarazione di buona condotta, la quale dev'essere per tutti inalterabilmente la seguente:

« Durante il tempo passato sotto le armi ha tenuto buona condotta ed ha servito con fedeltà ed onore ».

Tale dichiarazione vien rilasciata sotto l'assoluta responsabilità del comandante del corpo, il quale avrà cura di esaminare il genere delle mancanze commesse e la data cui rimontano.

Al sottufficiali, in genere, non dev'essere negata la dichiarazione di buona condotta, salvo che non abbiano di recente subito il massimo della sospensione o vi siano altre ragioni speciali.

Sui fogli di congedo dei militari stati rimossi dal grado di ufficiale non deve in nessun caso essere apposta la dichiarazione di buona condotta.

Pei militari cui viene rifiutata la dichiarazione, dovrà essere cancellato con righe nere, ben marcate, sul foglio di congedo lo spazio in cui dovrebbe essere scritta.

Per coloro che hanno servito meno di tre mesi non si rilascia alcuna dichiarazione di buona condotta, ma nell'apposito spazio si scriverà:

« Avendo servito meno di tre mesi non si rilascia dichiarazione relativa alla condotta ».

§ 943. Per tutti i militari avviati in congedo illimitato sia in drappelli diretti al distretto, sia isolatamente diretti al proprio comune, il foglio di congedo dev'essere dal corpo spedito subito per posta al distretto nel cui territorio il militare ha dichiarato di fissare la sua dimora.

Il comandante del distretto appone sul detto foglio il suo visto o lo manda al sindaco del comune in cui il congedando ha dichiarato di recarsi, seguendo le norme stabilite dal successivo § 945.

Quando sia avviata in congedo illimitato una classe, i distretti com-

pilaranno anche pei militari arruolati nel corpo delle guardie di finanza il foglio di congedo illimitato e lo trasmetteranno all'Intendenza di finanza da cui dipendono, affinché sia conservato tra le carte personali delle guardie stesse.

Al posto della dichiarazione di buona condotta si scriverà:

« Non si rilascia dichiarazione di buona condotta avendo sempre servito nel corpo delle guardie di finanza ».

§ 944. Il militare, che, diretto ad un distretto all'atto dell'invio in congedo illimitato, non vi giunga nel termine stabilito senza giustificato motivo, va soggetto a punizione disciplinare, ed incorre nel reato di diserzione, ai termini del Codice penale per l'esercito, se il ritardo eccede i cinque giorni.

§ 945. I comandanti di distretto provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi, conformi al modello n. 82 (n. 36 del catalogo), dei congedandi, e li trasmettono ai sindaci rispettivi unitamente ai fogli di congedo illimitato in pieghi raccomandati, avvertendo i sindaci stessi, con lettera a parte, di questa trasmissione. I pieghi e le lettere devono essere inviati a ciascun sindaco colla massima sollecitudine.

§ 946. I sindaci, al ricevere i pieghi, verificano se i fogli di congedo corrispondano all'elenco, e, quando non siavi osservazione a fare, ne accusano ricevuta al distretto. In caso contrario chiederanno subito le spiegazioni occorrenti.

§ 947. I congedandi, giunti che siano nel comune, dovranno subito presentarsi al sindaco, il quale consegnerà a ciascun titolare il rispettivo foglio di congedo, apponendovi la sua firma o la data del giorno in cui viene consegnato. Ritirerà ai congedati il foglio di viaggio che restituirà al comandante del distretto militare, annotandovi il giorno in cui fu rimesso il foglio di congedo, ed ordinerà ai congedati stessi di deporre le stelletto, avvertendoli che, quantunque cessino da quel momento di essere soggetti alla giurisdizione militare, rimangono però vincolati alle prescrizioni regolamentari che sono riportate sul foglio di congedo.

Al militare, che presentandosi al sindaco dichiarasse di avere smarrito il foglio di viaggio, non sarà consegnato il foglio di congedo illimitato, se prima non sia accertata la sua identità personale.

§ 948. I comandanti di distretto trasmetteranno, se del caso, i fogli di viaggio a quello da cui il militare dipende per ragione di leva. Questo ne informerà il sindaco del comune sul ruolo del quale trovavasi descritto l'individuo.

§ 949. Ai militari già in congedo illimitato, i quali ottengano il trasferimento alla 3^a categoria per effetto degli articoli 95 e 96 della legge, dev'essere dal corpo o distretto, cui sono effettivi, ritirato il foglio di congedo di cui sono provvisti e sostituito da altro completamente ricompilato con tutte le notizie prescritte dal modello n. 34, principalmente nello specchio indicante la classe e categoria nella intestazione del foglio.

Il nuovo foglio dev'essere poi loro trasmesso per mezzo del distretto e del sindaco.

Pei militari in congedo illimitato provvisorio, i quali fossero trasferiti per le stesse cause alla 3^a categoria, i distretti cui sono effettivi avranno cura di commutare il foglio modello 13 (bianco o rosso), nel foglio modello 13 (verde), facendovi però risultare con apposita postilla che il militare fece passaggio, alla 3^a categoria dopo l'arruolamento ed, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 95 o di quello 96 della legge.

§ 950. Il militare che abbia smarrito il foglio di congedo illimitato, potrà ottenerne copia, facendone richiesta verbale o in carta libera, per mezzo del comando del distretto di sua residenza, o direttamente al corpo o distretto a cui apparteneva o abbia fatto passaggio.

La detta copia dovrà portare la data in cui vien rilasciata, ma prima della firma del comandante vi si scriverà in modo distinto: *Per duplicato dell'altro smarrito, che fu rilasciato in data*

18.

Salvo casi eccezionalissimi, non verrà mai rilasciato più di un duplicato di ciascun foglio di congedo.

Sezione seconda.
Congedo assoluto.

§ 951. Al conseguimento del congedo assoluto, cui secondo l'articolo 1° della legge, ha diritto il militare il 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39° di sua età, non fa ostacolo la circostanza che egli sia stato disertore, mancante alla chiamata o renitente o che debba ancora, a norma dell'articolo 120 della legge stessa, compiere la interrotta ferma.

§ 952. Al militari che al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età, si trovino sospesi dal grado, stiano scontando una punizione nella sala di disciplina di rigore, o nella prigione di rigore, si trovino alle compagnie di disciplina di punizioni senza aver compiuti i primi sei mesi di permanenza in esse, si trovino in carcere a disposizione del tribunale militare in aspettazione di giudizio, stiano scontando la pena della reclusione militare o del carcere militare, o si trovino in istato di diserzione, non sarà dato il congedo assoluto se non dopo che, o abbiano subite le punizioni, o compiuto i sei mesi di permanenza nelle compagnie di disciplina, o ottenuto dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o siano stati assolti, o abbiano scontato le pene loro inflitte.

§ 953. I militari i quali al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età non abbiano ancora terminata la rafferma con premio o senza premio, possono ottenere dal ministro della guerra il congedo assoluto mediante un proscioglimento dai loro obblighi con la perdita dei relativi vantaggi.

§ 954. Se il militare è sotto le armi, il foglio di congedo assoluto modello n. 83 (n. 13 del catalogo) è compilato dal corpo al quale il militare è iscritto, ed è consegnato al titolare. Se trovasi invece in congedo illimitato, questo foglio non verrà compilato e rilasciato che in seguito a richiesta del militare e previo ritiro del foglio di congedo illimitato.

Laddove il militare non fosse in grado di restituire il foglio di congedo illimitato per averlo smarrito, il distretto, prima di rilasciare il foglio di congedo assoluto, dovrà assicurarsi in modo indubbio della identità personale del richiedente.

Però ai militari già mancanti alle chiamate alle armi per istruzione, non sarà rilasciato il foglio di congedo se non risulta o non provino che sia intervenuta a loro riguardo la dichiarazione di prescrizione della pena o dell'azione penale a senso dell'art. 63 del Codice penale per l'esercito.

§ 955. I militari da congedarsi in modo assoluto in seguito a rassegna di rimando, mentre trovansi in congedo illimitato, saranno anch'essi provvoluti del foglio di congedo assoluto dal comandante del corpo al quale sono effettivi, a meno che non siano già stati trasferiti alla milizia mobile di fanteria od alla milizia territoriale, nel qual caso il foglio sarà rilasciato dal comandante del distretto.

Se il foglio di congedo deve essere compilato dal corpo, il comandante del distretto presso cui ha avuto luogo la rassegna, ritira il foglio di congedo illimitato e lo trasmette al corpo stesso insieme ad una copia dell'elenco di rassegna.

Il comandante del corpo, in base a tali documenti, compila il foglio di congedo assoluto e lo rimette al distretto, che a sua volta lo fa recapitare all'interessato per mezzo del sindaco.

§ 956. I veterani e gl'invalidi continuano a rimanere al corpo anche dopo il 40° anno di età. I veterani però possono in qualsiasi tempo ottenere il congedo se ne fanno espressa domanda al ministro della guerra, rinunciando formalmente a qualunque ulteriore beneficio, salvo il diritto che avessero già conseguito alla pensione, giusta le leggi in vigore. Ove non abbiano conseguito questo diritto, potrà loro essere concessa una gratificazione di un anno di assegno.

§ 957. Sul foglio di congedo assoluto dei militari si riporterà la dichiarazione di buona condotta con la formola prescritta dal precedente § 942 se questa dichiarazione risulta nel foglio di congedo illimitato che si ritira o nel foglio matricolare.

§ 958. L'individuo potrà ottenere un duplicato del foglio di congedo assoluto mediante istanza su carta bollata da lire 0,50 diretta al comandante del distretto nel quale concorse alla leva.

Se il distretto non possiede tutti i dati occorrenti per la compilazione del foglio di congedo, il comandante si rivolgerà, per averli, al Ministero della guerra.

CAPO XXIX.

DEL PASSAGGIO ALLA MILIZIA MOBILE.

§ 959. Il ministro della guerra designa annualmente i militari appartenenti alle varie classi di 1ª e 2ª categoria che, secondo gli articoli 125 e 127 della legge, devono far passaggio dall'esercito permanentemente alla milizia mobile.

§ 960. Gli uomini i quali appartengono ai granatieri, alla fanteria di linea, alle compagnie permanenti dei distretti ed ai bersaglieri sono trasferiti alle compagnie di milizia mobile del distretto al quale appartengono per fatto di leva.

§ 961. I militari dei reggimenti alpini e di quelli di artiglieria e del genio passano alle compagnie o batterie di milizia mobile dei rispettivi reggimenti.

I militari delle compagnie di sanità e di sussistenza passano alle compagnie di milizia mobile del corpo d'armata cui appartiene il rispettivo distretto di reclutamento.

Quelli dell'isola di Sardegna, a qualunque corpo od arma appartengano, seguitano a far parte della milizia speciale dell'isola alla quale furono trasferiti all'atto dell'invio in congedo illimitato.

§ 962. I militari, non sottufficiali, vincolati alle ferme di anni 4 o 5 e quelli delle compagnie operai d'artiglieria, non passano alla milizia mobile, ma continuano a far parte dell'esercito permanente sino al loro passaggio alla milizia territoriale.

§ 963. I militari raffermati, siano o non sottufficiali, che cessano dal servizio sotto le armi dopo che la rispettiva classe di leva ha fatto passaggio alla milizia mobile, sono iscritti alla milizia stessa, per rimanervi fino al 31 dicembre del 12° anno del loro obbligo di servizio.

E' fatta però eccezione per i militari non sottufficiali che prima di essere raffermati assumessero la ferma di anni 4 o 5, ai quali è applicabile il disposto del § precedente.

§ 964. I militari che abbiano servito in qualità di volontari di un anno nell'arma di cavalleria, e che furono poscia trasferiti nel treno dell'artiglieria o del genio, passano alla milizia mobile insieme a quelli della classe rispettiva delle armi stesse di artiglieria e del genio.

§ 965. Gli uomini, che appartenevano ad una classe, ma che in seguito alle prescrizioni dell'art. 130 della legge vennero trasferiti ad altra classe successiva, non faranno passaggio alla milizia mobile se non con la classe alla quale furono trasferiti.

§ 966. E' sospeso il passaggio alla milizia mobile del condannati al carcere od alla reclusione militare e di quelli in attesa di giudizio. Essi devono invece seguitare a rimanere in forza ai corpi od agli stabilimenti militari di pena, salvo ad essere poi trasferiti alla milizia stessa al termine della pena, ovvero con la classe a cui verranno trasferiti a causa del tempo non computabile nella ferma.

§ 967. Fanno passaggio alla milizia mobile insieme alla propria classe e categoria i militari denunciati mancanti alla chiamata per istruzione, tanto se latitanti, quanto se già condannati od in espiazione di pena.

Vi fanno pure passaggio insieme alla classe cui appartengono i militari stati assegnati al corpo reali equipaggi a senso dell'art. 7 della legge, e coloro che risultino iscritti alle guardie di finanza, di pubblica sicurezza o carcerarie.

§ 968. I militari di 2ª categoria sono trasferiti alla milizia mobile del rispettivo distretto di leva, eccettuati quelli che hanno ricevuto l'istruzione nei reggimenti di artiglieria, del genio ed alpini, i quali vengono assegnati alla milizia mobile dei reggimenti stessi, ed eccettuati pure quelli già effettivi alle compagnie di sanità e sussistenza, i quali resteranno nelle relative compagnie di milizia mobile.

§ 969. Sul foglio di congedo illimitato dei militari passati alla milizia mobile non dovrà essere fatta alcuna annotazione relativa a questo passaggio.

CAPO XXX.

DEL PASSAGGIO ALLA MILIZIA TERRITORIALE.

§ 970. Oltre gli iscritti di leva stati arruolati alla 3^a categoria, i quali sono senz'altro iscritti alla milizia territoriale vi fanno passaggio i sottufficiali, caporali e soldati di 1^a e 2^a categoria di qualunque arma, dopo di avere compiuto i loro obblighi di servizio nell'esercito permanente o nella milizia mobile (o, se trattasi di militari di cui al § 962, nell'esercito permanente soltanto) per rimanervi fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età.

Fanno passaggio alla milizia territoriale, anche prima del tempo suindicato, i militari dell'esercito permanente o della milizia mobile che siano trasferiti alla 3^a categoria per applicazione degli articoli 95 o 96 della legge.

§ 971. Fanno passaggio alla milizia territoriale insieme alla propria classe e categoria i militari enumerati nel precedente § 967.

§ 972. Il ministro della guerra indica ogni anno i militari appartenenti alle varie classi di leva di 1^a o di 2^a categoria che, a mente degli articoli 125 o 127 della legge, devono essere trasferiti alla milizia territoriale.

Per i militari riammessi in servizio o per i raffermați, i quali dovessero ancora rimanere sotto le armi dopo il passaggio alla milizia territoriale della classe di leva, a cui furono iscritti all'atto dell'arruolamento per compiere la ferma o la rafferma, il passaggio alla milizia stessa avrà luogo individualmente nel giorno in cui ha termine la ferma o la rafferma, senza bisogno di disposizioni ministeriali.

§ 973. I militari non sottufficiali raffermați con premio, congedati prima che la classe di leva a cui furono iscritti all'atto dell'arruolamento abbia fatto passaggio alla milizia territoriale, non sono trasferiti alla milizia stessa, ma restano, a seconda dei casi, nell'esercito permanente o fanno passaggio alla milizia mobile per rimanervi sino a che la classe con la quale hanno comune l'obbligo di servizio non faccia passaggio alla territoriale.

§ 974. I sottufficiali e tutti gli altri militari di truppa, i quali vengono collocati a riposo per anzianità di servizio prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di età, debbono essere iscritti alla rispettiva classe di nascita della milizia territoriale del proprio distretto di leva per rimanervi fino al giorno suddetto.

§ 975. Nel passare alla milizia territoriale ciascuno viene iscritto alla classe dell'anno in cui è nato, qualunque sia la classe a cui per qualsiasi motivo avesse appartenuto nell'esercito permanente o nella milizia mobile.

§ 976. All'atto del passaggio stesso il militare viene iscritto alla milizia del distretto nel cui territorio ha domicilio, salvo il caso in cui sia ad essa transitato direttamente da sotto le armi, nel qual caso deve anzitutto passare al proprio distretto di leva quando anche dichiararsi di voler cambiare domicilio.

Nel caso di cambio legale di domicilio, il militare già iscritto alla milizia territoriale sarà, dietro sua richiesta, trasferito alla milizia del distretto nella cui circoscrizione trovasi il comune del nuovo domicilio.

§ 977. Per il militare che viene trasferito alla milizia territoriale, o che già trovasi munito di foglio di congedo illimitato, non occorre alcuna annotazione sul foglio medesimo.

§ 978. Il militare all'atto del passaggio nella milizia territoriale conserva il grado acquistato nell'esercito permanente o nella milizia mobile; così anche i militari dei carabinieri reali conserveranno il grado speciale della propria arma.

Nel detto passaggio ogni militare è mantenuto nell'arma da cui proviene o della quale deve far parte secondo le leggi di ordinamento militare, tenuto conto, ove occorra, della specialità di servizio cui apparteneva.

I militari di 3^a categoria, anche se vi fanno passaggio dopo di aver appartenuto ad altre armi diverse da quelle di fanteria, sono tutti considerati come iscritti a quest'ultima arma.

CAPO XXXI.

DELLA CHIAMATA ALL'ISTRUZIONE DEI MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO.

§ 979. Le classi e le categorie in congedo illimitato da chiamarsi sotto le armi per l'istruzione militare vengono, volta per volta, stabilite per decreto reale, il quale determina pure la durata dell'istruzione.

Il ministro della guerra stabilisce il giorno in cui le chiamate debbono aver luogo ed i corpi o distretti presso i quali dev'essere impartita l'istruzione.

§ 980. La chiamata delle classi in congedo illimitato per la istruzione sarà resa di pubblica ragione dai comandanti dei distretti militari secondo le norme che darà il ministro della guerra o mediante manifesto che sarà pubblicato nei sigoli comuni per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

Questo manifesto servirà di proclama personale per tutti i chiamati all'istruzione.

§ 981. I militari delle classi chiamate devono presentarsi al distretto militare in cui risiedono, quand'anche non appartengano ad esso per fatto di leva.

Salvo che non sia diversamente stabilito nei manifesti di chiamata, quelli di 1^a categoria appartenenti ai reggimenti alpini si presentano direttamente alle sedi dei magazzini; quelli d'artiglieria da campagna alle sedi dei reggimenti; quelli dell'artiglieria da fortezza o da montagna o della brigata lagunari del genio, alle sedi delle brigate. Possono però presentarsi a qualunque distretto del regno e da questi sono diretti a destinazione.

I militari che risiedono nel mandamento nel cui capoluogo ha sede il distretto, devono presentarsi direttamente al distretto stesso. Quelli invece che debbono partire da altri comuni, si presentano, nel giorno e nelle ore indicate nel manifesto, al sindaco del comune capoluogo del mandamento in cui rispettivamente risiedono, dal quale ricevono i mezzi di viaggio per recarsi al distretto o al corpo, se alpini o di artiglieria o de' lagunari del genio.

Possono però presentarsi direttamente sia al distretto dove risiedono, sia a quello cui appartengono per fatto di leva.

§ 982. Sono rinviiati ad altra successiva chiamata all'istruzione:

- a) gli ammalati in patria, i quali inviano fede medica e non possono presentarsi nei primi 10 giorni da quello stabilito per la chiamata;

- b) coloro che, presentatisi, fossero riconosciuti in tali condizioni di salute che li rendano temporaneamente inabili a prender parte alla istruzione ma che non costituiscono motivi di riforma;

- c) i militari i quali al momento della chiamata siano detenuti o si trovino a domicilio coatto;

- d) i militari che, deferiti ai tribunali militari per non essersi presentati o non aver giustificata la loro mancanza all'istruzione prima del 31 dicembre dell'anno in cui vi furono chiamati, vennero dichiarati assolti;

- e) i militari che, trovandosi nelle stesse condizioni di cui alla precedente lettera d), furono condannati, e non poterono ricevere la istruzione militare durante l'espiazione della pena;

- f) i militari i quali comprovino con documenti autentici di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

§ 983. Ai militari che si trovino in uno dei casi di cui al paragrafo precedente non può essere concesso più di un rinvio ad altra chiamata, ma, perdurando l'impedimento, saranno dispensati dall'istruzione con la classe alla quale furono rinviiati.

§ 984. I militari di 2^a categoria che siano studenti in medicina o chirurgia, presentando al proprio distretto un autentico certificato del rettore dell'università, saranno ammessi a ritardare la loro presentazione fino a quando abbiano conseguita la laurea medico-chirurgica, ma non oltre il 26° anno di età.

In tal caso saranno compresi nel numero dei rinviiati alla futura chiamata, e dovranno poi ripresentare, in ogni successiva chiamata, il certificato suddetto se continuerà a sussistere la causa che motivò il loro rinvio.

I militari di 2^a categoria, i quali siano laureati in medicina, pos-

sono far domanda di prender parte al corso d'istruzione per la nomina a sottotenente medico di complemento, che avrà luogo presso la direzione di sanità del corpo d'armata o che sarà di una durata uguale a quella per cui è chi è chiamata la 2ª categoria stessa.

A tale corso potranno essere ammessi i laureati in medicina di qualsiasi altra classe di 2ª categoria purchè ne facciano domanda al rispettivo distretto.

§ 985. I militari che per infermità non potessero assolutamente ripondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica controfirmata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi al distretto non appena sieno guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa, i militari saranno rinviiati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe in congedo illimitato della medesima categoria, secondo è prescritto nella lettera a) del § 982.

Quelli invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati di presentarsi, perchè sia constatata dal distretto la causa di riforma ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando e mandati in osservazione presso un ospedale militare.

I comandanti dei distretti, col mezzo dell'arma del carabinieri reali, cureranno di constatare il vero stato di salute di quei militari che per infermità non si fossero presentati sotto le armi, e se non risultino veramente affetti da malattia che impedisca in modo assoluto la loro presentazione, disporranno perchè, a cura dell'arma stessa, siano diretti subito al distretto.

§ 986. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata sotto le armi per istruzione:

a) I militari che furono già rinviiati per una delle cause di cui al precedente § 982 e che non possano intraprendere il servizio neppure nella seconda chiamata a senso del § 983;

b) i militari che si recarono all'estero con regolare nulla osta dell'autorità militare, purchè non consti del loro ritorno o della loro permanenza nel regno;

c) i militari che dimostrarono di aver frequentato il tiro a segno nazionale per il periodo di tempo e nei casi determinati dalla legge sul tiro a segno del 2 luglio 1882, n. 883, eccezione fatta per quelli della 2ª categoria;

d) i volontari di un anno che non prestarono ancora alcun servizio;

e) i militari di 1ª categoria che furono ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari e che non soddisfecero ancora a tale loro obbligo;

f) gli iscritti ai corpi delle guardie di finanza, di pubblica sicurezza e carcerarie;

g) i militari condannati per non essersi presentati o per non aver giustificato la loro mancanza prima del 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo, purchè però la detenzione abbia avuto una durata almeno uguale a quella stabilita per la istruzione stessa, e sia accertato che durante la detenzione ricevettero l'istruzione militare;

h) i militari di 3ª categoria che abbiano prestato un servizio militare di qualsiasi durata, soltanto però per la prima chiamata alla istruzione;

i) i militari di qualsiasi categoria che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del regno o presso le amministrazioni telegrafica o postale dello Stato, ed in generale quei militari che per ragione d'ufficio o d'impiego sono dispensati dalle chiamate a norma delle apposite istruzioni vigenti, e a seconda che trattisi di chiamata di classi appartenenti all'esercito permanente, alla milizia mobile, o alla milizia territoriale.

§ 987. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata sotto le armi i militari di milizia territoriale, che trovandosi in uno dei casi di cui al § 985, potrebbero aspirare al rinvio ad altra istruzione se appartenessero invece all'esercito permanente od alla milizia mobile.

§ 988. I militari chiamati all'istruzione, che, al presentarsi al distretto, o durante il periodo dell'istruzione stessa, fossero riconosciuti

inabili in modo permanente al servizio, saranno sottoposti a rassegna di rimando a senso del § 824.

§ 989. Compiuta l'istruzione, i militari saranno rinviiati in congedo illimitato e quelli che erano muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio (modello n. 13), saranno provvisti del foglio di congedo illimitato (modello n. 34 del catalogo).

Agli altri verrà restituito il foglio di congedo illimitato (modello n. 34 del catalogo) ed ove lo avessero smarrito sarà loro rilasciato un duplicato.

La trasmissione di detti fogli di congedo avrà luogo con le norme stabilite dal §§ 943 e 945 dopo che dai corpi o dai distretti vi siano state apposte le annotazioni relative alla compiuta istruzione.

§ 990. I militari in congedo illimitato di qualsiasi categoria, ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile o alla milizia territoriale, i quali, venendo chiamati sotto le armi per istruzione, non si presentano, sono, a mente dell'art. 175 della legge, considerati mancanti alla chiamata allo spirare dell'ottavo giorno successivo a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi.

§ 991. I militari chiamati che giungessero al distretto con un ritardo non superiore ad 8 giorni da quello stabilito, senza che giustificino al comandante del distretto medesimo di non essersi potuti presentare nel tempo prescritto, saranno puniti con castighi disciplinari, ma dovranno egualmente prender parte all'istruzione e rimarranno sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo.

Per coloro che si presentano all'autorità militare dopo l'ottavo giorno suaccennato, ma prima del 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo la chiamata, la denuncia al tribunale militare seguirà immediatamente dopo la loro presentazione.

§ 992. Coloro, che non si presentano o non giustificano la loro assenza entro il 31 dicembre dell'anno predetto, saranno denunciati mancanti alla chiamata collo stesso giorno 31 dicembre.

§ 993. Le denunce, tanto nel primo che nel secondo caso, saranno sempre fatte dal comandante del distretto da cui dipende il militare mancante all'avvocato fiscale militare nella cui giurisdizione trovasi il distretto stesso, quand'anche si tratti di militari alpini, di artiglieria o lagunari del genio tenuti a presentarsi direttamente ai reggimenti o alle brigate.

§ 994. Se anche prima del 31 dicembre sopraindicato risultasse, dalle informazioni avute dalle autorità militari, bastantemente provata la reità di alcuno dei mancanti e vi fosse ragione di ritenere che egli potesse sottrarsi alla giustizia, o per altre ragioni sembrasse opportuno di procedere contro di lui senza indugio, dovranno le prodotte autorità darne partecipazione all'avvocato fiscale per i provvedimenti di sua spettanza.

§ 995. I militari già condannati in contumacia per mancanza alla chiamata, i quali mancassero poi nuovamente ad altre successive chiamate della stessa classe o categoria cui appartengono, saranno bensì dichiarati mancanti, ma non verranno denunciati al tribunale militare trattandosi di un solo reato continuato. Però i distretti militari verificandosi il caso di una seconda chiamata della stessa classe o categoria invieranno il 31 dicembre all'avvocato fiscale del rispettivo tribunale militare un elenco dei mancanti per la seconda volta affinché sia tenuto conto dell'aggravante nell'applicazione delle pene nel giudizio in contraddittorio.

§ 996. I militari disertori latitanti non saranno denunciati mancanti all'istruzione la classe cui appartengono.

§ 997. I militari stati denunciati mancanti all'istruzione devono continuare a figurare sui ruoli matricolari della rispettiva classe e categoria, e venir quindi sempre rappresentati sulle relative situazioni della forza fra gli uomini in congedo illimitato.

§ 998. Essi seguiranno anche sui detti ruoli il movimento della propria classe e categoria, nel caso di passaggio della medesima alla milizia mobile od alla milizia territoriale, ma vi dovrà essere iscritta l'apposita variazione di denunciato mancante, la quale valga a tenere in evidenza che questi militari debbono ancora rispondere alla giustizia militare del loro reato.

CAPO XXXII.

DELLA CHIAMATA SOTTO LE ARMI
DELLE CLASSI

IN CONGEDO ILLIMITATO IN CASO DI MOBILITAZIONE.

§ 999. Emanato il reale decreto di chiamata sotto le armi della classe in congedo illimitato, il ministro della guerra dirama alle autorità militari, ai prefetti ed alle autorità consolari, l'ordine di mobilitazione.

L'ordine deve essere immediatamente e telegraficamente diramato dai prefetti ai sottoprefetti, ai sindaci ed alle intendenze di finanza.

Le autorità, che ricevono l'ordine di mobilitazione, devono immediatamente accusarne ricevuta per la stessa via per la quale è loro pervenuto, ripetendo integralmente l'ordine stesso all'autorità dalla quale fu spedito.

§ 1000. I manifesti per la chiamata alle armi dei militari in congedo, da affiggersi non appena indetta la mobilitazione, sono preparati e stampati sino dal tempo di pace, e diramati dal ministero ai distretti nel numero occorrente per l'affissione in tutto il rispettivo territorio.

I sindaci dei comuni capoluoghi di distretto militare ricevono questi manifesti dal comandante del distretto stesso; gli altri sindaci li ricevono per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

§ 1001. I sindaci, appena ricevuti i pieghi contenenti i manifesti di cui sopra, provvedono per l'immediata affissione dei medesimi.

La sola pubblicazione dei manifesti obbliga tutti i militari chiamati a presentarsi, siano essi nel regno, siano all'estero.

§ 1002. Gli uomini di truppa richiamati dal congedo illimitato si presentano al sindaco del comune capoluogo del mandamento nel quale dimorano, appartengano o non ad esso per fatto di leva, o dal sindaco stesso sono inviati a destinazione.

Quelli però dei detti militari che dimorano nel mandamento, il cui capoluogo è pur sede del distretto, si presentano direttamente al comando di questo.

§ 1003. Il sindaco del comune capoluogo di mandamento invierà al distretto militare da cui dipende tutti i militari richiamati alle armi ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, fatta eccezione di quelli di 1ª categoria delle seguenti armi che debbono essere avviati alle sedi per ognuna qui appresso indicate, cioè:

alla sede del rispettivo reggimento, i militari dell'artiglieria da campagna, compresi quelli delle compagnie treno; ad eccezione degli uomini dei distretti di Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Girgonti, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Siracusa e Taranto che vanno, come tutti gli altri, diretti al distretto.

alla sede del magazzino di battaglione, i militari dei reggimenti alpini;

alla sede della brigata, i militari dei reggimenti di artiglieria da fortezza o da montagna;

alla sede della brigata in Venezia, i militari della brigata lagunari del 4º reggimento genio.

§ 1004. Per far luogo regolarmente alle operazioni d'invio a destinazione di cui al paragrafo precedente, i sindaci avvertiranno di desumere le occorrenti notizie dai propri ruoli matricolari, mod. n. 84, ma più specialmente dal foglio di congedo illimitato di cui sono provvisti i militari richiamati, dal quale rileveranno il corpo al quale essi sono effettivi e quindi la località ove debbono essere inviati.

Tutti quei militari però che si presentano sprovvisti del foglio di congedo, e tutti quegli altri per cui sia dubbio il corpo al quale sono effettivi, dovranno senz'altro essere dai sindaci inviati alla sede del distretto, il quale provvederà poi al loro ulteriore invio a destinazione, basandosi sulle risultanze dei propri ruoli e sulle notizie che all'uopo assumerà.

§ 1005. Se trattasi di richiamati dal congedo ascritti alla milizia territoriale, il sindaco del comune capoluogo di mandamento avvertirà che, ad eccezione dei militari di 1ª e di 2ª categoria appartenenti ai reggimenti alpini, i quali debbono essere avviati alla sede

del magazzino del battaglione, tutti gli altri militari, qualunque sia la categoria e l'arma od il corpo cui sono ascritti, dovranno essere inviati alla sede del distretto.

§ 1006. Nonostante le disposizioni dei paragrafi precedenti, i richiamati dell'esercito permanente o della milizia mobile possono presentarsi direttamente alla sede del proprio corpo o della propria brigata, specificata nel foglio di congedo.

§ 1007. I richiamati di qualsiasi arma o corpo, i quali si presentano direttamente al comando del distretto o reggimento d'artiglieria da campagna, o ad una brigata di artiglieria da montagna e da fortezza o alla brigata lagunari, benchè dimorino in mandamenti diversi dalla sede dei detti comandi, saranno rimborsati dell'indennità di trasferta loro spettante, purchè presentino il proprio foglio di congedo munito del visto per la partenza o della firma del sindaco del comune nel quale risiedevano.

§ 1008. I richiamati dal congedo devono presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito al sindaco del capoluogo di mandamento e dovranno partire nel giorno stesso per la loro destinazione.

Essi debbono raggiungere la rispettiva destinazione per via ordinaria o per mezzo della ferrovia, secondo le comunicazioni che i sindaci avranno ricevuto fin dal tempo di pace dai comandanti dei distretti.

§ 1009. Nel circondari ove mettesse piede il nemico, prima che siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti che vi si trovano in congedo illimitato o in licenza, di qualsiasi classe o categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare devono immediatamente dirigersi o presentarsi al distretto al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile, al distretto vicinioro: quelli per altro appartenenti agli alpini debbono presentarsi se possibile alle sedi dei magazzini, altrimenti al distretto.

§ 1010. I richiamati che si trovano all'estero devono essere avviati della chiamata alle armi per cura dei propri parenti o del sindaco; ma la mancanza di tale avviso non può essere opposta dai richiamati affine di sfuggire agli effetti dell'ordine collettivo. Spetta inoltre alle autorità consolari di rendere nota la chiamata alle armi; e ad esse pertanto, a cura del Ministero della guerra, vengono comunicati gli ordini di chiamata delle classi in congedo.

§ 1011. I militari che per infermità fossero nell'assoluta impossibilità di rispondere alla chiamata, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica confermata dal sindaco, cui spetta, nel dubbio, assumere accurate informazioni.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata di 15 giorni in 15 giorni.

§ 1012. I comandanti di distretto militare, non che i sindaci, dovranno aver cura di constatare in modo irrefragabile lo stato di salute di tali militari, ed appena siano essi in istato di raggiungere la sede del distretto, dovranno farli partire, salvo ad essere, occorrendo, ricoverati negli ospedali militari.

§ 1013. I militari in congedo illimitato, i quali credono di essere divenuti inabili al servizio, hanno obbligo di presentarsi, a meno che la loro inabilità non sia stata già precedentemente riconosciuta in una delle rassegne semestrali di riamando, nel qual caso avrebbero dovuto ricevere il foglio di congedo assoluto.

§ 1014. I militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria, ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile od alla milizia territoriale, chiamati alle armi per mobilitazione, i quali non rispondessero alla chiamata, saranno dichiarati disertori nel limite di tempo prescritto dal Codice penale per l'esercito.

I militari che si presentano spontaneamente, o vengano tradotti dalla forza pubblica innanzi alle autorità militari prima del 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo la chiamata, saranno senz'altro denunciati al tribunale militare all'atto dell'arresto o della presentazione.

Quelli fra i detti militari che non si presentano senza giustificare

la loro mancanza entro il 31 dicembre ora detto, saranno in tale giorno denunciati all'avvocato fiscale militare quali disertori.

§ 1015. Le denunce di disertore dovranno esser fatte, per tutti indistintamente, dal comandante del distretto, cui ciascun disertore appartiene, al tribunale militare sotto la cui giurisdizione territoriale trovasi il distretto stesso.

§ 1016. I militari stati denunciati come mancanti alla istruzione dovranno essere dai distretti denunciati disertori nel caso in cui essi, in occasione della chiamata alle armi per mobilitazione della rispettiva classe e categoria, non si presentassero nel limite di tempo stabilito, e verranno da tale punto considerati, a tutti gli effetti, come ogni altro disertore.

CAPO XXXIII.

DELLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO

§ 1017. Il soldato in congedo illimitato, iscritto alla 1^a categoria ed appartenente all'esercito permanente od alla milizia mobile, può ottenere la riammissione in servizio sotto le armi soltanto quando aspiri al passaggio all'arma dei carabinieri reali, od al personale di governo degli stabilimenti militari di pena e ne abbia i requisiti prescritti.

Nella stessa arma e nello stesso personale di governo possono essere riammessi in servizio anche i sottufficiali e caporali di altre armi in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile che chiedano di esservi ammessi, rinunciando al grado di cui erano rivestiti.

§ 1018. Potranno ottenere la riammissione in servizio nel corpo dal quale furono mandati in congedo illimitato, od anche in altro corpo della stessa arma, i caporali, e coloro che desiderano servire in qualità di musicanti, di maniscalchi (anche allevi), di trombettieri o di vivandieri, sia che appartengano all'esercito permanente che alla milizia mobile, semprechè consentano ad assumere la ferma di 5 anni dalla data della riammissione.

§ 1019. I militari di 1^a categoria non sottufficiali, che appartengono alla milizia territoriale, potranno pure ottenere la riammissione in servizio nei carabinieri reali, nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, nei depositi cavalli stalloni, e, se caporali, musicanti, maniscalchi, trombettieri o vivandieri, anche nel corpo dal quale furono mandati in congedo illimitato od in altro corpo della stessa arma, semprechè non siano trascorsi due anni dalla data del loro passaggio nella milizia territoriale, non abbiano superato l'età di anni 35, e contraggano una nuova ferma di 5 anni dalla data della riammissione.

§ 1020. I sottufficiali in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente, alla milizia mobile, od alla milizia territoriale, ed a qualsiasi categoria di reclutamento appartengano (fatta eccezione di quelli dei carabinieri reali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, dei depositi cavalli stalloni e musicanti) possono ottenere la riammissione in servizio sotto le armi, sia nel corpo nel quale prestarono il loro servizio, sia in altro corpo dell'arma rispettiva, purchè non abbiano oltrepassata l'età di 32 anni, si trovino in congedo illimitato da meno di due anni, ed assumano una nuova ferma di 5 anni dalla data della riammissione.

§ 1021. I sottufficiali in congedo illimitato dopo aver compiuto dodici anni di servizio, e sia che abbiano o non ottenuto un impiego civile, possono ottenere anch'essi, facendone domanda al ministero della guerra, la riammissione in servizio, purchè si trovino nelle suaccennate condizioni di età e non siano oltrepassati due anni dal loro congedamento.

Essi dopo un anno di servizio possono conseguire la rafferma triennale con l'annuo soprassoldo di lire 109,50 e soltanto dopo ultimata questa acquisteranno diritto a rimanere in servizio assumendo successive rafferme di un anno col soprassoldo di lire 305.

§ 1022. I sottufficiali in congedo illimitato provenienti dai caporali maggiori dei corpi e dai volontari di un anno, i quali furono promossi sergenti all'atto del loro invio in congedo illimitato, e dai sergenti pure in congedo illimitato provenienti dai militari di 1^a cate-

goria aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento, ove siano riammessi in servizio per percorrere la carriera di sottufficiale, dovranno assumere anch'essi la ferma di 5 anni, colla decrescenza stabilita al § 1015.

§ 1023. I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, dei depositi cavalli stalloni, i sottufficiali musicanti e capi armaioli, possono ottenere la riammissione in servizio purchè non oltrepassino il 35^o anno di età, non siano trascorsi più di 2 anni dal loro passaggio alla milizia territoriale, ed assumano la ferma di 5 anni.

§ 1024. Non possono essere fatte riammissioni in servizio di sottufficiali nei distretti militari, nelle compagnie di sanità e nelle compagnie di sussistenza, senza che siano autorizzate dal ministro della guerra.

§ 1025. Tutti i militari riammessi in servizio possono dopo un anno, purchèentino 5 anni di servizio, compresi i precedenti, e riuniscano le condizioni di età e di buona condotta volute dagli articoli 140 e 148 della legge, essere ammessi alla rafferma triennale con premio o con soprassoldo, ottenuta la quale, rimangono prosciolti dalla nuova ferma di 5 anni contratta all'atto della riammissione in servizio.

§ 1026. Le domande di riammissione in servizio dovranno essere in carta bollata da 50 centesimi, indirizzate al comandante del corpo o della legione nella quale il militare desidera di essere riammesso, e presentate al comandante del distretto nella cui giurisdizione il militare stesso dimora, ovvero anche direttamente al suddetto comandante di corpo o di legione qualora il militare si trovi nel luogo stesso ove il corpo a sede.

A tali domande dovranno andare unire i seguenti documenti:

- a) foglio di congedo illimitato;
- b) atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che il postulante non è ammogliato nè vedovo con prole. Però la circostanza di essere ammogliato non sarà di ostacolo per la riammissione in servizio come vivandiere, musicante o maniscalco;
- c) certificato di penalià rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il richiedente;
- d) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune di domicilio e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (modello n. 23).

Per i documenti di cui alle lettere b) c) d) dev'essere osservato il disposto dei precedenti paragrafi 702 e 707.

§ 1027. I comandanti dei corpi interpellaranno in proposito la commissione di avanzamento, ed in caso di parere favorevole, faranno luogo alla riammissione, sempre quando questa non produca l'eccezione nei quadri organici, avvertendone i comandanti dei distretti dai quali i militari dipendono.

Nel caso che i quadri fossero già al completo, ne riferiranno al ministro della guerra, trasmettendogli copia del foglio matricolare o caratteristico del richiedente.

Ove poi il detto parere fosse contrario alla riammissione, il comando del corpo ne informerà quello del distretto da cui gli pervenne l'istanza perchè ne avverta il richiedente, facendogli restituire i documenti presentati.

Il militare riammesso in servizio deve sottoscrivere in presenza del consiglio d'amministrazione del corpo un atto di riammissione.

§ 1028. Il sottufficiale riammesso in servizio occuperà, fra i sottufficiali di grado uguale del corpo nel quale viene riammesso, una sede di anzianità che verrà determinata deducendo dalla data della sua ultima promozione un tempo eguale a quello da lui passato in congedo illimitato.

§ 1029. Qualora il militare che ottiene la riammissione in servizio come vivandiere fosse rivestito di un grado, dovrà, prima di riprendere servizio, rinunciare al grado stesso.

§ 1030. I militari riammessi in servizio come allevi maniscalchi, qualora non abbiano già compiuto il corso di maniscalca presso la scuola di cavalleria, dovranno assoggettarsi all'obbligo di compiere il corso

stesso prima di essere destinati in qualità di caporali maniscalchi presso i corpi di truppa.

§ 1031. I militari riammessi in servizio dovranno essere dai distretti militari diretti alla loro destinazione, provvisti dei mezzi di viaggio.

CAPO XXXIV.
DEI RUOLI MILITARI.

Sezione prima.

Ruoli e fogli matricolari tenuti dagli uffici militari.

§ 1032. I comandanti dei distretti militari, valendosi degli elenchi (modelli n. 12 e 15) che sono loro trasmessi dagli uffici delegati in 1° presso i consigli di leva, giusta il disposto dei §§ 180 e 190, formano per ciascuna classe di leva i ruoli distinti per categoria, di tutti gli uomini stati arruolati dai consigli stessi ed appartenenti ai circondari compresi nella circoscrizione del rispettivo distretto.

Sui ruoli della 1ª categoria saranno compresi altresì i volontari ordinari e di un anno arruolati dall'apertura della leva sino all'ultimo giorno del secondo periodo della leva stessa.

Gli uomini di 3ª categoria debbono essere sempre iscritti sul ruolo del rispettivo anno di nascita.

§ 1033. I modelli n. 12 e 15, di cui nel paragrafo precedente, sono conservati presso i comandi dei distretti militari finché la classe degli uomini cui si riferiscono non sia congedata in modo assoluto.

§ 1034. I comandanti dei distretti, valendosi dei ruoli di cui al § 1032, formano i fogli matricolari dei militari di 1ª categoria arruolati dai consigli di leva, e ne fanno poi trasmissione ai corpi cui sono assegnati.

§ 1035. Sulla base dei ruoli medesimi i comandanti dei distretti formano anche i fogli matricolari dei militari di 2ª categoria. Per coloro di essi che dopo l'istruzione vengono assegnati definitivamente all'artiglieria, al genio, agli alpini, ed alle compagnie di sanità e sussistenza, questi fogli saranno dai distretti rimessi ai corpi rispettivi.

§ 1036. Per i militari iscritti alla 3ª categoria non si stabiliscono fogli matricolari.

§ 1037. I comandanti dei corpi inscrivono i militari di 1ª e di 2ª categoria loro assegnati in un ruolo nominativo destinato a regolare il numero di matricola dei singoli individui e conservano i fogli matricolari ricevuti dai distretti sui quali aggiungono poi le variazioni che possono occorrere finché il militare appartiene al corpo stesso.

Sul ruolo nominativo sono iscritti altresì gli arruolati volontari ordinari ed i volontari di un anno, per i quali spetta ai corpi di formare i fogli matricolari, e di trasmettere copia ai distretti per gli effetti di cui al capoverso del § 1032.

§ 1038. Con apposita istruzione saranno stabilite le norme per regolare il servizio delle matricole del regio esercito.

Sezione seconda.

Ruoli matricolari presso i comuni.

§ 1039. I sindaci devono aver cura che siano con precisione compilati e tenuti a giorno negli uffici municipali i ruoli matricolari, nei quali devono essere descritti tutti gli individui del comune vincolati, al servizio militare, a qualunque classe e categoria appartengono.

I ruoli sono conformi al modello n. 81.

§ 1040. Per assicurare la regolarità dei ruoli mod. n. 81 tenuti dai comuni, ed anche per semplificare i rapporti tra i comuni e l'amministrazione militare per ciò che riguarda il servizio di reclutamento è stabilito in massima che tutte le comunicazioni a farsi o da richiedersi ai comuni intorno a questo argomento, tanto per gli uomini sotto le armi quanto per quelli in congedo illimitato, abbiano sempre per centro il distretto di leva, fatta sola eccezione per i certificati d'iscrizione ai ruoli mod. n. 34 degli uomini sotto le armi, i quali certificati debbono essere domandati direttamente dai sindaci ai corpi cui gli uomini appartengono.

§ 1041. I ruoli devono essere in tre volumi corrispondenti alle tre categorie di servizio.

I volumi saranno distinti per classe.

§ 1042. I ruoli di ciascuna classe dovranno essere formati appena

compiute le operazioni di ciascuna leva, vale a dire dopo il giorno in cui ha luogo l'apertura della sessione della leva successiva.

L'iscrizione dei nomi nei ruoli dovrà farsi seguendo l'ordine alfabetico.

§ 1043. I sindaci desumeranno dalle liste di leva i dati necessari per riempire le colonne 2ª, 3ª e 6ª del ruolo: per le altre colonne i dati saranno desunti dalle comunicazioni che ricevono dai comandanti dei distretti militari, dai fogli di congedo illimitato che a senso del § 936, ricevono dai comandanti dei distretti per essere rimessi ai titolari o dalle partecipazioni che vengono fatte dal ministro della guerra per i passaggi di militari dalla 1ª o 2ª categoria alla 3ª, in applicazione degli articoli 95 e 96 della legge.

I sindaci potranno però sempre rivolgersi ai distretti militari per avere quelle altre nozioni che loro occorressero sia per gli uomini tuttora sotto le armi, sia per quelli in congedo illimitato.

§ 1044. Spetta ai distretti di fare ai sindaci del comuni compresi nella loro circoscrizione territoriale, oltre la trasmissione dell'elenco prescritto dal § 541, le comunicazioni relative:

- a) gli arruolamenti volontari ordinari o di un anno;
- b) agli studenti ammessi a ritardare il servizio fino al 26° anno di età a norma dell'articolo 120 della legge, ed al loro arrivo sotto le armi;
- c) ai cambiamenti d'arma o di corpo;
- d) alle diserzioni;
- e) ai cambiamenti di ferma;
- f) alle surrogazioni di fratello;
- g) al passaggio alla milizia mobile, indicando per i militari di fanteria o bersaglieri il riparto cui furono assegnati;
- h) al passaggio alla milizia territoriale, indicando l'arma;
- i) alle annotazioni per i mancanti alla chiamata per istruzione od ai rinvii e dispense accordate in ordine alla chiamata stessa;
- l) ai passaggi di classe e di categoria;
- m) alla eliminazione dai ruoli per congedo in seguito a rassegna di rimando, per condanne escludenti dal servizio o per morte;
- n) ai passaggi di corpo che avvengono all'atto dell'invio in congedo dei militari sotto le armi;
- o) ai passaggi nei reggimenti di artiglieria e genio dei militari della classe anziana di cavalleria.

§ 1045. Le comunicazioni di cui alle lettere g, h, i ed o del paragrafo precedente, sono fatte nelle circostanze in cui hanno luogo i passaggi e richiami ivi indicati.

Le altre si effettuano mensilmente per gli uomini sotto le armi entro il mese successivo a quello in cui pervengono ai distretti, e trimestralmente per quelli in congedo illimitato entro il trimestre susseguente a quello in cui sono avvenute.

Tali comunicazioni sono fatte mediante invio di elenco con forme al modello n. 85.

§ 1046. I volontari ordinari o di un anno devono essere iscritti sul ruolo della classe di leva durante le operazioni della quale furono arruolati avvertendosi di farne poi il debito richiamo a suo tempo sui ruoli della loro classe di leva.

§ 1047. I militari trasferiti di classe o di categoria devono essere trascritti sul ruolo della classe o categoria a cui furono trasferiti conformemente alle variazioni che i sindaci riceveranno dai distretti, o alle partecipazioni che saranno loro fatte dal ministro della guerra.

§ 1048. Quando un militare abbia soddisfatto alle prescrizioni del codice civile per cambiare domicilio, il sindaco del comune del domicilio abbandonato ne dà partecipazione al comandante del distretto nel cui territorio si trova il comune stesso.

Questo comandante avvisa quello del distretto nel cui territorio si trova il comune del domicilio nuovo. Entrambi i comandanti autorizzano rispettivamente i due sindaci a fare nei ruoli matricolari le annotazioni corrispondenti.

Il sindaco del comune del domicilio abbandonato trasmette al sindaco del comune del domicilio nuovo un elenco contenente le indicazioni scritte sul ruolo (modello n. 84), perchè siano trascritte nel ruolo del comune stesso.

La facoltà di cui nel presente paragrafo, resta sospesa dopo la pubblicazione del regio decreto che chiama alle armi i militari di milizia territoriale di alcuni determinati comuni, sicchè i comandanti dei distretti si asterranno di accordare ai militari richiedenti il passaggio dai ruoli militari di un comune a quelli di un altro, in seguito a cambio di domicilio, sino a che la chiamata non abbia avuto luogo.

§ 1049. I militari devono continuare ad essere iscritti sui ruoli del comune in cui concorsero alla leva sino a che fanno parte dell'esercito permanente o della milizia mobile: perciò il sindaco del comune stesso non cancellerà dal proprio ruolo il militare che avesse altrove il domicilio civile, se non quando questi appartenga o faccia passaggio alla milizia territoriale, e si limiterà solo a prender nota del cambiato domicilio nella colonna 12^a del modello n. 84. Il sindaco del comune in cui è stabilito o viene trasferito il domicilio, iscriverà invece il militare sul suo ruolo, ma farà nella colonna 12^a l'annotazione che questi continua a dipendere per il servizio militare dal primitivo comune sino alla data in cui avverrà il suo passaggio alla milizia territoriale, data che sarà partecipata a suo tempo ed annotata sull'elenco di cui al paragrafo precedente.

§ 1050. Il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno i sindaci trasmettono al comandante del distretto militare un elenco, conforme al modello n. 86, dei militari in congedo illimitato, morti nei sei mesi precedenti, unendo all'elenco stesso le copie degli atti di morte. Questo elenco dev'essere trasmesso quand'anche fosse negativo.

Sezione terza.

Cancelazione dai ruoli per motivi di esclusione.

§ 1051. Spetta al ministro della guerra di decidere sulla esclusione dal servizio dei militari, ai quali, per effetto di condanna pronunciata dai tribunali del regno, o dai tribunali esteri, e divenuta esecutiva, siano applicabili le disposizioni dell'art. 3 della legge.

§ 1052. Sono esclusi dal servizio senza che occorra speciale determinazione del ministro della guerra i militari, contro i quali sia stata pronunciata dai tribunali militari una sentenza che, a tenore del codice penale per l'esercito, li renda indegni di appartenere all'esercito.

§ 1053. I procuratori generali ed i procuratori del Re trasmettono copia delle sentenze pronunciate a carico dei militari al comandante del corpo, se al tempo dell'iniziato processo il militare era sotto le armi, o al comandante del distretto se il militare era in congedo illimitato.

§ 1054. I comandanti dei corpi, se si tratta di militari sotto le armi, e quelli dei distretti se si tratta di militari in congedo illimitato, trasmetteranno al ministro della guerra la copia integrale delle sentenze, rilasciate dalle cancellerie dei tribunali, portanti condanna ad alcuna delle pene indicate nell'articolo 3 della legge, qualunque sia la durata della pena stessa ed il reato per il quale fu inflitta, assicurandosi prima che la condanna sia divenuta esecutiva e che quest'ultima circostanza sia dalla cancelleria espressa in calce alla sentenza. Alla sentenza uniranno copia del foglio matricolare del militare condannato.

§ 1055. Sarà cura degli agenti diplomatici e consolari all'estero di procurarsi e far pervenire al ministro della guerra copia debitamente autenticata e legalizzata delle sentenze pronunciate dai tribunali esteri a carico di militari nazionali.

§ 1056. I comandanti dei corpi e dei distretti eseguono le cancellazioni dai ruoli ordinate dal ministro della guerra, e quelle derivanti dalle sentenze dei tribunali militari, di cui al precedente paragrafo 1052, e i comandanti dei distretti nè danno partecipazione ai sindaci per le annotazioni sui loro ruoli.

Visto d'ordine di Sua Maestà
IL MINISTRO DELLA GUERRA.
E. BERTOLÉ-VIALE.

Elenco delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare.

AVVERTENZE.

Lo scopo delle disposizioni contenute in questi elenchi è di rendere, quanto più si possa, difficile il caso che abbiano ad essere accettati iscritti non dotati di tutte le condizioni fisiche indispensabili per un utile ed efficace servizio militare, e di facilitare l'eliminazione di coloro nei quali dopo l'arruolamento, siffatte condizioni, per una causa qualunque, siansi deteriorate al punto da non lasciare speranza che, neanche dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, essi possano utilmente riprendere il loro posto nelle file dell'esercito.

Giova pertanto che nella applicazione di questi elenchi, tanto i consiglieri di leva e gli ufficiali rassegnatori, quanto i periti medici non perdano mai di vista siffatto intento, che è quello in sostanza di allontanare dall'esercito un numero non piccolo di uomini, la cui presenza, invece di renderne più efficace l'azione, non servirebbe che ad incepparla con forte aggravio alle finanze dello Stato, ed ingiustificabile danno delle famiglie.

Giova inoltre avvertire che, siccome il più delle volte riesce quasi impossibile il tracciare con espressioni generali, applicabili ad ogni singolo caso, una netta linea che segni il limite preciso ove finisce l'idoneità e comincia l'infirmità, così in questi elenchi non si potrà evitare di impiegare in molti articoli alcune espressioni piuttosto vaghe, per indicare i vari gradi, che talune imperfezioni debbono raggiungere per motivare la riforma.

È quindi necessario che queste inevitabili, poco ben definite espressioni (*voluminoso, grave, notevole, esteso, nodoso, molleptico, ecc.*) siano interpretate col criterio degli inconvenienti, ai quali le imperfezioni cui sono applicate, danno luogo nella vita militare; la importanza dei quali inconvenienti da nessuno può essere meglio valutata, che dagli ufficiali medici come sono a trovarsi continuamente in mezzo ai soldati, ad accompagnarli nelle marce, nelle esercitazioni, nei campi, alla guerra ed a curarli negli ospedali.

Questi ufficiali dunque, basandosi sulla propria dottrina ed esperienza, sapranno assegnare volta per volta alle suindicate espressioni un ragionevole e conveniente significato.

Quando negli articoli del presente elenco B è detto, *malattia persistente oltre il periodo della rivedibilità*, si avverte che non deve intendersi in modo assoluto e perentorio che siano da dichiararsi rivedibili tutti indistintamente gli iscritti affetti dalle malattie o imperfezioni annodate per la rivedibilità; ma invece la rivedibilità deve pronunciarsi solamente allorché si abbia fondata ragione di credere che la malattia possa guarire o per lo meno migliorare utilmente prima della prossima leva o di quella successiva.

Osservino però bene i consiglieri di leva ed i rassegnatori che questa avvertenza non riguarda menomamente l'articolo 1° dell'elenco B, cioè gli iscritti riconosciuti di *debole costituzione*, giacchè questi come stabilisce in modo perentorio l'articolo 78 della legge, non possono in alcun caso essere riformati se non dopo esauriti i rimandi voluti dalla legge stessa; ed a questo fine nel detto articolo 1° anzichè adoperare la parola *oltre il periodo della rivedibilità* sono state usate quelle *dopo i rimandi per rivedibilità prescritti dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento*.

Siccome poi con l'alinea del citato articolo 78 della legge è stabilito che gli iscritti affetti da infermità presunte sanabili *in breve spazio di tempo* possono essere rimandati alle *sedute suppletive* dei consigli di leva, così i periti medici sono tenuti a ben valutare il grado e l'entità delle infermità presunte sanabili, per suggerire ai consiglieri stessi, a seconda dei casi, se invece del rimando alla leva ventura sia opportuno pronunziare il rimando alle leve suppletive.

Per la misura del torace, in applicazione dell'art. 2 dell'elenco B, valgono le seguenti norme.

La misura del perimetro del torace deve essere presa nell'istante del riposo, cioè nel momento che intercede (nella respirazione normale) tra il passaggio dalla massima riduzione respiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro in posto per il tempo sufficiente a poter tenere conto di diverse successive osservazioni.

Il nastro misuratore dovrà applicarsi esattamente orizzontale intorno al casso toracico all'altezza dei capezzoli, ed in guisa che cadendo sulle areole mammellari cada col suo margine superiore la base del capezzo!.

Il nastro sarà tenuto moderatamente teso, così che passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, stia in esatto contatto colla superficie cutanea di tutto il restante ambito del petto, senza esercitare sui tessuti manifesta compressione. I due capi sia incroceranno sullo sterno in modo che senza quasi spostarli dalla linea orizzontale, si sovrappongano così che l'uno venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo.

Durante la misurazione l'individuo dovrà stare in piedi diritto, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo e le spalle bene aperte e portate all'indietro, onde ottenere che le scapole non facciano esagerata sporgenza, ma si addossino per bene al casso toracico.

Tanto i riformati quanto i rivedibili per effetto degli articoli 1 e 2 dell'elenco B dovranno essere ben distinti gli uni dagli altri nel registro sommario, nelle liste di leva e in tutti gli altri atti dei Consigli di leva, anche per facilitare in seguito la compilazione delle statistiche.

Dovrà poi negli atti stessi, sia per i riformati che per i rivedibili per l'articolo 2, essere indicata con precisione ed in tutte lettere la misura del perimetro toracico.

Per i vari gradi di imperfezioni dell'organo visivo, potendosi essi misurare con sufficiente precisione, sono state formulate nei rispettivi articoli prescrizioni tassative.

Qui però occorre di avvertire che sotto la locuzione di *acutezza visiva normale*, usata in più articoli, si deve intendere quel grado di acutezza che permette di distinguere i caratteri sotto un angolo visuale non maggiore di cinque minuti (5'). Su questa misura, ora quasi generalmente ammessa, sono basate le ordinarie scale probatiche (*Wecker, Snellen ed altri*).

Gli elenchi B e C contemplan necessariamente in separati e distinti articoli le imperfezioni diottriche e quelle del visus; ciò però non significa punto che possano essere valutate separate, a vece che simultaneamente e complessivamente.

Così pure le condizioni funzionali dell'occhio destro non debbono apprezzarsi senza tener conto di quelle del sinistro, bene inteso nei rispettivi limiti determinati dai relativi articoli. Le imperfezioni diottriche non devono misurarsi senza riguardo allo stato del visus. Dato il sospetto di simulazione o di esagerazione, non basterà poter dire che l'individuo simula od esagera, ma sarà necessario determinare se la superstita facoltà visiva è al grado dal regolamento richiesto per l'idoneità, sia dal lato del visus, sia da quello della refrazione.

Trattandosi di applicare prescrizioni tassative precisamente formulate è necessario adottare un rigoroso ed identico metodo di esame, giacchè la piena libertà dei mezzi e degli apprezzamenti scientifici, a cui il perito ha diritto, non può escludere l'attuazione di quelli prescritti dal regolamento.

Negli accurati esami che possono attuarsi presso gli ospedali, ove debbono essere inviati tutti i supposti inabili per difetti diottrici ed in genere pure quelli per difetto del visus, si avrà sempre anzitutto ricorso all'esperimento colla scala murale, esplorando così la vista binoculare e monoculare libera. Ove la visione appaia confusa, si userà del disco stenopeico (a foro o fessura), coll'aggiunta poi di lenti deboli (positive o negative) e facendo all'uopo avvicinare l'esaminato opportunamente alla scala nell'intento di dedurre un indizio se il difetto debba imputare allo stato della refrazione o del visus.

Riportato quindi l'esaminato alla distanza normale per la scala adoperata, si esploreranno gradatamente le lenti fino ad ottenere la migliore correzione del vizio diottrico colla lente più debole negativa o colla più forte positiva, accertandone l'esattezza coll'aggiunta di una debole (circa 1/2 diottria) lente positiva. Accertata l'esatta correzione del vizio diottrico, si misura il visus colla lettura dei diversi caratteri alla distanza normale, e quindi, a scopo di riscontro, con un unico carattere medio rispondente al visus 1/3, coll'opportuno lento avvicinamento alla scala. Si riscontrano quindi i dati così ottenuti alla scala

murale ricorrendo all'ottometro (Badal) iniziando sempre gli esperimenti a zero-E. Nei casi dubb', complicati o quando non sembrano pronte ed accettabili le allegazioni dell'esaminato, si ricorre, sempre che non sembri pericoloso, alla paralizzazione compiuta dell'accomodazione, ripetendo i sovraccennati esperimenti. Si ricorre finalmente all'esame ottalmoscopico, tanto per determinare e misurare fin dove è possibile con questo mezzo lo stato della rifrazione (coll'esame ad immagine dritta e colla constatazione del movimento parallattico delle immagini) quanto per rilevare le possibili lesioni del fondo oculare.

Si dovrà poi nella dichiarazione da redigersi tener conto dei dati essenziali sovraccennati e dei risultati di ciascun esperimento, onde poter rispondere ad ogni relativa esigenza medico legale.

Gli articoli 42 dell'elenco B e 39 dell'elenco C si riferiscono ad alterazioni organiche e malattie del globo dell'occhio, che producono diminuzione della funzione visiva non specificate tassativamente in altri articoli; epperò sarà mestieri che i periti, nell'emettere il loro giudizio, indichino la natura ed il grado delle medesime con espressioni rispondenti ai limiti da essi articoli segnati.

L'articolo 88 dell'elenco B e l'articolo 82 dell'elenco C hanno per iscopo di fornire ai consigli di leva, ai rassegnatori ed ai periti il mezzo di allontanare dall'esercito tutti coloro i quali benchè non presentino alcun difetto al grado rispettivamente indicato per motivare la riforma, pure non lascerebbero sporare un buon servizio, perchè presentano in complesso varie lievi infermità o imperfezioni che concorrono direttamente od indirettamente a ledere una data funzione, come ad esempio, la vista, la locomozione, ecc.

In questi casi è però indispensabile l'osservazione in un ospedale militare per pronunciare la riforma.

Si avverte ancora che sebbene nell'elenco C non siano specificate per una tutte le malattie le quali non devono dar luogo alla riforma se non dopo essersi dimostrate ribelli a ben dirette e sufficienti cure (escluse le cruente, cui non si può costringere alcuno), pure resta inteso che in nessun caso il perito dovrà dichiarare per sempre inconciliabile col servizio alcuna malattia od imperfezione, se non quando egli, colla scorta della propria scienza ed esperienza, potrà stabilire che anche con nuove cure ben dirette e prolungate (per un tempo però non eccessivamente lungo) non potrebbe ragionevolmente sperare un miglioramento tale, da permettere a chi ne è affetto di riprendere più tardi il servizio attivo.

In ordine agli articoli 17, 20 e 21 dell'elenco C relativi all'alienazione mentale, all'epilessia, al sonnambulismo ed alla catalessia, vuolsi notare come l'accertamento delle malattie in essi compreso sia stato indicato in modo generico col seguente intendimento.

Staccando gli atti da cui si desume l'esistenza di un disordine mentale, del sonnambulismo, dell'epilessia o della catalessia, possono non mostrarsi che ad intervalli lunghi e talvolta vengono piuttosto eccitati dalle condizioni in cui il soldato si trova nel rispettivo corpo, anzichè nella quiete dell'ospedale, si è voluto con questa dizione lasciare libertà agli ufficiali rassegnatori di poter ritenere come valide, se lo crederanno opportuno, le dichiarazioni al proposito rilasciate dagli ufficiali medici dei corpi.

Nei casi sospetti di simulazione i periti medici dovranno emettere i loro giudizi appoggiandosi ai segni e sintomi principalmente obiettivi da essi rilevati.

Solamente dopo esaurite le loro osservazioni, e quando i criteri scientifici che su queste si fondano siano insufficienti a chiarire la verità, essi potranno ricorrere ad informazioni o a testimonianze autorevoli e certificate di pubblica notorietà come elementi d'indagine, come mezzi informativi, non mai però come basi del loro scientifico giudizio.

Quanto alla durata del soggiorno negli ospedali per gli inseriti inviati in osservazione dai consigli di leva (in conformità di quanto è prescritto in vari articoli dell'elenco B), si intende che essa non dovrà mai superare il tempo strettamente necessario per compilare l'osservazione, e per mettere i direttori d'ospedale in condizione di rispondere adeguatamente ai quesiti che loro sono proposti; alla soluzione

dei quali essi potranno impiegare tutti i mezzi ed esperimenti che sono additati dalla scienza, purchè innocui.

Vuolsi però notare che l'osservazione degli inscritti, a regola generale, non dovrà prolungarsi al di là di un mese.

In quei casi poi in cui questo tratto di tempo fosse già trascorso prima che le malattie reputate di facile guarigione, o sospette di provocazione, fossero del tutto guarite o migliorate in modo da mettere i direttori suddetti in grado di dare intorno ad esse un definitivo giudizio, questi dovranno informare dei fatti occorsi le autorità che hanno ordinato l'invio all'ospedale esponendo loro, se fa d'uopo, i motivi che potessero in certi casi speciali consigliare il prolungamento della cura od anche della semplice osservazione, e rimettersene per gli ulteriori procedimenti alle decisioni delle autorità summenzionate.

Neppure per siffatte così delicate contingenze si possono emanare disposizioni invariabili; ed è specialmente in queste circostanze che verranno messe alla prova la dottrina, l'esperienza, la circospezione ed il buon senso degli ufficiali medici sui quali riposa questo importantissimo e difficilissimo ramo di servizio.

Il ministero stima pure opportuno di richiamare l'attenzione dei periti sanitari sulla compilazione dei certificati medico-legali.

Siccome questi documenti servono in taluni casi per iniziare pratiche, sulle quali spetta ad altre autorità il pronunciare un definitivo giudizio, così non basta che i certificati medico-legali formolino, per quanto esatti, dei pareri conclusionali, ma devono somministrare a chi è chiamato ad ulteriormente decidere, tutti gli elementi necessari ad apprezzare esattamente essi pareri.

Il perito per formularli può liberamente ricorrere a tutti i mezzi che le sue cognizioni e scientifiche convinzioni gli additano; ma non deve mai trascurare di attuare quelli che in quel dato caso fossero dai regolamenti accennati e quelli che nella scienza sono generalmente reputati i meglio adatti.

Attuandoli con inappuntabile metodismo, indicherà la natura ed il grado della malattia od imperfezione, il suo carattere di inmovibilità, di cronicità ecc.; ed esporrà con ordine severo i segni e sintomi che la caratterizzano e le circostanze tutte di fatto necessarie a concretare un sicuro giudizio, per modo che, chi dovesse essere chiamato a dare un ulteriore parere, possa decidere senza bisogno di nuove visite.

ELENCO A

Delle deformità ed infermità che sono causa di riforma negli inscritti nel primo esame.

- Art. 1. La mancanza del globo di un occhio.
 Art. 2. La mancanza totale del padiglione d'un orecchio.
 Art. 3. La mancanza totale del naso.
 Art. 4. I gozzi antichi e voluminosi a segno da rendere la persona mostruosa.
 Art. 5. La gobba voluminosa con grave sconciatura della persona.
 Art. 6. La perdita totale del pene (membro virile).
 Art. 7. La mancanza di una mano o di un piede.

ELENCO B

CLASSE 1^a.

Imperfezioni, malattie costituzionali e malattie che possono aver sede nei vari tessuti o sistemi anatomici.

- Art. 1. La debolezza di costituzione persistente dopo esauriti i rimandi per rivedibilità prescritti dall'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.
 Art. 2. La deficienza dello sviluppo toracico.
 Lo sviluppo del torace è insufficiente quando non è almeno di 80 centimetri nel perimetro orizzontale.

Saranno senz'altro riformati gli inscritti la periferia del cui torace non raggiunge la misura perimetrica di 75 centimetri.

Gli inscritti la periferia del cui torace raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri, ma non quella di ottanta, saranno mandati rivedibili alla prima, ed occorrendo alla seconda leva successiva, ed ove anche in questa la periferia del loro torace non raggiunga la misura perimetrica di ottanta centimetri saranno riformati.

Art. 3. *L'obesità* al grado da essere incompatibile col servizio militare.

Art. 4. *La scrofola* caratterizzata da molteplici manifestazioni. Nel casi dubbi, quando persiste oltre il periodo della rivedibilità.

L'origemix, tutte le altre cachessie confermate (*palustre, sifilitica, scorbutica*, ecc.) ed il notevole deperimento organico, reliquato di grave malattia, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 5. *Il diabete zuccherino* accertato in uno spedale militare.

Art. 6. *La pellagra* a grado avanzato. Nel casi dubbi, quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità, e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 7. *I tumori*, che per la loro natura maligna od infettiva sono inguaribili, e quelli che per numero, volume o sede costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti, o all'uso delle vestimenta militari.

N.B. Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore riscontrato.

Art. 8. *Le dermatosi* deturpanti il capo o la faccia, e le ributtanti: le uno e le altre se per la loro natura di lunga ed incerta cura o fecili a recidivare, come la *tigna favosa*, *il lupo nasale e labiale*, ecc. quando siano di non dubbia diagnosi, o siano state accertate in uno spedale militare.

Tutte le altre dermatosi notevolmente estese e persistenti oltre il periodo della rivedibilità però dopo cura ed osservazione in uno spedale militare.

N.B. Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, la estensione della dermatosi riscontrata.

Art. 9. *L'elefantiasi* bene caratterizzata.

La *sclerodermia* molto estesa e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 10. *Le ulcere croniche, le fistole e i seni fistolosi* persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in uno spedale militare, susseguita, quando converga, da opportuna cura.

Art. 11. *Le cicatrici*:

a) se alla testa, quando sono di impedimento all'uso del copricapo militare;

b) se alla faccia, quando riescono deformanti per irregolarità od estensione;

c) se alle altre parti del corpo, quando impediscono la libertà dei movimenti, o l'uso delle vestimenta militari; quando disturbano notevolmente le funzioni di organi importanti, o quando sono facili ad esulcerarsi.

Art. 12. *L'atrofia muscolare* progressiva o degenerativa accertata in uno spedale militare.

Art. 13. *L'ernia muscolare*, quando impedisce notevolmente le funzioni di un muscolo importante.

Art. 14. *Le rotture di muscoli o tendini* mal riunite, in modo che ne resti notevolmente disturbato qualche importante movimento.

Art. 15. *Le contratture muscolari e le retrazioni od aderenze muscolari, tendinee od aponeurotiche* accertate in uno spedale militare e non suscettibili di utili modificazioni, allorchando disturbano notevolmente le funzioni delle parti ove hanno sede o arrecano ragguardevole deformità.

Art. 16. *Gli aneurismi* manifesti dei grossi vasi. Gli altri aneurismi, dopo essere stati accertati in uno spedale militare.

Art. 17. *Le varici*, quando costituiscono un manifesto impedimento alla libertà dei movimenti od all'uso delle vestimenta militari; se negli arti inferiori, quando sono molto estere, assai voluminose e

cón molteplici e grossi nodi, o quando, per la loro sede, impediscono l'uso della calzatura militare.

Art. 18. *Il cretinismo e l'iliotismo evidenti o legalmente comprovati.*

La ottusità della mente (imbecillità, stupidità, ecc.) tale da rendere improprio ad un utile servizio militare, accertata in ospedale militare, od al corpo.

Art. 19. *L'alienazione mentale nelle sue varie forme, comprovata da documenti legali.*

Art. 20. *Le nevralgie gravi, abituali, e bene avverate per manifesti segni di materiali alterazioni locali, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.*

Art. 21. *L'atassia locomotrice e la paralisi agitante ben comprovate.*

Ogni altra specie di paralisi, incompatibile col servizio militare accertata in uno spedale militare, o persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 22. *L'epilessia rigorosamente accertata.*

La corea di S. Vito o le varie specie di convulsioni, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 23. *Il sonnambulismo e la catalessia accertati in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.*

Art. 24. *La carie e la necrosi estese, e l'ascesso congestivo, accertati in uno spedale militare.*

Art. 25. *Tutte le alterazioni delle ossa dipendenti da ipertrofia, atrofia, rachitismo, callo notevolmente deforme, ecc., quando disturbano la funzione di un organo, o costituiscono ragguardevole asimmetria, o impediscono il libero esercizio degli arti, o l'uso dell'indumento militare.*

Art. 26. *L'artrocace, l'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi, quando hanno sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari o vertebrali ovvero in parecchie articolazioni ad un tempo, benchè meno importanti, od anche in una sola, quando riescono d'impedimento al maneggio delle armi se negli arti superiori, ed alle marce se negli inferiori.*

Le lussazioni antiche mal ridotte, o facili a riprodursi, di qualcuna delle dette principali articolazioni.

L'idrartro o la notevole rigidità articolare, quando sono di antica data, persistono oltre il periodo della rivedibilità, ed hanno sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, sebbene delle meno importanti.

CLASSE 2^a.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni.

Art. 27. *L'alopecia rappresentata dalla mancanza permanente della massima parte dei capelli.*

Art. 28. *La irregolare conformazione della testa, al punto da impedire l'uso del copricapo militare.*

Art. 29. *La mancanza di una porzione degli ossi del cranio a tutta grossezza, od anche della sola lamina esterna; quando in questo ultimo caso, sia d'impedimento all'uso del copricapo militare.*

Le ragguardevoli depressioni degli ossi stessi quando sia accertato che producono gravi e permanenti alterazioni funzionali.

Art. 30. *Le larghe macchie e le produzioni organiche permanenti e deformanti notevolmente la faccia.*

Art. 31. *La blefaroptosi accertata e persistente oltre il periodo della rivedibilità, tale da impedire la visione, qualunque sia l'occhio affetto o da disturbare notevolmente quella dell'occhio destro.*

Art. 32. *Il lagotatmo (permanente divaricamento delle palpebre) di tal grado da lasciare permanentemente scoperta la pupilla:*

l'ectropion (rovesciamento della palpebra all'infuori);

l'entropion (ripiegamento della palpebra all'indietro);

la trichiasi (viziata direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa e permanente;

l'anchiloblefaron (aderenza delle palpebre tra loro);

il simblefaron (aderenza delle palpebre col bulbo oculare);

il coloboma (divisione di una palpebra a tutta grossezza);

l'epicanthide (piega cutanea procedente all'angolo interno delle palpebre);

tutte queste imperfezioni o malattie, quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano a tal grado da produrre notevole deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, o da cagionare permanenti irriazioni oculari.

La blefarite citare cronica, accertata in uno spedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglia (madarosi).

Art. 33. *L'encantide (tumore della caruncola lagrimale e della piega semiunare) se maligno o molto voluminoso.*

Art. 34. *L'epifora, se continua e per causa organica permanente: tutte le malattie croniche della glandola lagrimale, la dacriocistite cronica e la fistola lagrimale, accertata in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.*

Art. 35. *Lo strabismo permanente, accertato in uno spedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità, e di tal grado che, mentre uno dei due occhi guarda dritto all'innanzi, il margine cerebrale dell'altro devia al punto, da toccare l'angolo interno (strabismo convergente) od esterno (strabismo divergente) della commessura palpebrale.*

N.B. Non di rado lo strabismo, anche di grado minore del sopra descritto, può essere sintomo di ambliopia o di ametropia. In questi casi non lo strabismo, ma le imperfezioni che lo producono motivano la riforma dell'iscritto, sempre che esse siano del grado voluto dall'articolo relativo.

Art. 36. *La paralisi dei muscoli del globo oculare, accertata in uno spedale militare, al grado da recare grave disturbo alla funzione visiva, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.*

Art. 37. *L'otalmospasmo (moto convulsivo abituale degli occhi) tale da disturbare gravemente la facoltà visiva, accertato in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.*

Art. 38. *L'esotatmo permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od a grado tale da cagionare una notevole deformità.*

Art. 39. *Lo pterigio se nell'occhio destro, quando, a luce moderata, invade il campo pupillare; se nel sinistro, quando tocca il centro del campo stesso.*

Art. 40. *La xeroris o le congiuntiviti manifestamente croniche, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.*

N.B. Le forme morbose congiuntivali semplici, cioè senza reliqui materiali ed indelebili per loro stessi sufficienti a motivare la inabilità, non dovranno mai essere giudicate se non dopo osservazione all'ospedale, con abbastanza protratta sorveglianza, ed attuazione degli opportuni mezzi di cura, onde escludere il dubbio di provocazioni.

Art. 41. *Le cheratiti croniche riescite ad esiti insanabili.*

Le altre cheratiti, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 42. *Tutte le altre alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta al di sotto di un terzo della normale nell'occhio destro, di un dodicesimo nel sinistro, quand'anche l'altro occhio goda della sua normale funzione visiva.*

Saranno pure reputati inabili coloro nei quali la facoltà visiva, ridotta ad un terzo della normale nell'occhio destro, sia inoltre discesa al di sotto del quarto della normale nel sinistro.

L'esistenza ed il grado delle alterazioni organiche e malattie, di cui trattasi nei due precedenti capoversi, si dovranno accertare in uno spedale militare, ad eccezione soltanto di quelle che per la loro gravità ed evidenza possono essere facilmente e con certezza riconosciute anche in una sola visita.

Quelle fra esse poi che, sebbene accertate in uno spedale militare, non siano riconosciute insanabili, non motivano la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 43. *L'ambliopia, quando raggiunga il grado di diminuzione della facoltà visiva definito per ciascun occhio dall'art. 42, sia stata accer-*

tata in uno spedale militare, e sia, se può reputarsi sanabile, trascorso il periodo della rivedibilità.

L'astigmatismo di tale natura e grado da ridurre la visione alle condizioni di cui all'articolo 42 e sia stato accertato in uno spedale militare.

L'emeralopia (cecità notturna), e la *nyctalopia* (cecità diurna); accertate in uno spedale militare e permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 44. *La miopia reale* (escluso l'influenza dell'accomodazione) di almeno 6 diottrie almeno nell'occhio destro.

L'impermetropia totale (esclusa cioè l'azione dell'accomodazione) di 6 diottrie almeno nell'occhio destro.

Avvertenze agli articoli 42, 43 e 44.

Gli individui che allegano vizi di rifrazione o difetti del *visus* dovranno essere dichiarati idonei senza che necessiti il loro invio in osservazione, quando possono distinguere coll'occhio destro caratteri di un millimetro alla distanza di 25 centimetri dall'occhio, e vedere a notevole distanza distintamente oggetti di proporzionale dimensione, rispondenti cioè al *visus* superiore ad un terzo.

Le due prove devono necessariamente concorrere per poter dichiarare senz'altro l'individuo idoneo, e tutta volta non si possano esattamente attuare, l'esaminato dovrà essere inviato in osservazione.

L'esame dell'occhio destro precedentemente indicato, non toglie la necessità della concorrente constatazione dello stato della funzione visiva dell'occhio sinistro; però i vizi della rifrazione dell'occhio sinistro non devono per sé soli e come tali motivare l'inabilità, se non quando siano di tale gravità da indurre una diminuzione del *visus* quale è per esso occhio indicato all'articolo 42.

Non si potrà mai dichiarare un individuo inabile per vizi della rifrazione, nè per deficienza della facoltà visiva (tranne le eccezioni indicate all'articolo 42), senza che ne sia stata accertata l'esistenza ed il grado in uno spedale militare mercè l'impiego di tutti i mezzi indicati dalla scienza, non esclusa l'osservazione oftalmoscopica, e quando occorra e non possa arrecare grave danno, la paralizzazione dell'accomodazione.

Art. 45. La mancanza della massima parte del padiglione di un orecchio, o le altre lesioni di esso padiglione, tali da produrre notevole deformità.

Art. 46. *L'otite secretiva cronica* se sostenuta da carie delle ossa o da altra causa di difficile rimozione, accertata in uno spedale militare e permanente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 47. *La sordità* anche incompleta, però notevole, doppia, accertata in uno spedale militare, e persistente oltre il pericolo della rivedibilità.

Art. 48. La mancanza di una considerevole porzione del naso e le sue imperfezioni, quando producono notevole deformità, od alterano gravemente la voce, o disturbano la respirazione.

Art. 49. Le imperfezioni o le malattie dei seni o delle ossa nasali, accompagnate da fetore permanente ed accertate in uno spedale militare.

Art. 50. Le imperfezioni di un labbro dipendenti da ipertrofia permanente o da notevole mancanza di esso; tali da produrre ragguardevole deformità o grave alterazione di funzioni.

Il labbro leporino in tutte le sue varietà, quando interessa più che la terza parte del labbro.

Art. 51. Il restringimento dell'orifizio orale o l'aderenza delle guancie colle gengive, tali da disturbare notevolmente la funzione.

Art. 52. La mancanza o la carie estesa e profonda di un gran numero di denti, per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione; il che può principalmente accadere quando gli esistenti in una mascella diventano inutili per la mancanza dei loro corrispondenti nell'altra.

Art. 53. I vizi del palato osseo o molle, con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 54. I vizi della mandibola o degli ossi della mascella superiore, ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

Art. 55. La perdita di una rilevante porzione della lingua; la

divisione estesa di essa; la sua ipertrofia od atrofia; le aderenze anormali con notevole disturbo delle sue funzioni.

Art. 56. *La mutolezza* e la *balbuzie grave*, permanenti ed accertate: se ritenute dipendenti da cause o malattie transitorie, quando persistono oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 57. *L'ipertrofia* notevole delle maggiori glandole salivari, se permanente oltre il periodo della rivedibilità.

La fistola salivare esterna e la *ranula*.

Art. 58. *L'ipertrofia delle tonsille*, del velo pendulo o dell'ugola, permanente oltre il periodo della rivedibilità, e tale da disturbare gravemente la deglutizione e la respirazione, o la fonazione.

Art. 59. *L'alito notevolmente ed abitualmente fetido* e la *disfucia*, accertati in uno spedale militare, incurabili o permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 60. *Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo*, che limitano notevolmente la mobilità del capo.

Art. 61. *I gozzi* che per l'antichità ed il volume loro, o per la durezza e sede, costituiscono vistosa deformità, o compromettono le funzioni della respirazione o della circolazione.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale da produrre gli stessi inconvenienti accennati nel capoverso precedente: nel casi dubbi previa osservazione all'ospedale.

Art. 62. *Le gibbosità ed i vistosi deviazioni della colonna vertebrale; la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace; e gli altri vizi di conformazione del casso toracico*, atti a disturbare le funzioni dei visceri entrostanti, od a produrre deformità, od a produrre deformità, od impedimento al porto dello zaino, ad allo uso dello indumento militare.

Art. 63. *Le gravi e croniche alterazioni organiche della laringe e della trachea*: le meno gravi, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità, ed accertata in uno spedale militare.

L'afonia, se persistente oltre il periodo della rivedibilità, ed accertata in uno spedale militare.

Art. 64. *La tubercolosi polmonare a grado avanzato*.

La tubercolosi incipiente, l'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente e le altre alterazioni organiche dell'apparato respiratorio croniche ed accertate in uno spedale militare.

L'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente e le altre alterazioni dell'apparato respiratorio, che giudicate presumibilmente guaribili, siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità, ed accertate in un spedale militare.

Art. 65. *La completa trasposizione congenita del cuore*, quando ne altera la funzione, o danneggia quella degli organi vicini.

I vizi organici del cuore e dei grossi vasi, accertati in un spedale militare.

Le nevrosi cardiache che sebbene non sostenute da vizio organico di cuore, tuttavia siano gravi al punto da impedire il servizio militare; purchè però non dipendano da infermità transitoria, persistano oltre il periodo della rivedibilità, e siano state accertate in uno spedale militare.

Art. 66. *Le malattie del pericardio*, accertate in uno spedale militare.

Art. 67. *Le notevoli deformazioni degli ossi della pelvi*.

Art. 68. *Le gravi e croniche malattie di un viscere addominale*, con deterioramento della costituzione.

Le meno gravi di queste, presumibilmente guaribili, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità ed accertate in uno spedale militare.

Art. 69. *Le emorroidi* croniche, molto sviluppate, o molteplici.

Le meno gravi e non numerose, quando siano state accertate in uno spedale militare, e giudicate tali da riescire di impedimento alle marce od alle altre esercitazioni militari.

Art. 70. *Il prolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle feci*; il notevole e permanente restringimento dell'ano, o dell'intestino retto da vizio organico; *le ragadi anai* quando persistano oltre il periodo della rivedibilità e siano state accertate in uno spedale militare.

La fistola all'ano antica e grave, accertata in uno spedale militare,

La fistola all'ano recente e lieve, purchè accertata in uno spedale militare, e dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 71. *Le ernie viscerali* d'ogni specie e grado bene accertate; nei casi dubbi solo in seguito a contestazione presso un ospedale militare.

Art. 72. *L'assenza di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo*, purchè queste imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni propri della virilità.

Art. 73. *L'idrocele* comunicante colla cavità addominale (così detto congenito) qualunque ne sia il volume.

L'idrocele cistico del cordone spermatico o della vaginale, se oltre ad essere voluminoso, sia cronico, o persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 74. *Il cirsocèle* vistosamente voluminoso, esteso, nodoso ed associato a notevole atrofia del testicolo corrispondente, o ad abito venoso manifesto per l'esistenza di varici alle estremità inferiori.

Art. 75. *Le malattie organiche dello scroto e del testicolo*, evidentemente gravi ed insanabili.

Le meno gravi, accertate in uno spedale militare, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 76. *La mancanza di considerevole porzione del pene*: l'epispadia in tutti i casi; l'ipospadia, quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emissione dell'urina non possa manifestamente farsi senza sozzurra; *le fistole uretrali e vescicali, lo scirro e l'ingrossamento* morbo, permanente della preputa.

Art. 77. *Le nefriti* croniche, ed i *calcoli renali o vescicali* accertati in uno spedale militare.

L'enuresi, solo quand'è sotto forma di stillicidio continuo, gli *strigimenti organici uretrali* che rendono assai difficile la emissione dell'urina, e *tutte le altre malattie delle vie urinarie* se gravi e croniche, quando vennero accertate in un ospedale militare e persistono oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 78. *Il foro ombelicale* per vizio congenito.

L'ectrofia della vescica.

Art. 79. *La mancanza totale o la perdita dell'uso*:

- a) del dito pollice di una mano e del dito grosso di un piede;
- b) dell'intero indice della mano destra;
- c) delle ultime due falangi di più dita di una mano o di un piede;

d) dell'ultima falanga di quattro dita delle mani o dei piedi;

Art. 80. *I diti soprannumerari od altre* deformità più ragguardevoli che non siano i semplici diti a martello od accavallati; e così pure le gravi e croniche *alterazioni anatomiche patologiche*, sempre quando le une e gli altri siano a tale grado da impedire, se nelle estremità superiori, il libero maneggio delle armi, e se nelle estremità inferiori, l'uso della calzatura militare e le marce.

Art. 81. *Il sudore fetido abituale dei piedi*, copioso macerante ed accertato in uno spedale militare.

Art. 82. *La lussazione* permanente di tendini in un arto, tale da impedirne la completa funzione, accertata da uno spedale militare.

Art. 83. *L'atrofia* notevole anche di un solo arto da accertarsi nei casi dubbi, allo spedale militare.

La notevole *sproporzione di lunghezza* tra gli arti omonimi.

Art. 84. Le notevoli *deformazioni consecutive ed antiche fratture di ossa maggiori*.

Art. 85. *L'eccessiva convergenza o divergenza* dei ginocchi, la *deviazione* o la *mala conformazione* dei piedi, conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo.

Art. 86. La permanente e completa *lussazione falango-metacarpea* del dito pollice di una mano; la *falango-metatarsea* ed anche la *sola falango-falangea* del dito grosso di un piede.

Art. 87. *L'edema* cronico delle estremità inferiori, persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 88. L'inscritto che presenti più infermità od imperfezioni nessuna delle quali, presa isolatamente, raggiunga il grado voluto dallo articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà ri-

formato in seguito ad osservazione in uno spedale militare, quando le dette infermità od imperfezioni pel loro complesso concorrono direttamente o indirettamente a ledere una data funzione (per esempio la vista, la locomozione, la respirazione, ecc.) in modo da essere di ostacolo al servizio.

Tutte le malattie, deformità od imperfezioni non specificate in questo elenco, le quali però rendono potentemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma, dopo che saranno accertate in un ospedale militare.

N.B. — Ciascuna delle malattie, deformità od imperfezioni sarà specificata per natura, grado e conseguenza dai medici nei loro giudizi.

ELENCO C

CLASSE 1^a.

Imperfezioni, malattie costituzionali, e malattie che possono aver sede nei vari tessuti o sistemi anatomici.

Art. 1. *Il deperimento della costituzione* da cause inamovibili, e tale da non lasciar fondamento a sperare che col tempo e con adatte cure possa il militare ricuperare la robustezza necessaria per riprendere il servizio.

N.B. Il perito dovrà sempre specificare le cause di detto deperimento giudicate inamovibili.

Art. 2. *L'obesità* al grado da essere incompatibile col servizio militare.

Art. 3. *Le cachessie* d'ogni specie ribelli a cura.

Art. 4. *Il diabete zuccherino*.

Art. 5. *I tumori*, che per la loro natura maligna ed infettiva sono incurabili e quelli che, per numero, volume o sede costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti o all'uso delle vestimenta militari.

N.B. Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore riscontrato.

Art. 6. *Le dermatosi* estese, osulcorate e con secrezione abituale di materia purulenta, o, se limitata in estensione, quando sono ributtanti e riconosciute insanabili.

N.B. Il perito dovrà sempre indicare, la specie, la sede, l'estensione della dermatosi riscontrata.

Art. 7. *L'elefantiasi. La sclerodermia* ribelle a cura.

Art. 8. *Le ulcersi, le fistole ed i seni fistolosi* ribelli a cura.

Art. 9. *Le cicatrici*:

a) se alla testa, quando sono d'impedimento all'uso del copricapo militare;

b) se alla faccia, quando riescono deformanti per irregolarità ed estensione;

c) se alle altre parti del corpo, quando impediscono la libertà dei movimenti, o l'uso dell'indumento militare, quando disturbano notevolmente le funzioni di organi importanti, o quando sono facili ad esulcerarsi.

Art. 10. *L'atrofia muscolare* progressiva degenerativa.

Art. 11. *L'ernia muscolare*, quando impedisce notevolmente la funzione di un muscolo importante.

Art. 12. *Le rotture di muscoli o tendini*, mai riunite, in modo che ne resti notevolmente disturbato qualche importante movimento.

Art. 13. *Le contratture muscolari e le retrazioni od aderenze muscolari, tendinee, od aponeurotiche*, non suscettibili di utili modificazioni, allorchando disturbano notevolmente le funzioni delle parti ove hanno sede, o arrecano ragguardevole deformità.

Art. 14. *Gli aneurismi*.

Art. 15. *Le varici*, quando costituiscono un manifesto impedimento alla libertà dei movimenti, ed all'uso dell'indumento militare; se negli arti inferiori, quando sono molto estese, assai voluminose, e con molteplici e grossi nodi, o quando, per la loro sede, non permettono più l'uso della calzatura militare.

Art. 16. *Qualunque diminuzione delle facoltà mentali* ribelle a cura ed incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 17. *L'al'enazione mentale* debitamente accertata.

Art. 18. *Le nevralgie* gravi, abituali e ribelli a cura.

Art. 19. *L'atassia locomotrice* e la *paralisi agitante*. Ogni altra specie di *paralisi* ribelle a cura, ed incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 20. *L'epilessia, la corea di S. Vito* e le varie specie di *convulsioni* ribelli a cura, ed incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 21. *Il sonnambulismo grave* e ricorrente, e la *catalessia* bene accertati.

Art. 22. *La nostalgia* diuturna bene avverata, e che non cstante gli opportuni mezzi di cura, abbia dato luogo a grave deperimento della costituzione.

Art. 23. *Le carie, la necrosi e l'ascesso congestizio* ribelli a cura.

Art. 24. *Tutte le alterazioni delle ossa dipendenti da ipertrofia, atrofia, rachitismo, callo notevolmente deforme, ecc.*, quando disturbano la funzione di un organo, o costituiscono ragguardevole asimmetria, o impediscono il libero esercizio degli arti o l'uso dell' indumento militare.

Art. 25. *L'artrocace, l'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi*, quando hanno sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari, o vertebrali, ovvero in parecchie articolazioni ad un tempo, benchè meno importanti; o anche in una sola, quando ne viene impedito il maneggio delle armi se negli arti superiori, e le marcie se negli inferiori.

Le lussazioni di qualcuna delle principali articolazioni antiche, mal ridotte, o che si dimostrino di facile riproduzione.

L'idrarrivo e la notevole *rigidità articolare*, quando sono di antica data, ed hanno sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, sebbene delle meno importanti, e siensi dimostrati ribelli a cura.

CLASSE 2^a.

Imperfezioni e malattie nelle singole regioni.

Art. 26. *L'alopecia* permanente ed estesa alla massima parte del cuoio capelluto.

Art. 27. *Le lesioni delle ossa del cranio* estese od accompagnate da grave e permanente alterazione funzionale, o che non permettano l'uso del copricapo militare.

Art. 28. *La blefaroptosi* ribelle a cura, e tale da impedire la visione, qualunque sia l'occhio affetto; o da disturbare notevolmente quella dell'occhio destro.

Art. 29. *L'ectropion, l'entropion, la trichiasi* estesa o permanente, *l'anchiloblefaron, il simblefaron, il coloboma palpebrale l'epicantide*; tutte queste imperfezioni o malattie, benchè limitate ad un solo occhio, quando siano insanabili, ed a tal grado da produrre notevole deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, o da essere cagione di permanenti irritazioni oculari.

Art. 30. *L'excantide* se maligno o molto voluminoso.

Art. 31. *L'epifora* grave, se continua o per causa organica permanente: *tutte le malattie croniche della glandola lacrimale, la dacriocistite cronica e la fistola lacrimale*, se ribelli a cura.

Art. 32. *Lo strabismo* permanente, ed a tal grado che mentre uno dei due occhi guarda diritto all'innanzi il margine corneale dell'altro devia al punto da toccare l'angolo interno (strabismo convergente) od esterno (strabismo divergente) della commessura palpebrale.

Art. 33. *La paralisi dei muscoli del globo oculare*, al grado da recare grave disturbo alla funzione visiva.

Art. 34. *L'altalmoepasmo* permanente, tale da disturbare gravemente la facoltà visiva.

Art. 35. *L'esotropismo* permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, o al grado tale da cagionare una notevole deformità.

Art. 36. *Lo pterigio* se nell'occhio destro, quando a luce moderata, invade il campo pupillare; se nel sinistro, quando tocca il centro del campo stesso.

Art. 37. *La xerofis e le congiuntiviti* manifestamente croniche e ribelli a cura.

Art. 38. *Le cheratili croniche*.

Art. 39. *La perdita di un occhio*.

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio, per le quali la funzione visiva sia ridotta al disotto di un terzo della normale nell'occhio destro, o di un dodicesimo nel sinistro, quando anche l'altro occhio goda della sua normale funzione visiva.

Saranno pure inabili coloro nei quali la facoltà visiva, ridotta ad un terzo della normale nell'occhio destro, sia inoltre irreparabilmente discesa al disotto del quarto della normale nel sinistro.

Art. 40. *L'ambliopia*, quando raggiunge il grado di diminuzione della facoltà visiva definito per ciascuna occhio dall'articolo 39, sia stata accertata in uno spedale militare, e giudicata permanente.

L'astigmatismo, di tale natura e grado da ridurre la visione alle condizioni di cui all'articolo 39, e sia stato accertato in un ospedale militare.

L'emeralopia (cecità notturna) e la *nictalopia* (cecità diurna) accertate in uno spedale militare e giudicate permanenti.

Art. 41. *La miopia reale* (esclusa l'influenza dell'accomodazione) di almeno 6 diottrie nell'occhio destro.

L'ipermetropia totale (esclusa cioè l'azione dell'accomodazione) di 6 diottrie almeno nell'occhio destro.

Avvertenze agli articoli 39, 40 e 41.

Le imperfezioni della vista, tranne eccezionalmente quelle che per la loro gravità ed evidenza esteriore possano essere con piena certezza riconosciute, non possono dar luogo a riforma senza che ne siano state preventivamente constatate la esistenza ed il grado in uno spedale militare, mercè l'impiego di tutti i mezzi indicati dalla scienza, non esclusa l'osservazione ottalmoscopica e quando occorra, e non possa temersene grave danno, la paralizzazione dell'accomodazione.

Art. 42. *La mancanza delle massima parte del padiglione di un orecchio e le altre lesioni di esso padiglione* inamovibili e tali da produrre notevole deformità.

Art. 43. *L'otite* da qualsiasi causa, ribelle a cura praticata in uno spedale militare.

Art. 44. *La sordità* doppia riconosciuta insanabile ed incompatibile con un qualche utile servizio militare.

Art. 45. *La mancanza di una considerevole porzione del naso e le sue imperfezioni*, quando producono notevole deformità od alterano gravemente la voce o disturbano la respirazione.

Art. 46. *Le imperfezioni o le malattie dei seni o delle ossa nasali* permanenti ed accompagnate da fetore.

Art. 47. *Le imperfezioni di un labbro* dipendenti da ipertrofia permanente o da notevole mancanza di esso, tali da produrre ragguardevole deformità o grave alterazione di funzione.

Art. 48. *Il restringimento dell'orifizio orale, o l'aderenza delle gengive*, tali da disturbarne notevolmente la funzione.

Art. 49. *La mancanza o la carie estesa e profonda di un gran numero di denti*, per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione; il che può principalmente accadere quando gli esistenti in una mascella diventano inutili per la mancanza dei loro corrispondenti nell'altra.

Art. 50. *I vizi del palato osseo o molle* con perdita vistosa di sostanza o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 51. *I vizi della mandibola* o degli ossi della mascella superiore ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

Art. 52. *La perdita di una rilevante porzione della lingua; la divisione estesa di essa; la sua ipertrofia od atrofia, le aderenze anormali ed insanabili, con notevole disturbo delle sue funzioni.*

Art. 53. *La nutolezza e la balbuzie* grave, permanenti ed accertate.

Art. 54. *L'ipertrofia notevole delle maggiori glandole salivari, se permanente o producente deformità o alterazione funzionale incompatibile col servizio militare.*

La fistola salivare esterna e la ranula riconosciute insanabili.

Art. 55. *L'ipertrofia delle tonsille, del velo pendolo o dell'ugola* inutilmente curate, tali da disturbare gravemente la deglutizione e la

respirazione o la fondazione, e da essere incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 56. *L'alito notevolmente ed abitualmente fetido, e la disfagia*, riconosciuti insanabili

Art. 57. *Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo* che limitano notevolmente la mobilità del capo.

Art. 58. *I gozzi*, che pel volume loro, o per la loro durezza e sede, costituiscono vistosa deformità o compromettono le funzioni della respirazione o della circolazione.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale, da produrre gli stessi inconvenienti accennati nel capoverso precedente.

Entrambe queste malattie, quando si sono mostrate ribelli a cura.

Art. 59. *Le deformazioni della colonna vertebrale e del casso toracico* atte a disturbare la funzione dei visceri entrostanti, od a produrre deformità od impedimento al porto dello zaino, od all'uso dell'indumento militare.

Art. 60. *Le gravi alterazioni organiche della laringe e della trachea, e l'afonia comprovata*, ribelli a cura.

Art. 61. *La tubercolosi polmonare.*

L'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente e le altre alterazioni organiche dell'apparato respiratorio, incompatibili con un buon servizio.

Art. 62. *I vizi organici del cuore e dei grossi vasi.*

Le nevrosi cardiache, che sebbene non sostenute da vizio organico del cuore, tuttavia siano credute insanabili e gravi al punto da impedire il servizio militare.

Art. 63. *Le malattie croniche del pericardio.*

Art. 64. *Le notevoli deformazioni degli ossi della pelvi.*

Art. 65. *Tutte le malattie croniche di un viscere addominale* con deterioramento della costituzione, ribelli a cura.

Art. 66. *Le emorroidi croniche*, molto sviluppate, o molterlici, tali da riescire d'impedimento alle marcie ed alle altre esercitazioni militari.

Art. 67. *Il brolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle feci*; il notevole e permanente restringimento dell'ano o dell'intestino retto da vizio organico; *le ragadi e le fistole anali* ribelli a cura.

Art. 68. *Le cruvi viscerali* d'ogni specie o grado nel soldato e nel caporale; nel sottufficiale, solo quando non siano riducibili o contornabili con adatto cinto.

Art. 69. *La perdita di ambo i testicoli.*

Art. 70. *L'idrocele*, se ribelle a cura, voluminoso al punto, da essere incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 71. *Il cirsocelo* vistosamente voluminoso, esteso, nodoso ed associato a notevole atrofia del testicolo corrispondente.

Art. 72. *Le malattie organiche dello scroto e del testicolo* incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 73. *La perdita di considerevole porzione del pene; le fistole uretrali* producenti inevitabilmente sozzura nella emissione dell'urina, e *le fistole vescicali*, se ribelli a cura; *lo scirro e l'ingrossamento morboso della prostata.*

Art. 74. *Le nefriti croniche ed i calcoli renali e vescicali.*

L'enuresi, solo quando è sotto forma di stilloidio continuo, gli *stringimenti organici uretrali*, che rendono assai difficile l'omissione dell'urina, e *tutte le altre malattie delle vie urinarie* insanabili ed incompatibili con utile servizio militare.

Art. 75. *La mancanza totale o la perdita dell'uso:*

a) *del dito pollice* di una mano o *del dito grosso* di un piede;

b) *dell'intero indice* della mano destra;

c) *delle ultime due falangi* di più dita di una mano o di un piede;

d) *dell'ultima falange* di quattro dita delle mani o dei piedi.

Art. 76. *Tutte le alterazioni dei diti* delle mani o dei piedi, a tal grado da essere incompatibili con utile servizio militare.

Art. 77. *Il sudore fetido abituale dei piedi*, copioso, macerante, e riconosciuto insanabile ed inconciliabile col servizio militare.

Art. 78. *L'atrofia di un arto*, che ne altera talmente la funzione, da riescire incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 79. *I reliquati di fratture, di lussazioni e di altri traumatismi*, ledenti permanentemente la funzione di un membro in modo da essere incompatibili con un servizio militare.

Art. 80. La permanente e completa *lussazione falangometacarpea del dito pollice* di una mano; la *falango-metatarsea*, ed anche la sola *falango-falangea* del dito grosso di un piede; quest'ultima però, quando abbia raggiunto il grado da essere incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 81. *L'edema cronico* delle estremità inferiori.

Art. 82. Il militare che presenti più imperfezioni od infermità nessuna delle quali presa isolatamente raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivi della riforma, sarà riformato dietro proposta del direttore di un ospedale militare, quando le dette infermità od imperfezioni pel loro complesso, concorrano direttamente o indirettamente a ledere una data funzione (per esempio la vista, la locomozione, la respirazione ecc.) in modo da essere di ostacolo al servizio.

Tutte le malattie, deformità od imperfezioni non specificate in questo elenco, le quali però siano incompatibili con un utile servizio militare deranno luogo alla riforma, dietro proposta del direttore di un ospedale militare.

Visto d'Ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

INDICE ALFABETICO DELL'ELENCO

A	
Addome (malattie croniche dei visceri dell')	Art. 68
Aderenze delle guancie colle gengive	» 51
Aderenze muscolari, tendinee, aponeurotiche	» 15
Afonia	» 63
Alienazione mentale	» 19
Alito fetido	» 59
Alopecia	» 27
Ambliopia amaurotica	» 43
Anchiloblefaron	» 32
Anchilosi	» 26
Ano (restringimento dell')	» 70
Aponeurotiche (retrazioni e aderenze)	» 15
Apparato respiratorio (alterazioni organiche dell')	» 61
Artrite deformante	» 26
Artrocace	» 26
Ascesso congestivo	» 21
Asma	» 61
Astigmatismo	» 44
Atassia locomotrice	» 21
Atrofia d'un arto	» 83
Atrofia muscolare	» 12
B	
Balbuzie	Art. 56
Blefaroptosi	» 31
Blefarite ciliare cronica	» 32
Bocca (restringimento dell'orificio della)	» 51
C	
Cachessie	Art. 4
Calcoli renali e vescicali	» 77
Capo (immobilità del)	» 60
Capo (irregolare conformazione del)	» 28
Carie delle ossa	» 24
Catalessia	» 23
Cherattiti	» 41
Cicatrici	» 11
Cirsocelo	» 74

Collo (alterazioni organiche del)	Art. 60	Imbecillità	Art. 18
Collo voluminoso	» 61	Imperfezioni ed infermità multiple	» 83
Coloboma	» 32	Imperfezioni ed infermità non comprese nell'elenco B	» 88
Colonna vertebrale (deviamento della)	» 62	Incontinenza delle feci	» 70
Congiuntiviti croniche	» 40	Incontinenza dell'orina	» 77
Contratture muscolari	» 15	Intestino retto (prolasso e restringimento del)	» 70
Convulsioni	» 22	Ipermetropia	» 44
Costituzione (debolezza della)	» 1	Iposmadi	» 73
Corpi mobili articolari	» 26		
Crotinismo	» 18	L	
Criato (mancanza di porzione e depressione delle ossa del)	» 29	Labbri (imperfezioni dei)	Art. 50
Cuore (vizi organici, trasposizioni e nevrosi del)	» 65	Labbro leporino	» 50
		Lagotalmo	» 32
D		Larigine (alterazioni organiche della)	» 63
Dacriocistite	Art. 31	Lingua (perdita, divisione, ipertrofia, atrofia, e aderenza della)	» 55
Debolezza di costituzione	» 1	Lupo	» 8
Deficienza toracica	» 2	Lussazione delle articolazioni	» 26
Denti (mancanza e carie dei)	» 52	Lussazione delle falangi	» 86
Depertimento organico	» 4	Lussazioni di tendini	» 82
Dermatosi	» 8		
Diabete zuccherato	» 5	M	
Distagia	» 59	Macchie della faccia	Art. 30
Diti (mancanza o perdita dell'uso del)	» 79	Madarosi	» 32
Diti (deformità del)	» 80	Mandibola e mascella superiori (vizi della)	» 54
		Miopia	» 44
E		Muscolo (contratture, retrazioni e aderenze d'un)	» 15
Ectropion	Art. 32	Muscoli (rottura dei)	» 14
Edema cronico	» 87	Mutolezza	» 56
Elefantiasi	» 9		
Emeralopia	» 43	N	
Emorroidi	» 69	Naso (mancanza e imperfezione del)	Art. 48
Emottisi	» 61	Nevrosi delle ossa	» 21
Encaride	» 33	Nefriti	» 77
Entropion	» 32	Nevralgie	» 20
Enuresi	» 77	Nictalopia	» 43
Epicantide	» 32		
Epifora	» 24	O	
Epilessia	» 22	Obesità	Art. 3
Epispatia	» 76	Oligoemia	» 4
Ernia muscolare	» 13	Ossa (alterazioni organiche delle)	» 25
Ernie viscerali	» 71	Ossa nasali (mancanza od imperfezioni delle)	» 49
Esotialmo	» 18	Ossa (deformazioni conseguenti ad antiche fratture delle)	» 84
Exstrofia della vescica	» 18	Otte secretiva cronica	» 46
		Ottalmospasmo	» 37
F		Otusità della mente	» 18
Faccia (macchie ed altre produzioni organiche della)	Art. 30		
Falangi (lussazioni delle)	» 16	P	
Fetore dell'alito	» 19	Padiglione dell'orecchio	Art. 45
Fistole in generale	» 10	Palato osseo e molle (vizi del)	» 53
Fistola anale	» 70	Palustre (cachessia)	» 14
Fistola lacrimale	» 34	Paralisi in generale	» 21
Fistola salivare	» 57	Paralisi agitante	» 21
Fistole uretrali e vescicali	» 76	Paralisi dei muscoli del globo oculare	» 36
Foro embellicale (apertura del)	» 78	Pellagra	» 6
		Pelvi (deformità della)	» 67
G		Pene (mancanza del pene)	» 76
Gibbosità	Art. 12	Pericardio (malattie del)	» 63
Ginocchi (convergenza e divergenza del)	» 85	Perimetria toracica	» 2
Glandola lacrimale (malattie croniche della)	» 34	Piedi (deviazione e mala conformazione del)	» 85
Glandule salivari (malattie delle)	» 57	Produzioni organiche della faccia	» 30
Globo oculare (paralisi dei muscoli del)	» 36	Prolasso dell'intestino retto	» 70
Globo oculare (alterazioni organiche e malattie insabili del)	» 42	Prostata (malattia della)	» 76
Gola grossa	» 61	Pteriglio	» 39
Gozzi	» 61		
Guancie (aderenze delle)	» 51	R	
		Ragadi anali	Art. 70
H		Ranula	» 57
Idiotismo	Art. 18	Restringimento dell'ano e dell'intestino retto	» 70
Idrartro	» 26	Retrazioni muscolari, tendinee, aponeurotiche	» 15
Idrocele	» 73	Rigidità articolari	» 23
Idrotorace	» 61	Rottura di muscoli o tendini	» 14

S		B	
Scleroderma	Art. 9	Balbuze	Art. 53
Scorbutica (cachessia)	> 4	Befaloroptosi	> 28
Scrofolosa cachessia)	> 4	Bocca (restringimento dell'orifizio della)	> 48
Scroto (malattie organiche dello)	> 75	C	
Seni nasali (malattie dei)	> 49	Cachessia	Art. 3
Seni fistolosi	> 10	Calcoli renali e vescicali	> 71
Sifillica (cachessia)	> 4	Capo (immobilità del)	> 57
Simblefaron	> 32	Carie delle ossa	> 23
Sonnambulismo	> 23	Catalessia	> 21
Sordità	> 47	Cheratiti	> 38
Strabismo	> 35	Cicatrici	> 9
Stringimenti organici urotrali	> 77	Cirsocele	> 71
Stupidità	> 18	Collo (alterazioni organiche del)	> 57
Sudore fetido abituale dei piedi	> 81	Collo voluminoso	> 58
T		Coloboma palpebrale	> 29
Tendini (lussazione dei)	Art. 82	Colonna vertebrale (deformazioni della)	> 59
Tendini (retrazione, aderenze dei)	> 15	Congiuntive croniche	> 37
Tendini (rottura di)	> 14	Contratture muscolari	> 13
Testicoli (assenza ed arresto di sviluppo dei)	> 72	Convulsioni	> 20
Testicoli (malattie organiche dei)	> 75	Corea di San Vito	> 20
Tigna favosa	> 8	Copi mobili articolari	> 25
Tonsillo (ipertrofia delle)	> 58	Costituzione (deperimento della)	> 1
Torace (perimetria del)	> 2	Cranio (lesioni delle ossa del)	> 27
Torace (vizi di forma del)	> 62	Cuore (vizi organici e nervosi dei)	> 62
Trachea (alterazioni organiche della)	> 63	D	
Trichiasi	> 32	Dacriocistite	Art. 31
Tubercolosi polmonare	> 64	Denti (mancanza o carie dei)	> 49
Tumori in generale	> 7	Dermatiti croniche	> 6
U		Deperimento della costituzione	> 1
Ugola (ipertrofia dell')	Art. 58	Diabete zuccherino	> 4
Ulceri croniche	> 10	Diminuzione delle facoltà mentali	> 16
Uretra (stringimento dell')	> 77	Disfagia	> 56
V		Diti (mancanza o perdita dell'uso dei)	> 75
Varici	Art. 17	Diti (altre alterazioni dei)	> 76
Vasi (vizi organici dei grossi)	> 65	E	
Velo pendulo palatino (ipertrofia del)	> 58	Ectropion	Art. 29
Vie urinarie (malattie delle)	> 77	Edema cronico	> 81
Visceri addominali (malattie croniche dei)	> 68	Elefantiasi	> 7
X		Emeralopia	> 40
Xerosis	Art. 40	Emorroidi	> 66
		Emottisi	> 61
		Encatide	> 30
		Entropion	> 20
		Enuresi	> 74
		Ernie muscolari	> 11
		Ernie viscerali	> 68
		Epincatide	> 29
		Epifora	> 31
		Epiflessa	> 20
		Essotalmo	> 35
INDICE ALFABETICO DELL'ELENCO C		F	
A		Falangi (lussazione delle)	Art. 80
Addome (malattie croniche di un organo dell')	Art. 65	Fetore dell'alito	> 50
Aderenza delle guance	> 48	Fistole in generale	> 8
Aderenze muscolari, tendinee, aponeurotiche	> 13	Fistola anale	> 67
Afonìa	> 60	Fistola lacrimale	> 31
Alienazione mentale	> 17	Fistola salivare	> 54
Alito fetido	> 56	Fistola uretrale o vescicale	> 73
Alopecia	> 26	Fratture (reliquati di)	> 79
Ambliopia amaurotica	> 40	G	
Anchilo blefaron	> 29	Glandula lacrimale (malattie croniche della)	Art. 31
Anchilosi	> 25	Glandule salivari (ipertrofia dello)	> 54
Aneurismi	> 14	Globo oculare (paralisi di muscoli dei)	> 33
Aponeurotiche (retrazioni ed aderenze)	> 13	Gola grossa	> 53
Apparato respiratorio (alterazioni organiche dell')	> 61	Gozzo	> 58
Artrite deformante	> 25	Guance (aderenze delle)	> 48
Artrocece	> 25		
Ascesso congestivo	> 23		
Asma	> 61		
Astigmatismo	> 41		
Atissia locomotrice	> 19		
Atrofia di un arto	> 78		
Atrofia muscolare	> 10		

I			
Idrartro	Art. 25	Strabismo	Art. 32
Idrocele	» 70	Stringimenti uretrali	» 74
Idrotorace	» 61	Sudore dei piedi	» 77
Imperfezioni ed infermità multiple	» 82	T	
Imperfezioni ed infermità non comprese nell'elenco C	» 82	Tendini (retrazione, ed aderenze di)	Art. 13
Incontinenza delle feci	» 67	Tendini (rottura dei)	» 12
Incontinenza dell'orina	» 7	Testicoli (perdita dei)	» 72
Intestino retto (prolasso e restringimento dello)	» 67	Testicoli (malattie organiche dei)	» 72
Ipermetropia	» 41	Tonsille (ipertrofia delle)	» 15
L		Torace (vizi di forma del)	» 59
Labbrì (perdita ed imperfezione dei)	Art. 47	Trachea (alterazioni organiche della)	» 60
Laringe (alterazioni organiche della)	» 60	Trichiast	» 29
Lingua (perdita, divisione, ipertrofia, atrofia e aderenze della)	» 52	Tubercolosi polmonare	» 61
Lussazioni delle articolazioni	» 25	Tumeri	» 5
Lussazioni delle falangi	» 80	U	
Lussazione (reliquati di)	» 79	Ugola (ipertrofia della)	Art. 55
M		Ulceri croniche	» 8
Mandibola e mascella superiore (vizi della)	Art. 51	Uretra (stringimento dell')	» 74
Miopia	» 41	Urinarie (malattie delle vie)	» 74
Muscolo (contratture, retrazioni e aderenze di un)	» 13	V	
Muscolo (rottura di un)	» 12	Varici	Art. 15
Mutolezza	» 53	Vasi (vizi organici dei grossi)	» 62
N		Velo pendulo (ipertrofia del)	» 55
Naso (mancanza o imperfezione del)	Art. 45	Vie urinarie (malattie delle)	» 74
Necrosi delle ossa	» 23	Visceri addominali	» 65
Nefrite	» 71	X	
Nevralgie	» 18	Xerosis	Art. 37
Nevrosi cardiache	» 62		
Nictalopia	» 40		
Nesialgia	» 22		
O			
Obesità	Art. 2		
Occhio (perdita di un)	» 39		
Occhio (malattie ed alterazioni organiche del globo dell')	» 39		
Ossa (alterazioni organiche dell')	» 21		
Ossa nasali (imperfezioni e malattie delle)	» 46		
Otite	» 43		
Ottalmopismo	» 31		
P			
Padiglione	Art. 42		
Palato osseo e molle (vizi del)	» 70		
Paralisi in generale	» 19		
Paralisi agitante	» 19		
Paralisi dei muscoli del globo oculare	» 33		
Pedi (deformità degli ossi della)	» 61		
Pene (perdita di porzione del)	» 73		
Pericardio (malattie croniche del)	» 63		
Prolasso dell'intestino retto	» 67		
Prostata (malattie della)	» 73		
Pteriglio	» 36		
R			
Ragadi anali	Art. 67		
Ranula	» 54		
Restringimento dell'ano e dello intestino retto	» 67		
Retrazioni muscolari tendinee, aponeurotiche	Art. 13		
Rigidità articolare	» 25		
Rotture di muscoli o tendini	» 12		
S			
Sclerodermia	Art. 7		
Scroto	» 72		
Seni fistolosi	» 8		
Seni nasali (malattie ed imperfezioni)	» 46		
Simblefaron	» 29		
Sonnambulismo	» 21		
Sordità	» 44		

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3^a);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nei comuni di Termini Imerese e Cerda, in provincia di Palermo, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere a, b, c, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3^a), sono estese ai comuni di Termini Imerese e Cerda, in provincia di Palermo.

Il prefetto della provincia di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei RR. carabinieri, delle guardie di Finanza, ai direttori delle Dogane, agli ufficiali forestali ed al capistazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 luglio 1890.

Per il Ministro: RACOPPI.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3^a);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti d'esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Raddusa, in provincia di Catania, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche approvato con Regio decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3^a), sono estese al comune di Raddusa, in provincia di Catania.

Il prefetto della provincia di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei RR. carabinieri, delle Guardie di Finanza, ai direttori delle Dogane, agli uffiziali forestali ed al capistazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 luglio 1890.

Per il Ministro: RACIOPPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con RR. decreto del 17 luglio 1890:

Tacconi Mauro Ernesto, ufficiale d'ordine di 2^a classe nel Ministero di grazia giustizia e dei culti, è promosso alla 1^a classe con lo stipendio di lire 2200, a decorrere dal 1^o agosto prossimo venturo.

Perelli Talote, ufficiale d'ordine di 3^a classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è promosso alla 2^a classe con lo stipendio di lire 1800, a decorrere dal 1^o agosto p. v.

Disposizioni fatte nell'Amministrazione del Fondo per il Culto:

Con R. decreto del 20 luglio 1890:

Pascarelli Giuseppe, ispettore provinciale del fondo per il culto con l'annuo stipendio di lire 1500, è promosso allo stipendio di lire 2030.

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:

Con RR. decreto del 17 giugno 1890:

Miglietta cav. Antonio, consigliere della Corte di appello di Aquila, è tramutato a Firenze, a sua domanda.

Bonfiglioli Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Alessandria, è tramutato a Milano, a sua domanda.

Magnaghi Cesare, sostituto procuratore del Re, presso il tribunale civile e penale di Biella, è tramutato a Viterbo.

Ricci Felice, sostituto procuratore del Re, presso il tribunale civile e penale di Caltanissetta, è tramutato a Biella.

Bozila Edoardo, pretore del 1^o mandamento di Pisa, è nominato sostituto procuratore del Re, presso il tribunale civile e penale di Cagliari, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Dogliotti Marcellino, uditore, vice pretore del Mandamento Borgo Po in Torino, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato, a sua domanda, all'ufficio del procuratore del Re presso il Tribunale di Torino.

Anastasio Salvatore, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del Mandamento di Foglia.

Montaldi Emilio, uditore a vice pretore del Mandamento d'Ivrea, è tramutato al Mandamento di Mondovì.

Portaro Giuseppe, vice pretore del Mandamento di Statti, è tramutato al Mandamento di Gerace.

Puxeddi Elio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del Mandamento di Decimomannu.

Lesca Carlo, vice pretore del Mandamento di Caluso, è dispensato da ulteriore servizio.

Saudino Giacomo, vice pretore del Mandamento di Vistrorio, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Ricci Federico, dall'ufficio di vice pretore del Mandamento di Bovino;

da Migliaccio Spina Giovanni, dall'ufficio di vice pretore del Mandamento di Gerace.

Con decreti ministeriali del 17 luglio 1890:

Sommi Picenardi Giorgio Enrico, uditore destinato alla Regia procura presso il Tribunale di Pavia, è tramutato a quella presso il Tribunale di Cremona.

Andria Edoardo, uditore, è destinato all'ufficio del procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cagliari.

Randaccio Antonio, uditore, è destinato al tribunale civile e penale di Cagliari.

Mortara Silvio, uditore presso la Regia procura in Mantova, è destinato al tribunale civile e penale di Mantova.

Santoro Gennaro, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è applicato temporaneamente all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale medesimo.

Con Regi decreti del 20 luglio 1890:

Taglietti cav. Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Ivrea, è nominato consigliere della Corte d'appello di Genova con l'annuo stipendio di lire 6000.

Agrusti cav. Vito Luigi, presidente del tribunale civile e penale di Viterbo, è nominato consigliere della Corte di appello di Aquila coll'annuo stipendio di lire 6000.

Longo Michele, presidente del tribunale civile e penale di Pesaro, è tramutato ad Avellino, a sua domanda.

Bellantuoni Luigi, presidente del tribunale civile e penale di Nicosia, è tramutato a Bari, a sua domanda.

Guglielmi Federico, presidente del tribunale civile e penale di Isernia, è tramutato a Pesaro, a sua domanda.

Nazzaro cav. Felice, presidente del tribunale civile e penale di Larino, è tramutato ad Isernia, a sua domanda.

Luzzi cav. Innocenzo, presidente del tribunale civile e penale di Saluzzo, è tramutato a Viterbo, a sua domanda.

Morelli di Pepolo Gustavo, presidente del tribunale civile e penale di Bobbio, in aspettativa per motivi di salute a tutto il 15 giugno 1890, è richiamato in servizio, a sua domanda, presso il tribunale civile e penale di Vigevano dal 16 giugno 1890, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Nazzaro Carmine, giudice del tribunale civile e penale di Spoleto, è tramutato a Fermo, a sua domanda.

Taddei Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Fermo, è tramutato a Spoleto, a sua domanda.

Manara Pietro, giudice del tribunale civile e penale di Torino, in aspettativa per motivi di salute a tutto luglio 1890, è richiamato in servizio dal 1^o agosto 1890 presso lo stesso tribunale di Torino, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Bucelli Eurco, giudice del tribunale civile e penale di Siena, è incaricato ivi della istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Violi Francesco, aggiunto giudiziario applicato alla segreteria della procura generale presso la corte di cassazione di Palermo, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Trapani, con l'annuo stipendio di lire 3000, cessando dalla detta applicazione.

Ferrà Nicolò, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Cagliari, è nominato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Caltanissetta con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Celipi Francesco, pretore del Mandamento di Flamignano, è tramutato al Mandamento di Caramanico.

Soggio Achille, uditore, applicato alla Regia procura presso il Tribunale civile e penale di Cosenza, è nominato vice pretore del Mandamento di Fiumefreddo Bruzio.

Toni Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del Mandamento di Montemarano.

Landolfi Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del Mandamento di Montella.

Sono accettate le dimissioni presentate da Fea Giuseppe dell'ufficio di vice pretore del Mandamento di Aviano.

CONCORSI

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso di concorso

A DUE POSTI DI STUDIO DELLA FONDAZIONE CORSI.

(Regolamento approvato con Regio decreto 7 luglio 1881, N. 396, Serie 3, per la collazione dei posti di studio della Fondazione Corsi, e deliberazioni della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali in data 10 marzo 1882, e 28 giugno 1887, relative al conferimento dei posti stessi).

È aperto il concorso, fra i laureati, nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, a due posti di studio della *Fondazione Corsi*, con le norme seguenti:

Art. 1. Possono concorrere coloro che documenteranno di avere conseguito la laurea in questa Università o il diploma nella Scuola di applicazione per gli Ingegneri di Roma, negli anni scolastici 1888-89 e 1889-90 dopo avervi frequentato lodevolmente i corsi da almeno due anni.

Art. 2. Le istanze, per ammissione al concorso, (in carta bollata da centesimi 50), dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al Preside della Facoltà, entro 40 giorni a decorrere dal 20 settembre p. v.

Art. 3. Sono ammessi al concorso anche i laureati che vinsero i premi nella prova precedente, purchè abbiano goduto il premio per un solo anno, ed a condizione che uniscano, alla domanda, la relazione degli studi fatti dacchè conseguirono il posto: la Commissione esaminatrice, tenuto conto degli studi fatti e del profitto dimostrato, potrà esonerarli dall'esame o da parte di esso, e deciderà se i posti siano da conferirsi in chi già li gode, o siano da conferirsi a nuovi concorrenti.

Art. 4. Le materie del concorso, designate dalla Facoltà suddetta in conformità dell'art. 2 del regolamento speciale, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1876, n. 3134, serie 2ª, sono: *le matematiche pure e la chimica*. Il concorrente dovrà dichiarare nella domanda la materia sulla quale intende sostenere l'esame.

Art. 5. Il concorso sarà deciso nella prima metà di novembre, e per conseguire il premio occorrerà avere ottenuto almeno $\frac{2}{3}$ dei punti, di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 6. Il premio di lire 75 mensili dura un anno, e per ritirare le quote, nei mesi di lezione, si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dai Professori delle materie, nelle quali il premiato deve perfezionarsi.

Art. 7. Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studi in Roma ed un mese prima della scadenza dell'ultima rata di premio dovrà rimettere, al Preside della Facoltà, una relazione che dia prova del profitto riportato.

Roma, 16 luglio 1890.

Il Rettore: V. CERRUTI.

REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA

Avviso.

La sessione straordinaria d'esami di abilitazione all'insegnamento delle varie discipline proprie di licei, ginnasi, istituti tecnici e delle scuole normali a forma del Regolamento approvato col R. decreto 7 aprile 1889 avrà luogo in questa Università nella prima quindicina del mese di novembre p. v., e le istanze degli aspiranti dovranno essere presentate a questo rettorato non oltre il 31 agosto p. v. corredate dai documenti qui appresso segnati e trascritti in bollo legale:

- a) Fedina criminale;
- b) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di effettiva dimora nell'ultimo anno con dichiarazione del fine pel quale il certificato è richiesto;
- c) Attestato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è scevro da imperfezioni che gli impediscano in qualsiasi modo il regolare esercizio all'insegnamento;
- d) Attestato comprovante la cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa specificati nell'art. 255 della legge 13 novembre 1859;
- e) Attestati dai quali risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni descritte agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento approvato col R. decreto 7 aprile 1889, con avvertenza che quelli riguardanti gli insegnamenti dati dal richiedente dovranno essere rilasciati dal provveditore agli studi;
- f) Una narrazione nella quale il candidato esporrà in modo particolareggiato l'istruzione ricevuta, gli studi preferiti e gli uffici sostenuti.

Ciascun candidato, avuta notizia della sua ammissione all'esame pagherà all'Economo dell'Università lire 60, se aspira ad un diploma per insegnamento di Liceo, di Istituto tecnico e di Ginnasio superiore, lire 40 se ad un diploma di ginnasio inferiore e di scuola normale.

Padova, li 3 giugno 1890.

IL RETTORE.

Consiglio d'Amministrazione dei R. Collegio Ghislieri DI PAVIA

Avviso di concorso

Essendo vacante il posto di Rettore del Collegio Ghislieri chi intende di concorrervi ne presenterà domanda in carta da cent. 50 a questo Consiglio d'Amministrazione non più tardi del 31 agosto p. v.

L'istanza dovrà essere corredata de' seguenti documenti:

1. Fede di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato medico di sana costituzione;
4. Certificato penale di data recente;
5. Attestato di buona condotta, pure di recente data, rilasciato dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede almeno da un anno.
6. Tutti gli altri documenti che possono far fede delle qualità ed attitudini necessarie al disimpegno dell'ufficio.

Lo stipendio è di lire 4000 netto dall'imposta di ricchezza mobile e aumentabile d'un decimo in ciascuno de' tre primi quinquenni di effettivo e non interrotto servizio, oltre l'alloggio, i lumi, il combustibile per tutto l'anno e il vitto pel tempo in cui sta aperto il Convitto.

La nomina spetta a S. M. il Re Patrono dell'Istituto su proposta del Ministro della pubblica istruzione e in base a terna formata dal Consiglio d'Amministrazione.

I diritti alla pensione e gli obblighi inerenti all'ufficio sono indicati nel regolamento del Collegio stesso, approvato con R. decreto 2 giugno 1889, n. 3161, serie III, parte supplement., inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* 12 settembre 1889, N. 217.

L'eletto entrerà in carica col 1° ottobre prossimo futuro.

Pavia, dal palazzo dell'Amministrazione Ghislieri, 18 luglio 1890.

Il Presidente: A. CORRADI.

Il Segretario: G. DAPPELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 25 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 759, 7

Umidità relativa a mezzodì 44

Vento a mezzodì Ovest debole.

Cielo a mezzodì 3,4 velato.

Termometro centigrado	}	massimo 30°, 2,
		minimo 15°, 7,

25 luglio 1890.

f Europa pressione bassa intorno Finlandia e Nordest; alquanto elevata occidente. Arcangelo 745; Svizzera 763; costa occidentale Francia 766.

Italia 24 ore: barometro alquanto disceso; venti deboli calma; temperatura non molto elevata. Stamane alquanto nuvoloso o sereno, venti deboli vari. Barometro 759 a 760 Nord e Adriatico; 761 altrove. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari, cielo generalmente sereno; qualche temporale Nord e versante Adriatico.

PUBBLICAZIONI UFFICIALI

Statistica del commercio speciale di importazione ed esportazione, dal 1° gennaio al 30 giugno 1890 (Ministero delle finanze — Direzione Generale delle Gabelle).

Annali di statistica. Statistica Industriale (Provincia di Verona — Direzione Generale della Statistica).

Statistica dell'emigrazione italiana nell'anno 1889 (Direzione Generale della Statistica).

Relazione della Commissione di vigilanza sul rendiconto dell'Amministrazione del Debito Pubblico per l'esercizio 1888-89 — (Ministero del Tesoro)

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 21. — Il Times ha da Buenos Ayres:

Il Presidente della Repubblica, Juarez Celman, ha pubblicato una lettera in cui dice che il preteso complotto fu denunciato alla polizia da due ufficiali che si chiamano Moresina e Palma.

E' evidente che l'intenzione di Celman fu di riconciliare la polizia e l'esercito; ma la designazione dei delatori, fatta dallo stesso Presidente della Repubblica, ha impressionato pesantemente l'opinione pubblica.

I principali pretesi cospiratori saranno probabilmente rimessi in libertà oggi.

Il Governo dichiara che non ha alcun dubbio sul mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica.

Parte della guarnigione lasciò la capitale.

Secondo le notizie dal Chili molte bottiglie di Valparaiso furono saccheggiate dalla plebaglia.

Vi sono arrivate delle truppe da Santiago e la situazione è migliorata.

PARIGI, 24 — Wallon interpella il ministro dell'interno, Constans, sull'ordinanza relativa alle denominazioni delle vie di Parigi. Protesta specialmente contro il nome di Danton, autore dei massacri del settembre, che dà il nome ad una strada di Parigi.

Il ministro Constans giustifica la ordinanza e ricorda che 26 città di provincia hanno dato ad una loro via il nome di Danton.

Soggiunge inoltre che fu eretta una statua a Danton a Bar-sur-Aube.

Dopo una replica di Lareinty, che protesta contro l'apologia dell'assassino nel passato e nell'avvenire, l'incidente è chiuso.

Il Senato è aggiornato a lunedì.

GRESSONEY, 25. — La Regina tornò, iersera, dal Belvedere di Clalverina, dove accettò una colazione offertale dal Barone De Peccoz.

LONDRA, 25. — Iersera, Lethbridge ha dato nel ristorante della Camera dei Comuni un pranzo in onore dei delegati francesi alla conferenza per la pace e l'arbitrato internazionale. Cordiali brindisi vennero scambiati.

MASSAUA, 25. — È partito il piroscafo India. Con esso rimpatriano il maggiore Dani, i capitani Rizza, Pirzio, Gerbi e Rossi, i tenenti Bramanti, Cappelletti e De Rosa; e vanno in licenza il capitano Fara, i tenenti Galli, Gabbiano, Mozzetti, Ingrassia e Vischlone, ed il ragioniere Bosì.

Rimpatriano inoltre 390 uomini di truppa.

VIENNA, 25. — Il conte Kalnoky è qui ritornato.

SERAJEVO, 25. Il Consiglio municipale ha risolto all'unanimità di erigere un monumento in questa città al ministro Kallay in riconoscenza dei suoi meriti verso la Bosnia.

SERAJEVO, 25. — Il ministro Kallay rifiutò decisamente che gli sia eretto un monumento, dichiarandosi rincompensato a sufficienza che il popolo riconosca volere il Governo soltanto il benessere del paese.

SOFIA, 25. — È assolutamente infondata la voce che siano stati giustiziati ufficiali, sottufficiali e soldati a Sofia, Plewna e Vratza.

Il Principe Ferdinando è atteso qui fra una quindicina di giorni.

BRUXELLES, 25. — La Camera dei rappresentanti approvò, con 95 voti contro 1, la Convenzione fra il Belgio ed il Congo.

LONDRA, 25. — Da Sofia si telegrafa allo Standard che vi regna una certa inquietudine, perchè l'invio dei Berats ai vescovi bulgari di Macedonia non è ancora confermato.

LONDRA, 25. — Lo Standard ha da Pietroburgo che importanti combinazioni politiche sarebbero state discusse durante il soggiorno dell'imperatore Guglielmo a Copenaghen ed a Cristiania.

Si tratterebbe di fare rivivere la vecchia idea di una grande Scandinavia, che abbraccierebbe la Svezia, la Norvegia, la Danimarca o la Finlandia.

Il corrispondente dello Standard suppone che sia per questa ragione che lo czar non si recherà quest'anno a Copenaghen; e soggiunge che ciò rende particolarmente interessante la prossima intervista dell'imperatore Guglielmo collo czar.

BARCELLONA, 25. — La situazione dello sciopero sembra migliorata.

NEW-YORK, 25. — Le notizie dell'America centrale sulla guerra fra il Guatemala ed il San Salvador continuano a giungere contraddittorie.

Il San Salvador afferma di aver vinto sei battaglie, uccidendo e ferendo molti soldati al nemico e pretendendo pure di essere penetrato nell'interno del Guatemala.

All'opposto il ministro degli affari esteri del Guatemala telegrafa, via Messico, 23 corrente, che l'esercito del generale Ezeta invase il Guatemala, ma fu respinto con perdite sensibili.

LONDRA, 25. — Il Times ha da Costantinopoli, in data 24 corrente:

« L'ambasciatore di Russia, Nelidoff, ha consegnato alla Porta una Nota del proprio Governo nella quale dichiara che le concessioni fatte alla Bulgaria sono umilianti per il Sultano.

« La Nota soggiunge che le domande della Bulgaria sono manovre destinate a rafforzare il trono vacillante del principe Ferdinando, il cui regime è illegale.

« La condiscendenza della Porta verso la Bulgaria la quale è ostile alla Russia, è un atto poco amichevole che potrebbe condurre a serie conseguenze ».

